



Provincia di Biella

Assessorato alla
Pianificazione Territoriale

Piano Territoriale Provinciale - Variante n°1

(L. R. 5 dicembre 1977 n. 56 e ss.mm. e ii. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17.10.2006

Approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale
n. 60-51347 del 1.12.2010

Norme di attuazione

PRESIDENTE
Sergio Scaramal

**VICE SEGRETARIO
GENERALE REGGENTE**
dott. Davide Zanino

**RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**
Dirigente del Settore
Pianificazione e Sicurezza del Territorio
dott. arch. Maria Luisa Conti

ELABORAZIONE
Ufficio di Piano della
Provincia di Biella

Data redazione: Aprile 2009

TITOLO I - FINALITA', CONTENUTI DEL P.T.P. E PROCEDURE PER LA SUA ATTUAZIONE

Art. 1.1 - Finalità	4
Art. 1.2 - Natura ed efficacia	6
Art. 1.3 - Piano Territoriale Regionale	8
Art. 1.4 – Programmazione negoziata	10
Art. 1.5 -Concorso alla pianificazione e coordinamento con le Province confinanti	11
Art. 1.6 - Elaborati del P.T.P.	12
Art. 1.7 - Matrice Ambientale	15
Art. 1.8 - Adeguamento dei P.R.G.	17
Art. 1.9. - Certificato di Piano Territoriale	18
Art. 1.10 - Conferenze e accordi di pianificazione	19
Art. 1.10 bis - Sportello per la pianificazione urbanistica comunale	21
Art. 1.11 - Adeguamento dei Piani di Settore	22
Art. 1.12 - Adeguamento dei Piani di Sviluppo delle Comunità Montane e Collinari	23
Art. 1.13 -Progetti Integrati per l'approfondimento e l'attuazione concertata del Piano	24
Art. 1.14 - Evoluzione del Piano	26
Art. 1.15 - Sostenibilità	27

TITOLO II -DISCIPLINA PAESISTICA DELLE TUTELE E DELLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Art. 2.1 - Beni soggetti alla disciplina paesistica	28
Art. 2.2 - Boschi e foreste	29
Art. 2.3 - Corsi d'acqua	31
Art. 2.4 - Laghi e zone umide	34
Art. 2.5 - Aree sommitali e di crinale	35
Art. 2.6 - I circhi glaciali e i geotopi	37

Art. 2.7 - Rete ecologica provinciale	38
Art. 2.8 – Riserve naturali e aree attrezzate	40
Art 2.9 -Aree di individuazione dei Biotopi e Siti di Interesse Comunitario (SIC)	41
Art. 2.10 - Aree Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.)	44
Art. 2.11 - Paesaggi agrari di interesse culturale	45
Art. 2.12. Beni culturali	46
Art. 2.13 - Tessuti storici	47
Art. 2.14 - Beni culturali isolati	51

TITOLO III-DISCIPLINA URBANISTICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI 53

Art. 3.1 - Rete urbana Provinciale	53
Art. 3.2 - Aree a dominante costruita	55
Art. 3.3 - Dimensionamento dei P.R.G.	56
Art. 3.4 - Aree produttive di interesse sovracomunale	59
Art. 3.5 - Impianti produttivi localizzati nelle fasce fluviali di tutela	61
Art. 3.6 - Poli Funzionali	62
Art. 3.6 bis - Disciplina degli insediamenti commerciali	65
Art. 3.7 - Dotazioni territoriali e standard urbanistici	67
Art. 3.8 - Insediamento rurale	69
Art. 3.9 - Infrastrutture per la mobilità	71
Art. 3.10 - Rete ferroviaria	72
Art. 3.11 - Rete e interconnessioni autostradali	73
Art. 3.12 - Rete stradale	74
Art. 3.13 - Rete escursionistica	76

TITOLO IV -INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO 77

Art. 4.1 Fasce fluviali , aree esondabili e aree a rischio idrogeologico molto elevato (R.M.E.)	77
Art. 4.1 bis Assetto idraulico dell'asta del torrente Strona	81

Art. 4.2. - Ambiti di operatività e gestione idrologica	82
Art. 4.3 -Tutela delle acque sotterranee	84
Art. 4.4. - Classificazione dei dissesti di versante	85
Art. 4.5. - Banca dati geologica	87

TITOLO V -PROGRAMMAZIONE E SOSTEGNO DELLA
PROGETTUALITA' PER L'INNOVAZIONE TERRITORIALE
88

Art. 5.1 - Banca Progetti e Fondo di Rotazione	88
Art. 5.2 -Progetti di Valorizzazione Ambientale	89
Art. 5.3 -Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione sostenibile	92
Art. 5.4 - Progetti per la Sicurezza Territoriale	94

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
97

Art. 6.1 – Progetti e Piani di Approfondimento e Ricerche Prioritarie	97
Art. 6.2 – Sistema Informativo Territoriale e logistica del Piano	99
Art. 6.3 – Procedure di Consultazione e Ascolto Sociale	101

TITOLO I - FINALITA', CONTENUTI DEL P.T.P. E PROCEDURE PER LA SUA ATTUAZIONE

Art. 1.1 - Finalità

1. Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) orienta i processi di trasformazione territoriale della Provincia ed organizza le manovre di conservazione e protezione attiva dei valori naturali e storico culturali presenti sul territorio Provinciale, alla luce di obiettivi strategici selezionati al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia biellese.
2. Gli obiettivi individuati, più ampiamente illustrati nel Documento Programmatico del P.T.P. "Il sistema degli obiettivi e delle Politiche" e sinteticamente espressi in un'ottica di ***Competitività, Qualità e Sicurezza, Accessibilità, Sostenibilità, Equità ed Efficienza***, rispondono alle seguenti priorità:
 - a) aumentare la competitività del sistema locale, promuovendo l'innovazione, l'investimento sul capitale umano, la creazione di un'atmosfera orientata alla creatività, la qualità e la sostenibilità dell'offerta insediativa
 - b) promuovere la riqualificazione del territorio, la valorizzazione dell'ambiente e il riconoscimento del paesaggio in quanto componenti essenziali del contesto di vita delle popolazioni, espressioni del patrimonio culturale e fondamenti dell'identità locale
 - c) considerare l'ambiente una risorsa per la valorizzazione economica della domanda di fruizione
 - d) migliorare le condizioni di sicurezza del territorio
 - e) migliorare l'accessibilità e l'integrazione del Biellese nel sistema dei corridoi intermodali e delle piattaforme transregionali

- f) garantire la sostenibilità dello sviluppo economico e dei processi insediativi
- g) migliorare l'efficienza e la sostenibilità del sistema della mobilità
- h) migliorare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di gestione delle risorse primarie
- i) sostenere e qualificare il lavoro, quale strumento di realizzazione della persona e fattore di coesione del tessuto sociale biellese
- j) garantire condizioni di equità socio-spaziale nell'accesso della popolazione ai servizi migliorando l'efficienza e la qualità dell'azione pubblica.
- k) integrare il sistema di programmazione e di governo del territorio e consolidare le dotazioni logistiche per il governo del territorio

Art. 1.2 - Natura ed efficacia

1. Attraverso il P.T.P. la Provincia esplica i compiti propri in materia di pianificazione e gestione del territorio che le sono attribuiti dalla legislazione regionale e nazionale, in particolare dal D.Lgs. 267/00¹.
2. Il P.T.P. è formato con il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane e Collinari secondo quanto previsto dall'art. 9 ter della L.R. 56/77² e disciplinato dal regolamento Provinciale approvato con delibera G.P. n° 53 del 27/06/1997, nonché secondo le procedure di consultazione e ascolto sociale di cui al successivo art. [6.3](#).
3. Il P.T.P. è redatto secondo gli artt. 5, 6, 7 e 8 della L.R. n° 56/77³, e secondo gli artt. 3, 4, 5 e 20 del D.Lgs. 267/00⁴, avendo natura di Piano Territoriale di Coordinamento.
4. Il P.T.P. assumerà efficacia di Piano per l'Assetto Idrogeologico, a seguito dell'Intesa tra la Provincia, la Regione Piemonte e l'Autorità di bacino del fiume Po, secondo quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 112/98⁵ per gli ambiti di approfondimento e gli stralci tematici e territoriali concordati e condivisi nell'ambito dell'Intesa medesima.
5. Il P.T.P. entra in vigore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. n. 56/77³, dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul B.U.R..
6. L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei P.R.G. e dei relativi strumenti esecutivi, l'obbligo di adeguamento nei modi e nei tempi previsti dal successivo art. [1.8](#).
7. L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei Piani di Settore di livello Provinciale, l'adozione della variante di adeguamento o la loro automatica variazione secondo i rispettivi regimi.

8. Il P.T.P. individua inoltre le esigenze di integrazione e modificazione dei piani di settore di livello regionale e promuove le opportune forme di intesa istituzionale con la Regione Piemonte per l'adeguamento dei piani di settore stessi.

Art. 1.3 - Piano Territoriale Regionale

1. Il P.T.P. risponde agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) verificandone, integrandone o specificandone le previsioni anche attraverso la attribuzione di specifiche prestazioni alla pianificazione urbanistica comunale, al perfezionamento della progettazione territoriale, allo sviluppo della attività di ricerca.
2. Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.T.R., in particolare il P.T.P. individua nelle tavole CTP-PAE, IGT-U, IGT-A gli elementi territoriali a cui si applicano le previsioni di tutela e valorizzazione relative al Sistema delle Emergenze Paesistiche (art. 7 N.T.A. del P.T.R.), al Sistema del Verde (art. 8), alle Aree Protette Nazionali (art. 9) e Regionali (art. 10), alle Aree con Strutture Culturali di Forte Dominanza Paesistica (art. 11), alle Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale (art. 12), al Sistema dei Suoli ad Eccellente (art. 13) e Buona Produttività (art. 14), ai Centri Storici (art. 16) ed alla Rete dei Corsi d'Acqua (art. 20)⁶.
3. Il P.T.P. inoltre integra e sviluppa gli indirizzi di governo del Territorio del P.T.R. in relazione alla Rete Ferroviaria (art. 21) alle Autostrade (art. 22), alla rete stradale regionale (art. 23), ai Centri Intermodali (art. 24), agli Aeroporti (art. 25), ai Servizi di Area Vasta (art. 26), alle Aree Produttive (art. 27), ai Centri Abitati e alle Aree di Diffusione Urbana (art. 34), alle Dorsali di Riequilibrio Regionale (art. 35), alla Zona di Ricarica della Falda (art. 37)⁷.
4. In particolare il P.T.P.:
 - a) Concorre alla individuazione delle attività, degli spazi e delle infrastrutture funzionali alla delimitazione degli ambiti territoriali potenzialmente interessati dai centri intermodali e dalle piattaforme logistiche;

- b) Specifica i criteri per la localizzazione dei poli terziari di terzo livello e dei centri per medie e grandi strutture di vendita.

Art. 1.4 – Programmazione negoziata

1. Il P.T.P. recepisce i contenuti degli strumenti di programmazione negoziata e opera per favorirne i processi di integrazione nel quadro più generale della pianificazione territoriale Provinciale.
2. A tal fine, la Provincia di Biella adotta gli atti di programmazione necessari per garantire il coordinamento e l'efficacia di tali politiche.

Art. 1.5 - Concorso alla pianificazione e coordinamento con le Province confinanti

1. Il P.T.P. opera per realizzare adeguati livelli di coordinamento con i processi di pianificazione in atto nelle Province confinanti, ricercando in tal modo di rafforzare le condizioni di integrazione territoriale della Provincia di Biella nello scenario regionale ed inter-regionale.
2. A tal fine la Provincia promuove le intese con le province confinanti e con la Regione Piemonte necessarie a garantire il coordinamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e la progettazione delle “azioni di confine” in essere o programmate.

Art. 1.6 - Elaborati del P.T.P.

1. Il P.T.P. è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) il documento programmatico "Il sistema degli obiettivi e delle politiche";
 - b) la relazione illustrativa, comprensiva della valutazione di compatibilità ambientale;
 - c) le tavole di piano;
 - d) le norme di attuazione;
 - e) il Rapporto Ambientale
2. Il **documento programmatico** esprime gli indirizzi e definisce gli obiettivi che la Provincia di Biella affida all'intero complesso delle proprie politiche di regolazione e di sviluppo; esso ha funzione di orientamento delle attività di pianificazione tanto della Provincia che dei Comuni e delle Comunità Montane e Collinari.
3. La **relazione illustrativa** contiene l'esplicitazione dei criteri e delle scelte operate dal Piano in riferimento alla situazione del territorio Provinciale e richiama i diversi Documenti prodotti dal Piano sulle principali tematiche sociali, territoriali e ambientali. Essa contiene inoltre la valutazione di compatibilità ambientale secondo quanto previsto all'art. 20 della L.R. 40/98⁸.
4. Le **tavole di piano** sono costituite:
 - a) dalle tavole della serie CTP "Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici" così articolate:
 - CTP-ART Articolazione territoriale in ambienti insediativi, nel rapporto 1:100.000
 - CTP-PAE Sensibilità paesistiche e ambientali, nel rapporto 1:50.000

- b) dalle tavole della serie IGT “Carta degli Indirizzi di Governo del Territorio” così articolate:
- IGT-U Politiche per l’assetto urbanistico e infrastrutturale, nel rapporto 1.50.000
 - IGT-F Politiche territoriali della fruizione, nel rapporto 1:50.000
 - IGT-S Inventario degli elementi normativi nel rapporto 1:25.000 e IGT-S+ Strona nel rapporto 1:5000 per l’asta del torrente Strona
 - IGT-A Politiche per l’assetto del sistema agricolo e rurale, nel rapporto 1:50.000
5. Le **norme di attuazione** definiscono le procedure per la attuazione e la verifica del P.T.P. e l'articolazione della disciplina paesistico-ambientale e urbanistica del Piano.
- 5bis. Il **Rapporto Ambientale** individua, descrive e valuta gli effetti che l’attuazione del P.T.P. potrebbe determinare sul contesto ambientale di riferimento e stabilisce gli indicatori da utilizzare nel Piano di monitoraggio . Questo sarà redatto secondo l’art. 18 del D.Lgs. 152/06, individuando le responsabilità e le risorse; sarà data indicazione delle modalità di svolgimento e di come verrà dato conto dei risultati.
- 5ter. La **Valutazione di Incidenza Ambientale** per i Siti di Interesse Comunitario e le Zone a Protezione Speciale.
6. Il P.T.P. trova inoltre riferimento nella Matrice Ambientale di cui al successivo art. 1.7 nonché negli **studi tematici** e negli **approfondimenti conoscitivi** condotti per la sua formazione, in particolare:
- le ricerche sociologiche su demografia ed identità;
 - le ricerche sul sistema socio-economico biellese;
 - le ricerche sul sistema della mobilità;
 - le ricerche sulla cooperazione istituzionale;

- le ricerche sulla dotazione funzionale;
- le ricerche sulla banca progetti;
- le ricerche sulla pianificazione urbanistica comunale.

Art. 1.7 - Matrice Ambientale

1. La **Matrice ambientale** documenta lo stato delle conoscenze sull'ambiente e il paesaggio biellese nelle sue diverse componenti geofisiche, bio-vegetazionali e storico-culturali.
2. La Provincia promuove percorsi di verifica dei risultati delle ricerche disciplinari con gli Enti e le Istituzioni competenti.
3. La Matrice Ambientale esprime la consapevolezza del P.T.P. sulle condizioni dell'ambiente e i livelli di sostenibilità, in relazione ai processi di trasformazione programmati.
4. La Matrice Ambientale si articola in cinque percorsi tematici:
 - a. Ambienti insediativi
 - b. Uso del suolo
 - c. Fisiografia e pericolosità ambientale
 - d. Paesaggi culturali e rete ecologica
 - e. Archivio dell'insediamento storico

La Matrice Ambientale comprende inoltre come distinto repertorio iconografico le seguenti tavole fuori testo:

- Tav. MA1 Litologia (1:100.000)
- Tav. MA2 Fisiografia (1:50.000)
- Tav. MA3a Carta della pericolosità geologica (1:25.000)
- Tav. MA3b Carta della pericolosità idrogeologica (1:50.000)
- Tav. MA4 Uso del suolo al 1994 (1:25.000)
- Tav. MA4a Uso del suolo al 2004 (1:25.000)
- Tav. MA5 Uso del suolo al 1954 (1:50.000)
- Tav. MA6 Dinamiche territoriali degli usi del suolo
1954-1994 (1:50.000)
- Tav. MA6a Dinamiche territoriali degli usi del suolo
1954-2004 (1:50.000)

- Tav. MA7 Paesaggi culturali (1:50.000)
- Tav. MA8 Biopermeabilità e rete ecologica (1:50.000)
- Tav. MA9 Capacità d'uso dei suoli e loro
 limitazioni (1:50.000)
- Tav. MA10 Tutele paesistiche operanti (1:50.000)

5. La Provincia, attraverso la propria attività e in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private di ricerca, provvede all'aggiornamento e all'implementazione della Matrice Ambientale nella direzione della estensione tematica e del miglioramento della risoluzione cartografica curandone la diffusione presso i soggetti istituzionali e gli operatori attivi sul territorio biellese.
6. I Comuni, in sede di formazione o revisione generale dei P.R.G. o di formazione di Variante strutturale ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 56/77⁹, assumono la Matrice Ambientale del P.T.P. come riferimento e stimolo per la attività di ricerca, identificazione e riconoscimento delle condizioni ambientali del territorio da pianificare e sviluppano alla scala opportuna analisi originali che, mentre consentono di discutere, verificare e perfezionare l'apparato conoscitivo presente nel palinsesto Provinciale, determinano una adeguata consapevolezza ambientale nelle decisioni di trasformazione e di conservazione contenuta nei piani urbanistici.
7. Le conoscenze e le valutazioni sviluppate dalla Matrice Ambientale costituiscono l'essenziale riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica e la Analisi di Compatibilità Ambientale del Piano di cui all'art. 20 della L.R. 40/98⁸ e all'art. 13 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152¹⁰ e ss.mm.ii.

Art. 1.8 - Adeguamento dei P.R.G.

1. Salvo diversa disposizione, specificatamente espressa dalle norme del presente P.T.P., i P.R.G. sono tenuti ad adeguarsi al P.T.P. al momento della loro ordinaria revisione ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 56/77¹¹ o della redazione di una variante strutturale predisposta ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 56/77⁹ e comunque entro 3 anni dalla approvazione del P.T.P. stesso.
2. L'adeguamento dei P.R.G. ai contenuti del P.T.P. dovrà essere documentato da un apposito elaborato che dia conto espressamente dei criteri e delle scelte adottati dal P.R.G. per attuare le politiche individuate dal P.T.P. in relazione allo specifico contesto comunale, avendo riferimento a quanto indicato nel *certificato di piano territoriale* di cui al successivo art. 1.9 o ai contenuti dell'eventuale *accordo di pianificazione* formato ai sensi del successivo art. 1.10.
3. Al fine di favorire la migliore qualificazione della strumentazione urbanistica comunale e l'integrazione tra le previsioni urbanistiche di ciascun Comune e quelle dei Comuni contermini, la Provincia fornisce ai Comuni su supporto informatico le basi informative in proprio possesso, con particolare riferimento al mosaico delle previsioni urbanistiche, alla Matrice Ambientale e ai dossier comunali.

Art. 1.9. - Certificato di Piano Territoriale

1. La Provincia, in occasione della revisione ordinaria del Piano Regolatore Generale o della formazione delle varianti strutturali, di ciascun Comune fornisce:
 - il “Dossier Comunale”, ovvero l’estratto per Comune di tutte le informazioni e le conoscenze raccolte, elaborate e prodotte dalla Provincia all’interno delle ricerche e degli Osservatori del Piano
 - il “Certificato di Piano”, estratto del Piano Territoriale Provinciale che contiene le specifiche prescrizioni, direttive ed orientamenti ai quali il Comune farà riferimento.
2. Nello stesso Certificato sono indicati i Comuni da consultare nella formazione del P.R.G., anche nella forma della conferenza di pianificazione di cui all'art. 1.10 in relazione a particolari politiche del P.T.P. o alla peculiarità delle condizioni sociali e territoriali.
3. Il "Certificato di Piano", costituisce il riferimento unico per l'adeguamento dei P.R.G., secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1 della L.R. 56/77¹², ed è fornito dalla Provincia, previo confronto con il Comune in sede tecnica in tempi coerenti e compatibili con l’iter di predisposizione del PRG.

Art. 1.10 - Conferenze e accordi di pianificazione

1. Il Comune capoluogo, individuato dal P.T.P. come Città Regionale, centro ordinatore della rete urbana Provinciale, preliminarmente alla adozione della revisione generale di cui all'art. 17, comma 1 della L.R. 56/77¹¹ è tenuto ad indire una Conferenza di pianificazione con la partecipazione della Regione, della Provincia, dei Comuni contermini e delle Comunità Montane individuati dal P.T.P. nell'Allegato B, per sottoporre ad essi le ipotesi di assetto e di sviluppo che si intendono perseguire, formulate in un apposito documento, raccogliendone il parere non vincolante.
2. Il verbale della Conferenza di pianificazione con gli allegati pareri costituisce elaborato necessario del P.R.G. trasmesso per l'approvazione.
3. Analoga procedura si applica ai Comuni contermini al capoluogo, individuati nell'Allegato B; per essi la conferenza di pianificazione dovrà interessare i Comuni contermini, il Comune di Biella e la Provincia, oltre alla Comunità Montana di eventuale appartenenza.
4. Tutti gli altri Comuni e, in particolare, quelli sede di Centri integrativi della rete urbana Provinciale di cui all'art. 3.1, comma 1 delle presenti norme, possono dare corso alle procedure di cui al precedente comma 1 su propria istanza anche al fine di agevolare ed accelerare le procedure di istruttoria dei Piani.
5. Alla Conferenza di Pianificazione, per iniziativa del Comune proponente, possono essere invitati la Regione e altri Enti e Agenzie di rilevanza territoriale.

6. La Conferenza di Pianificazione può concludersi con la sottoscrizione di un *Accordo di Pianificazione* attraverso il quale Comuni, Provincia ed altre istituzioni assumono impegni per la attuazione delle politiche individuate dal Piano.

Art. 1.10 bis - Sportello per la pianificazione urbanistica comunale

1. Al fine di fornire supporto alla formazione degli strumenti urbanistici comunali e di favorire l'integrazione tra le previsioni urbanistiche di ciascun Comune e quelle dei Comuni contermini, nonché al fine di adempiere ai compiti che si è attribuita attraverso la formazione del presente Piano Territoriale Provinciale la Provincia istituisce uno Sportello per la Pianificazione Urbanistica Comunale con il compito di svolgere funzioni di assistenza tecnica e consulenza alle Amministrazioni Comunali, nelle fasi di predisposizione e di valutazione dei propri strumenti di governo del territorio .
2. La Provincia provvede a dare attuazione alle previsioni di cui al comma precedente predisponendo un apposito regolamento e assicurando allo Sportello una adeguata dotazione di risorse tecniche e strumentali.

Art. 1.11 - Adeguamento dei Piani di Settore

1. Salvo diversa previsione i Piani di Settore di livello Provinciale, sono tenuti ad adeguarsi al P.T.P. entro 18 mesi dalla sua approvazione.
2. I Piani di Settore di livello Provinciale formati successivamente alla adozione del P.T.P. debbono essere redatti in coerenza al P.T.P. medesimo.
3. L'adeguamento dei Piani di Settore ai contenuti del P.T.P. dovrà essere certificato da un apposito elaborato di accompagnamento che dia conto espressamente dei criteri e delle scelte adottati dal Piano per attuare le politiche individuate dal P.T.P. (in riferimento allo specifico contesto territoriale o tematico affrontato dal Piano di Settore) o, viceversa, per farle evolvere alla luce delle modificazioni di scenario intervenute.
4. Quando l'applicazione analitica e progettuale esercitata dal Piano di Settore lo richieda, il Piano stesso individuerà le modificazioni da introdurre al Piano Territoriale Provinciale per le quali valgono le procedure di variante di cui al successivo art. [1.14](#).

Art. 1.12 - Adeguamento dei Piani di Sviluppo delle Comunità Montane e Collinari

1. Le Comunità Montane e Collinari provvedono, con apposita variante, entro un anno dalla approvazione del P.T.P., all'adeguamento dei propri Piani di Sviluppo Economico e Sociale formati ai sensi dell'art. 26 della L.R. 16/99 e dell'art. 7 della L.R. 16/2000¹³ attestandone la coerenza con il P.T.P.
2. I Piani di Sviluppo delle Comunità Montane e Collinari possono proporre integrazioni e modifiche del P.T.P. per le quali, in caso di approvazione da parte della Provincia, valgono le procedure di variante di cui al successivo art. [1.14](#).
3. La coerenza e la compatibilità dei Piani di Sviluppo adeguati ai sensi dei commi precedenti è attestata attraverso un accordo di pianificazione formato ai sensi del precedente art. [1.10](#).
4. Le Comunità Montane e Collinari, in analogia a quanto previsto all'art. [1.9](#), possono richiedere alla Provincia il "Certificato di Piano" attestante le indicazioni e le politiche del P.T.P. inerenti il proprio territorio.
5. Su richiesta della Comunità Montana o Collinare, la Provincia provvede alla consegna dei Dossier Comunali di interesse, unitamente alla documentazione disponibile relativa al territorio della Comunità Montana.

Art. 1.13 - Progetti Integrati per l'approfondimento e l'attuazione concertata del Piano

1. La Provincia promuove, con il concorso degli Enti locali interessati, la formazione di progetti integrati (Progetti di Valorizzazione Ambientale, Progetti di Riqualificazione Urbana e di Infrastrutturazione Sostenibile e Progetti per la Sicurezza Territoriale) per l'approfondimento, la specificazione e l'attuazione coordinata degli interventi previsti dal Piano Territoriale.
2. A tal fine, la Provincia promuove, tra le Amministrazioni e i soggetti interessati, la formazione di appositi Accordi di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. 267/00¹⁴, o di altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Quando la natura degli interventi previsti dal progetto lo richieda, l'Accordo di programma può prevedere la modificazione della strumentazione urbanistica comunale ; tale modificazione avverrà attraverso le procedure previste dal citato art. 34 del D. Lgs. 267/00.
- 3bis. Qualora l'Accordo di programma comporti Variante urbanistica è necessaria la partecipazione della Regione.
4. La Provincia in coerenza con le linee programmatiche del Piano, anche su sollecitazione degli enti locali, può individuare nuovi Progetti Integrati dando luogo, ove ricorra il caso, alle procedure di variante previste dalle presenti norme.
5. I Progetti Integrati, essendo forme concorsuali di pianificazione che traggono la propria efficacia dagli accordi di programma che generano, possono essere forniti anche nelle more dell'approvazione del P.T.P.,

facendo esplicito riferimento al documento programmatico del Piano in itinere.

Art. 1.14 - Evoluzione del Piano

1. In relazione all'arricchimento del quadro conoscitivo e alle sollecitazioni provenienti dalla evoluzione economica e sociale, la Provincia promuove l'aggiornamento e l'evoluzione del Piano Territoriale Provinciale.
2. In particolare la Provincia promuove periodicamente l'aggiornamento del proprio Documento Programmatico; l'aggiornamento del Documento Programmatico, operata con deliberazione del Consiglio Provinciale, non costituisce variante del P.T.P.
3. La Provincia può inoltre dare corso, ad ulteriore definizione degli indirizzi in essere del P.T.P., alla formulazione di *Direttive di indirizzo* nei confronti della pianificazione urbanistica locale. A tal fine la Provincia provvede alla adozione delle Direttive da parte della Giunta Provinciale e alla Comunicazione delle medesime ai Comuni e alle Amministrazioni interessate per riceverne, entro il termine di 90 giorni, eventuali osservazioni, preliminarmente all'approvazione delle stesse da parte del Consiglio Provinciale.
4. Quando le variazioni di scenario o il patrimonio informativo disponibile lo rendano necessario od opportuno, e comunque almeno ogni dieci anni la Provincia promuove la revisione generale del P.T.P., secondo le procedure dettate dall'art. 7 della L.R. 56/77³ per la sua formazione.
5. Varianti parziali al P.T.P., sia cartografiche che normative, anche con la formazione di Piani di approfondimento, seguono le procedure di variante indicate al comma precedente.

Art. 1.15 - Sostenibilità

1. Il P.T.P. assume l'obiettivo dello sviluppo sostenibile inteso come "sviluppo che risponda alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze".
2. A tal fine la Provincia si impegna a realizzare percorsi di partecipazione ed ascolto sociale per verificare ed arricchire i contenuti del proprio P.T.P. e ad assumere il sistema di indicatori individuati nei documenti di valutazione ambientale per monitorare la sostenibilità del Piano.
3. Con periodicità biennale il Presidente della Provincia, anche ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 56/77¹⁵, dà Comunicazione al Consiglio Provinciale dello stato di attuazione del P.T.P., con particolare riferimento:
 - a) allo stato del coordinamento delle iniziative progettuali previste;
 - b) all'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio Provinciale per l'attuazione delle politiche individuate dal P.T.P. e di quelle ulteriormente necessarie, avendo riguardo anche alle risorse regionali, nazionali e Comunitarie mobilitate e mobilitabili;
 - c) alle esigenze di aggiornamento del Documento Programmatico del P.T.P.;
 - d) ai programmi di ricerca attivati;
 - e) agli indicatori di sostenibilità e alla valutazione della efficacia delle politiche del Piano;
 - f) all'evoluzione del processo di adeguamento al P.T.P. della strumentazione urbanistica nonché dei piani di settore.

TITOLO II -DISCIPLINA PAESISTICA DELLE TUTELE E DELLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Art. 2.1 - Beni soggetti alla disciplina paesistica

1. Sono soggetti alla disciplina di tutela paesaggistica i beni di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004¹⁶.
2. La disciplina di cui al comma precedente si esercita nelle forme e nei modi individuati dall'art. 2 della L.R. 20/89¹⁷, dalla L.R. 1 dicembre 2008 n. 32, dalla Parte terza e seguenti del D.Lgs. 42/2004 e nel rispetto delle prescrizioni, soggette a salvaguardia, contenute nelle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale, adottato con DGR 53-11975 del 4 agosto 2009. Tale disciplina si esercita altresì, per quanto non in contrasto con le disposizioni della vigente normativa in materia di tutela e valorizzazione paesaggistica, anche nel rispetto degli indirizzi dettati dal titolo II delle presenti norme ed avendo riguardo agli ambiti individuati nella articolazione territoriale riportata dalla carta CTP-ART in scala 1:100.000 di cui all' art. [1.6](#), comma 4 delle presenti norme.
3. Le individuazioni e le rappresentazioni cartografiche dei beni sottoposti a tutela paesaggistica hanno valore puramente indicativo e dovranno di volta in volta essere verificate sulla base delle definizioni stabilite dalla vigente normativa inerente la tutela paesaggistica e degli elementi identificativi contenuti nella documentazione dei dispositivi di vincolo.

Art. 2.2 - Boschi e foreste

1. Il P.T.P., seguendo le direttive in materia dettate dal P.T.R., tutela e valorizza il sistema forestale in relazione alla gestione della risorsa, alla prevenzione del dissesto e al consolidamento della rete ecologica Provinciale secondo i seguenti obiettivi:
 - a) ottenimento di ecosistemi stabili, in equilibrio con le condizioni stazionali, al fine di conferire maggiore stabilità all'ambiente, cercando di ottenere un equilibrio ecocompatibile con le attività antropiche;
 - b) ricerca del miglior uso delle risorse forestali compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente in generale e dell'ecosistema bosco in particolare.
 - c) orientamento alla funzione produttiva del bosco, ma anche alle funzioni protettive, di connessione ecologica e di fruizione turistico-ambientale;
 - d) valorizzazione delle produzioni locali, primarie e secondarie, legate alla presenza del bosco, al fine di rilanciare l'economia di aree marginali poste nelle zone montane e favorire il presidio del territorio da parte della popolazione locale;
 - e) mantenimento o aumento della superficie boscata soprattutto in aree di pianura o collinari a forte intensificazione agricola.
- 2bis. 2. Per la definizione di bosco, anche in presenza di indicazioni cartografiche e/o normative difformi, occorre fare riferimento a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227¹⁸ e dall'art. 3 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4¹⁹.
3. Le aree boscate, riportate nella tavola CTP-PAE in scala 1:50.000 e la cui rappresentazione grafica ha carattere orientativo, rientrano nelle categorie dei beni ambientali sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04²⁰.

4. I Comuni in sede di adeguamento e/o revisione dei propri strumenti urbanistici perfezionano la perimetrazione delle aree boscate tenendo conto, oltre a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. 227/2001, anche della cartografia prodotta dalla Regione Piemonte per i Piani Forestali Territoriali di Comunità Montana o Consortili, comprovando e giustificando le possibili discrepanze con la cartografia di P.T.P.. In assenza dei Piani Forestali Territoriali i P.R.G. delimitano, previo apposito studio, le aree boscate individuando:

- impianti di colture forestali;
- aree di imboschimento delle aree agricole (Reg. CEE 2080/92)²¹;
- aree boscate distinte per popolamento principale.

Nelle aree di pianura, i P.R.G. provvedono al censimento delle siepi arboree ed arbustive e dei principali filari alberati.

4bis. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2009¹⁹, le Comunità Montane per le aree forestali di loro competenza e la Provincia per le restanti aree, predispongono ed adottano il Piano Forestale sulla base delle norme tecnico procedurali stabilite dalla Regione Piemonte in coerenza con i contenuti del Piano forestale regionale.

5. La Provincia sviluppa altresì studi e ricerche al fine di definire il ruolo delle aree boscate nel contesto della rete ecologica Provinciale e definisce le aree centrali e i corridoi di connessione (da sottoporre entrambi a maggiore tutela e valorizzazione) in relazione alla tutela e alla valorizzazione delle specie animali e della biodiversità. Gli studi e le ricerche potranno definire indirizzi per la localizzazione e realizzazione di aree attrezzate per le attività del tempo libero e turistico-ricreative.

6. Nelle zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco valgono le disposizioni dell' art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353²² "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Art. 2.3 - Corsi d'acqua

1. I corsi d'acqua sono riportati in cartografia nella tavola CTP-PAE in scala 1:50.000.

Per i corsi d'acqua di rilievo regionale (riportati in Allegato all'articolo 20 del P.T.R.) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04²³, è di competenza regionale, per gli altri, e comunque su quelli pubblici anche se non riportati in cartografia, il rilascio delle autorizzazioni per l'intera fascia dei 150 m di vincolo è di competenza dei Comuni.

2. Al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire il regolare svolgimento delle attività di vigilanza, manutenzione, irrigazione e difesa del suolo, ad una distanza inferiore a 10 m dagli alvei incisi dei corsi d'acqua sono vietati:

- la nuova edificazione;
- l'utilizzazione agricola del suolo fatte salve quelle in atto;
- i rimboschimenti a scopo produttivo
- gli impianti per l'arboricoltura da legno.

Per gli edifici e i manufatti esistenti si rimanda alla norma del Piano di Bacino del Fiume Po redatto ai sensi della L.183/89.

3. Riconoscendo il ruolo che la geomorfologia e la copertura vegetazionale dei corsi d'acqua e la dinamica fluviale svolgono all'interno dell'ecomosaico ambientale, obiettivo perseguito dal P.T.P. è quello di garantire la tutela e il miglioramento della funzionalità dei corsi d'acqua attraverso un processo di rinaturalizzazione degli stessi.
4. I Comuni, in sede di revisione e adeguamento degli strumenti urbanistici:

- a) riconoscono le fasce A e B del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) anche come *ambito paesistico di pertinenza fluviale*, integrando tale ambito con aree sedi di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili (cioè ancora correlate dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico ed ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate) e aree di elevato pregio naturalistico-ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale strettamente collegate all'ambito fluviale. Per i corsi d'acqua di cui al primo comma, i cui ambiti di pertinenza fluviale non siano stati definiti dal piano stralcio, il Comune provvederà a individuare l'alveo inciso come definito dalla circolare 780 del 28/02/1907²⁴ del Ministero dei Lavori Pubblici e alla perimetrazione di tale ambito prevedendo una larghezza minima dall'alveo inciso di 25 m. Negli ambiti di pertinenza fluviale precedentemente definiti è prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale;
 - b) verificano la perimetrazione, lo stato evolutivo limnologico e la naturalità degli invasi lacustri naturali e artificiali presenti nel territorio, provvedendo ad intervenire con idonei strumenti di tutela.
5. Gli ambiti paesistici di pertinenza fluviale possono essere riconosciuti quali corridoi ecologici principali, componenti della rete ecologica provinciale ed essere fatti oggetto di interventi di miglioramento naturalistico e, se compatibili con la funzionalità ecologica del corridoio, di fruizione naturalistico-ambientale.
6. Il P.T.P., riconoscendo il ruolo dei corsi d'acqua come corridoi ecologici privilegiati dalle specie animali, promuove studi finalizzati alla caratterizzazione vegetazionale, geomorfologica, idrobiologica e faunistica di ampie fasce afferenti i corpi idrici naturali provinciali a partire dai torrenti che segnano la toponomastica idraulica della

Provincia, specie per i tratti collinari e di pianura (Cervo, Elvo, Viona, Ingagna, Oremo, Oropa, Quargnasca, Strona di Vallemosso, Rovasenda, Sessera). Attraverso gli studi verranno espressi indirizzi per il miglioramento naturalistico e la fruizione di tali aree da affidare ai Progetti di Valorizzazione Ambientale. Gli studi affrontano i problemi comuni alla integrazione della valorizzazione paesistica e naturalistica con i contenuti del Piano Direttore delle risorse idriche²⁵, del Piano di Bacino (ai sensi della legge 183/89)²⁶ e del Piano di tutela delle acque (ai sensi del D.Lgs 152/99)²⁷.

Art. 2.4 - Laghi e zone umide

1. I territori costieri dei laghi presenti sul territorio, così come disposto dall'art. 142, comma 1, lett.b, del D.Lgs. 42/2004²⁰, sono sottoposti a tutela paesistica per la profondità di 300 m dalla battigia. Gli ambiti lacuali costituiscono riferimento prioritario per la formazione di progetti di Valorizzazione Ambientale volti a garantire la funzionalità e la qualità ecologica ed a sviluppare forme di valorizzazione e fruizione sostenibile.
2. La pianificazione locale (cioè gli strumenti di pianificazione comunale e gli strumenti di pianificazione territoriale aventi gli effetti della pianificazione comunale) individua puntualmente le altre zone umide, per le quali valgono i disposti di cui agli artt. 2,3 e 4 del DPR 448/76²⁸, e prescrive per esse norme di tutela e salvaguardia naturale. Se tali zone sono adiacenti a corsi d'acqua, entrano a far parte degli *ambiti paesistici di pertinenza fluviale* di cui all'art. 2.3.
3. Il P.T.P., riconoscendo il valore delle zone umide nel contesto della rete ecologica provinciale, realizza studi finalizzati alla individuazione, caratterizzazione e monitoraggio delle stesse.

Art. 2.5 - Aree sommitali e di crinale

1. Il sistema delle dorsali alpine comprende la fascia montuosa prevalentemente localizzata oltre i 1600 m. Si tratta di un consistente complesso territoriale di valenza paesistica caratterizzato dai sistemi delle piattaforme e dei crinali a forte energia di rilievo con paesaggi geomorfologici dei tavolati di alta quota e del glacialismo alpino.
2. I Comuni provvedono ad individuare le aree al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile, ove prevedere esclusivamente strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi sosta per mezzi non motorizzati.
3. Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese nell'elenco seguente, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionale, regionale o provinciale o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste per legge, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta dalle vigenti disposizioni Comunitarie, nazionali o regionali:
 - a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
 - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. impianti di risalita, piste sciistiche e impianti a fune di altra natura;
 - f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

4. Anche al di fuori del sistema sommitale, i crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica. Inoltre, in riferimento al territorio collinare, possono rappresentare la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.
5. I Comuni in sede di revisione dei propri strumenti urbanistici, sulla base di studi relativi al paesaggio e alla morfologia del territorio rurale, individuano i principali crinali da assoggettare a particolare attenzioni paesistiche.

Art. 2.6 - I circhi glaciali e i geotopi

1. I circhi glaciali sono evidenziati nella Matrice Ambientale del Piano e in cartografia nelle tavole MA2 in scala 1:50.000, MA10 in scala 1:50.000 e nella tavola CTP-PAE in scala 1:50.000.
2. I Comuni, in sede di revisione dei loro strumenti urbanistici, verificano la localizzazione e la perimetrazione delle aree, integrando l'insieme dei circhi glaciali presenti nel proprio territorio con gli altri elementi della morfologia glaciale ritenuti rilevanti.
3. Alle aree definite di circo glaciale e tipiche della morfologia glaciale si applicano le norme di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/04²⁰.
4. La Provincia, riconoscendo il valore delle emergenze geomorfologiche, promuove studi finalizzati alla individuazione e caratterizzazione delle stesse, al fine di costituire un inventario Provinciale dei geotopi.

Art. 2.7 - Rete ecologica provinciale

1. Il sistema Provinciale delle Aree Protette, articolato in a) Riserve Naturali, b) aree di individuazione dei Biotopi, c) Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e d) Aree Naturali Protette d'Interesse Locale (A.N.P.I.L.), assieme agli ambienti lacuali e fluviali, costituisce l'ossatura della Rete Ecologica biellese.
2. Le aree sub a) di cui al precedente comma, sono assoggettate alle disposizioni della L.R. 12/90²⁹; le aree sub b) sono assoggettate, una volta istituito il biotopo, alle disposizioni della L.R. 47/95³⁰; le aree sub c) sono assoggettate alle disposizioni del D.P.R. 357/97³¹ e successive modifiche; le aree sub d) sono assoggettate alle presenti norme.
3. La Provincia riconosce il valore e il ruolo della Rete Ecologica Provinciale come parte della Rete Ecologica Nazionale e la necessità di studi che perfezionino la conoscenza naturalistico-territoriale della Rete Ecologica, promuovendo a tal fine una apposita ricerca che fornirà ulteriori indirizzi a valenza territoriale a partire da quanto già rappresentato nella carta della Biopermeabilità e rete ecologica (MA8 in scala 1:50.000) contenuta nella Matrice Ambientale.
4. Il P.T.P. stabilisce ai successivi articoli [2.8](#), [2.9](#), [2.10](#), norme e direttive per i Comuni in merito alle aree di cui sub a), sub b), sub c), e sub d), e rimanda allo studio per la affermazione e la estensione della Rete Ecologica Provinciale per ulteriori direttive di valenza territoriale.
5. La Provincia, per la costruzione del sistema delle aree protette e della Rete Ecologica, considera come aree di riferimento prioritario i beni soggetti alla disciplina paesistica di cui al precedente art. [2.1](#), le fasce fluviali di tutela A e B del P.A.I. e i luoghi prossimi al confine Provinciale e confinanti con analoghe previsioni da parte di altre

Regioni e Province o in prossimità delle dorsali della fruizione escursionistica di cui all'art. [3.13](#).

5bis. In particolare il P.T.P. riconoscendo la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua, attribuisce alle fasce fluviali A e B il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno dei quali devono essere perseguiti in modo unitario ed equilibrato gli obiettivi di qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica.

Art. 2.8 – Riserve naturali e aree attrezzate

1. Le aree comprese nel piano regionale delle aree protette sono soggette alla disciplina statale e regionale vigente e sono gestite attraverso specifici piani d'area, che sostituiscono, all'interno dei perimetri già definiti, gli strumenti di pianificazione di qualsiasi livello.
2. Sono Riserve Naturali, istituite ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/90, riportate nella Matrice Ambientale e, in cartografia, nella tavola CTP-PAE in scala 1:50.000:
 - Riserva naturale speciale della Bessa, istituita con L.R. n. 24 del 25/03/85 (superficie 723 Ha);
 - Riserva naturale speciale Parco Burcina – Felice Piacenza istituita con L.R. n. 29 del 24/04/80 (superficie 70 Ha);
 - Riserva naturale orientata delle Baragge, istituita con L.R. n. 3 del 14/01/92 e ss.mm.ii.:
 - Baraggia di Candelo o “baraggione” (superficie 1.614,1 Ha)
 - Baraggia di Verrone (superficie 136,4 Ha)
 - Baraggia di Rovasenda (superficie 253,4 Ha)
 - Riserva naturale speciale Sacro Monte di Oropa, istituita con L.R. n. 5 del 28/02/2005 (superficie 1.500 Ha);
3. E' un'Area Attrezzata, istituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/90 e riportata nella Matrice Ambientale e, in cartografia, nella tavola CTP-PAE in scala 1:50.000:
 - Area attrezzata del Brich di Zumaglia, istituita con L.R. n. 61 del 13/04/95 (superficie 44 Ha.).

Art 2.9 - Aree di individuazione dei Biotopi e Siti di Interesse Comunitario (SIC)

1. Sono definiti Biotopi le porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che tali aree siano protette dalla legislazione vigente.
2. I biotopi, inclusi nel piano regionale delle aree protette (ai sensi dell' art. 3 della L.R. 47/95³²), entrano a far parte del sistema delle aree protette della Regione Piemonte e, dalla data del loro inserimento nel piano regionale delle aree protette, sono sottoposti a vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04²⁰.
3. Sono classificate come Aree di individuazione dei Biotopi le aree indicate dalla Regione ai sensi della L.R. 47/95 e riportate nella cartografia serie CTP, e precisamente:
 - C - Val Sessera
 - C - Baraggia di Rovasenda
 - C - Serra di Ivrea
 - C - Lago di Viverone
 - C - Lago di Bertignano – Stagno presso la strada per Roppolo
 - R - Mazzucco – Bonda Grande
 - R - Rive rosse Biellesi
 - R - Trappa - Bagneri
 - T - Baraggia di Candelo
 - T - La Bessa
 - T - Valle Oropa
 - T - Baraggia di Benna - Massazza
4. Le Aree di individuazione dei Biotopi delle serie C e T di cui agli elenchi del comma 3 risultano essere classificate anche come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi del D.P.R.357/97³¹ e ss.mm.. Per le aree della serie T, inserite in aree protette già istituite, valgono le

norme e le prescrizioni della legge istitutiva e del relativo piano d'area. I Biotopi della serie R risultano essere classificati come Siti di Importanza Regionale, cioè aree naturali di rilevante interesse per la conservazione della natura non ancora protette con strumenti appropriati di tutela.

5. Fino alla data di inclusione dei Biotopi nel piano regionale delle aree protette, sulle aree classificate dal P.T.P. come aree di individuazione dei Biotopi sono consentiti interventi di recupero e ampliamento del patrimonio edilizio esistente nonché di completamento dei lotti in contiguità fisica con i nuclei edificati esistenti; i P.R.G. dovranno contenere appositi approfondimenti per la tutela del particolare biotopo individuato e per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi.
6. La Provincia, con il concorso dei Comuni interessati, si fa carico di identificare, per le aree di individuazione dei Biotopi, soggetti gestori che permettano di attivare i progetti di gestione dei biotopi stessi e il loro inserimento nel Piano Regionale delle Aree protette.
7. Negli ambiti delimitati come Biotopi dalla data di inserimento del Biotopo nel piano regionale delle aree protette, sono consentiti esclusivamente gli interventi che non compromettano il raggiungimento degli obiettivi di tutela e che non ne alterino le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali. Il soggetto gestore definisce con appositi Piani d'Area gli interventi di tutela naturalistica necessari nonché gli interventi sul patrimonio edilizio e sui nuclei urbani esistenti ritenuti congrui con gli obiettivi di tutela naturalistica dei siti.
8. Nelle aree di individuazione dei Biotopi, i P.R.G., dovranno inoltre applicare i seguenti indirizzi:

- individuazione e salvaguardia delle aree agricole di connessione rispetto agli ambiti di interesse naturalistico emergente (boschi, laghi, corsi d'acqua): sono definite tali le aree agricole, i singoli lotti anche parzialmente edificati e le aree caratterizzate dalla presenza di formazioni vegetali minori che possono svolgere una importante funzione di collegamento a rete degli ambiti di interesse naturalistico o che costituiscono l'indispensabile elemento di complementarietà ecologica con essi;
- esclusione di interventi suscettibili di determinare, aggravare o consolidare significative alterazioni dello stato dei luoghi o di singole risorse di interesse naturalistico, paesaggistico o culturale o interferenze non circoscritte con il reticolo idrografico superficiale e con le falde sotterranee;
- regolazione del traffico e delle attività potenzialmente inquinanti in modo da evitare o ridurre i danni e i rischi per le risorse naturalistiche dell'ambito;
- particolari attenzioni dovranno essere rivolte ai bordi delle aree urbanizzate e urbanizzabili, con la disciplina delle recinzioni e delle aree a verde privato e con la previsione di cinture verdi per la riduzione degli impatti visivi nei confronti del contesto agrario e naturale circostante;
- deve essere vietata l'apertura di cave e di discariche di rifiuti, di inerti e di qualsiasi materiale ad esclusione dei depositi temporanei;
- deve essere vietato il transito dei mezzi fuoristrada ad eccezione delle strade aperte al traffico veicolare e non destinate all'esclusivo uso agricolo.

Art. 2.10 - Aree Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.)

1. I Comuni e le Comunità Montane e Collinari con il concorso della Provincia possono dar vita ad Aree Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) in ambiti territoriali che necessitano di azioni di conservazione, di restauro o di ripristino ambientale o che possono essere oggetto di politiche di sviluppo rurale ecocompatibile.
2. Tali aree possono interessare prioritariamente i S.I.C. e i Biotopi non ricompresi in aree protette, nonchè riguardare aree contigue a previsioni di aree protette esterne al territorio Provinciale.
3. Al fine della gestione delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale, i Comuni e le Comunità Montane e Collinari, anche in forma associata, individuano la tipologia di gestione, diretta o mediante la costituzione di Aziende speciali o di Istituzioni, stabilendo le forme della partecipazione delle espressioni dell'associazionismo naturalistico e del mondo rurale.
4. I soggetti gestori, congiuntamente ad un Progetto di Valorizzazione Ambientale per la realizzazione di aree attrezzate per la attività turistico-ricreativa e del tempo libero, formano il piano di gestione dell'A.N.P.I.L. che individua le modalità per la gestione degli ecosistemi nel rispetto delle disposizioni stabilite per i S.I.C., se ricompresi, ed anche in difformità da quanto indicato dall'art. 3 della legge 394/91³³ per le aree protette iscritte nell'elenco nazionale, per quanto attiene la disciplina delle attività faunistico - venatorie.
5. La Provincia promuove la formazione e il coordinamento delle A.N.P.I.L. anche al fine di realizzare la rete ecologica Provinciale.

Art. 2.11 - Paesaggi agrari di interesse culturale

1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione nelle tavole CTP-PAE in scala 1:50.000 anche ai sensi dell'art. 11 del P.T.R.⁶, le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione.
2. I Comuni possono individuare altre coltivazioni specializzate e tipologie di paesaggi agrari con significativa valenza culturale e specifiche aree di tutela, di conservazione e valorizzazione del paesaggio anche attraverso la formazione dei Progetti di Valorizzazione Ambientale di cui all'art. 5.2 delle presenti norme.
3. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono a precisare le delimitazioni operate dal P.T.P. e a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale.
4. La Provincia promuove, in rapporto con il mondo agricolo, la formazione di contratti di manutenzione territoriale per la gestione dei paesaggi di interesse culturale e per il miglioramento delle condizioni generali di sicurezza del territorio, sostenendo la ricerca e la sperimentazione all'uopo necessarie e promuovendo la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e Comunitari.

Art. 2.12. Beni culturali

1. Finalità del P.T.P. è la tutela dei tessuti e beni territoriali di interesse storico-culturale, considerati sia come emergenze singole che nella complessità di rapporti con il contesto, quale testimonianza e regola della costruzione storica del territorio biellese. In tal senso essi divengono anche condizione preliminare di riferimento per le scelte di organizzazione del territorio, individuando usi compatibili per la loro fruizione culturale e per il loro reinserimento nel circuito della vita moderna.
2. La Provincia, anche attraverso apposite convenzioni con i Comuni, nell'ambito dei compiti dell'Osservatorio Urbanistico Provinciale, svilupperà le attività di ricerca tematica, volte alla caratterizzazione di tipi territoriali, alla definizione di più puntuali orientamenti per l'attività di recupero, per la predisposizione di abachi tipologici, ed all'allestimento di itinerari e percorsi di fruizione.
3. A questo fine la Provincia aggiorna e implementa l'Archivio dell'Insediamento Storico e le sue monografie comunali e tematiche attraverso la raccolta e la catalogazione della documentazione archivistica e bibliografica in materia, promuovendone la diffusione presso i Comuni interessati, svolgendo un'attività di consulenza e di coordinamento delle funzioni istruttorie svolte dai Comuni. L'attività di documentazione e divulgazione, anche attraverso l'impiego di tecniche multimediali, sarà rivolta a favorire la formazione di un ambiente culturale positivamente orientato ai valori della tutela e valorizzazione dei beni culturali e che promuova l'immagine e la fruizione turistica del territorio biellese in tutte le sue articolazioni territoriali e tematiche.

Art. 2.13 - Tessuti storici

1. Sono individuati topograficamente dal P.T.P., mediante apposita rappresentazione grafica nelle tavole della serie CTP, nelle tavole IGT-U e IGT-F e nell'Archivio dell'Insediamento Storico che costituisce parte integrante della Matrice Ambientale del Piano:

- i tessuti storici relativi agli insediamenti con popolazione agglomerata al Censimento della popolazione del 1871 o con funzioni di rango territoriale,
- i tessuti storici segnalati come centri nella Carta delle Aree Ambientali Antropizzate e dei Beni Architettonici e Urbanistici della Regione Piemonte.

Inoltre nella sezione dedicata all'Archivio dell'Insediamento Storico contenuta nei singoli Dossier comunali, il P.T.P. individua le caratteristiche funzionali e ambientali e la dotazione architettonica e urbanistica dei tessuti storici.

2. Il P.T.P. prevede la tutela e la valorizzazione dei tessuti storici, orientando l'azione propria e della pianificazione comunale ai seguenti obiettivi:

- a) tutela e valorizzazione dei tessuti storici da considerarsi nella unitarietà del sistema di connessioni che li relazionano al contesto ambientale, agli altri tessuti storici, urbani e rurali, alle emergenze singolari ed alle principali infrastrutture;
- b) considerazione unitaria dei tessuti storici come complesso generato da una stratificazione di interventi urbanistici ed edilizi, formato da edifici di diverso valore architettonico e destinati a diversi usi e funzioni, pertinenze inedificate, spazi e percorsi pubblici o di uso pubblico, da conservare nella loro unitarietà evitando processi di scorporo, trasformazioni edilizie e urbanistiche incongrue, e processi di impoverimento funzionale che riducono il rango territoriale del tessuto stesso;

- c) tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio di impianto storico, sia esso formato da emergenze architettoniche, edifici di interesse architettonico e/o tipologico, o edifici minori che non emergono singolarmente ma che partecipano a formare il valore d'insieme del tessuto e a qualificare l'inserimento urbanistico e paesistico degli edifici di maggiore pregio;
 - d) tutela e valorizzazione degli spazi e dei percorsi pubblici o di uso pubblico;
 - e) tutela e valorizzazione dei parchi e giardini privati, pubblici o di uso pubblico;
 - f) tutela delle pavimentazioni, dei manufatti e delle decorazioni originari o loro sostituzione e ripristino con interventi consoni con la tradizione locale,
 - g) tutela e valorizzazione della integrità paesistica percettiva che connette il tessuto storico alle componenti ambientali poste al contorno;
 - h) sviluppo di occasioni di fruizione sociale dell'ambiente, orientate alle attività culturali e ricreative.
3. I Comuni, in sede di revisione dei propri strumenti urbanistici generali, provvedono:
- a) a recepire, verificare e integrare l'elenco dei tessuti storici operato dal P.T.P. al successivo comma, con l'individuazione di eventuali altri tessuti storici di analoghe caratteristiche e valore, non precedentemente censiti;
 - b) a definire la perimetrazione dei tessuti storici, prestando particolare attenzione alle aree inedificate di margine, funzionalmente e/o paesisticamente connesse ad edifici facenti parte del tessuto storico quali parchi e giardini, fossati, ecc.;
 - c) a individuare il contesto paesistico-percettivo da tutelare per salvaguardare l'integrità del tessuto;

- d) a recepire, verificare e integrare il sistema conoscitivo attivato dal P.T.P. per quanto attiene funzioni, caratteristiche e dotazione architettonica ed urbanistica dei tessuti storici;
 - e) a dettare la specifica disciplina di tutela ed uso, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77³⁴ avendo riguardo agli obiettivi di cui al precedente comma, anche attraverso la predisposizione di schemi direttori di assetto e di abachi tipologici che consentano una migliore definizione e applicazione della normativa;
 - f) ad individuare politiche atte a contrastare i processi di abbandono e defunzionalizzazione dei tessuti storici, anche attraverso la formazione di Progetti di Valorizzazione Ambientale di cui all'art. 5.2 delle presenti norme.
 - g) a individuare i tessuti edilizi (o loro parti consistenti) da sottoporre a piani di recupero unitari;
 - h) ad attivare, sulla base delle risultanze delle analisi condotte, le procedure amministrative per l'apposizione dei vincoli di cui agli artt. da 10 a 15 del D.Lgs. 42/04³⁵, in relazione al rilievo dei beni ed al rischio di compromissione degli stessi.
4. Il P.T.P. individua le seguenti integrazioni alla classificazione proposta dall'art. 16 delle N.T.A. del P.T.R.⁶, per le classi B) e C):
- a) classificazione come centro di grande rilevanza regionale (classe A) del centro storico di Biella, già classificato dal P.T.R.;
 - b) classificazione come centri di notevole rilevanza regionale (classe B) dei centri storici di Andorno Micca, Candelo, Magnano, Masserano e Rosazza ad integrazione dell'elenco regionale che non comprende centri biellesi;
 - c) classificazione come centri di media rilevanza regionale (classe C) del centro storico di Ponderano, oltre a quelli già classificati dal P.T.R. e che sono: Bioglio, Campiglia Cervo, Cavaglià, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Piedicavallo, Occhieppo Superiore, Salussola, Sordevolo, Sostegno, Trivero, Viverone.

5. Le classificazioni del P.T.R. così come integrate dal P.T.P. costituiscono riferimento per orientare le politiche di promozione e valorizzazione, anche ai fini della formazione dei Progetti di Valorizzazione Ambientale di cui al successivo articolo [5.2](#).

Art. 2.14 - Beni culturali isolati

1. Il P.T.P. individua le principali permanenze delle strutture storico-insediative esterne ai tessuti urbanistici di impianto storico (tessuti storici) con apposita rappresentazione grafica nella tavola CTP-PAE in scala 1:50.000 e con specifico commento descrittivo nell'Archivio dell'Insediamento Storico che costituisce parte integrante della Matrice Ambientale del Piano.
2. In particolare il P.T.P. individua beni delle seguenti categorie:
 - a) architettura religiosa
 - b) architettura rurale;
 - c) architettura civile;
 - d) archeologia industriale;
 - e) architettura militare;
 - f) siti archeologici.
3. L'azione della pianificazione Provinciale e della pianificazione comunale deve essere orientata ai seguenti obiettivi:
 - considerazione unitaria dei beni come complessi di edifici e pertinenze non edificate da conservare e/o ripristinare nella loro unitarietà, evitando processi di scorporo o parcellizzazione;
 - considerazione dei manufatti come bene di valore paesistico e percettivo di cui tutelare la visibilità e l'inserimento nel paesaggio;
 - considerazione e riconoscimento di sistemi di beni tra loro interconnessi da rapporti funzionali, relazionali e gerarchici, valorizzandone le tracce e le permanenze;
 - sviluppo di occasioni di fruizione sociale dell'ambiente, anche attraverso la previsione di usi orientati alla fruizione culturale.
4. I Comuni, in sede di revisione dei propri strumenti urbanistici generali, provvedono:

- a) a recepire, verificare e integrare l'inventariazione operata dal P.T.P. rappresentando i beni individuati e le relative aree di pertinenza in scala opportuna;
- b) a integrare i contenuti delle analisi condotte dal P.T.P. con l'individuazione di beni di analoghe caratteristiche e valore non precedentemente censiti;
- c) a individuare in relazione a ciascun bene considerato gli ambiti di pertinenza paesistica percettiva da tutelare;
- d) a individuare le interconnessioni funzionali, relazionali, gerarchiche che portano a sistema i beni prestando particolare attenzione alla rete per la mobilità leggera e sostenibile e alla individuazione di itinerari e circuiti di fruizione;
- e) a dettare la specifica disciplina di tutela ed uso, avendo riguardo agli obiettivi indicati dal P.T.P. e alla disciplina di cui all'art. 24 della L.R. 56/77³⁴;
- f) ad attivare, sulla base delle risultanze delle analisi condotte, le procedure amministrative per l'apposizione dei vincoli di cui al D.Lgs. 42/04³⁵, in relazione al rilievo dei beni ed al rischio di compromissione degli stessi.

TITOLO III-DISCIPLINA URBANISTICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Art. 3.1 - Rete urbana Provinciale

1. Il P.T.P. individua differenziando i toponimi nella tavola IGT-U in scala 1:50.000:
 - la Città Regionale di Biella, centro ordinatore della rete urbana Provinciale (U);
 - il Centro integrativo della rete urbana Provinciale di primo livello di Cossato (C1);
 - i Centri integrativi della rete urbana Provinciale di secondo livello (C2) anche nella forma di aree di aggregazione locale (Mongrando, Trivero, Andorno Micca, Candelo, Valle Mosso, Cavaglià, Vigliano Biellese).
2. Il P.T.P. individua evidenziandone i toponimi nella tavola IGT-U in scala 1:50.000:
 - i centri di base (NB) come riferimenti per la individuazione della articolazione del sistema del popolamento in ambito rurale e montano cui riferire prioritariamente le politiche locali di sviluppo.
3. Il P.T.P. oltre a riconoscere le Comunità Montane e Collinari e i loro Piani di Sviluppo come essenziali riferimenti istituzionali per la attività di programmazione territoriale, individua o propone l'individuazione di:
 - Area di Integrazione Primaria della Città Regionale (Allegato B);
 - Sistemi Locali, come ambiti di concertazione e di auto-organizzazione e quindi di bilancio delle politiche territoriali (Allegato C);

- Reti Tematiche, come ambiti per lo sviluppo di forme di cooperazione attorno ad una specifica vocazione o esigenza;
 - Aree di Aggregazione Locale, come riferimento per l'esercizio integrato di funzioni associate, sino alla formazione di Unioni di Comuni.
4. Sistemi, Reti e Aree potranno essere proposte nel tempo integrate e precisate.

Art. 3.2 - Aree a dominante costruita

1. Il P.T.P. individua il perimetro delle aree prevalentemente utilizzate per gli insediamenti urbani residenziali, produttivi, terziari, o destinate ad ospitare tali insediamenti sulla base delle previsioni urbanistiche vigenti, qualificandole come "aree a dominante costruita".
2. Tale perimetro verrà aggiornato con la procedura stabilita dall'art. [1.14](#), comma 4 delle presenti norme, e può essere assunto come riferimento per la localizzazione degli ambiti già edificati anche in relazione alla normativa del Piano Territoriale Regionale.
3. Nell'ambito delle aree a dominante costruita i Comuni individuano attraverso i propri strumenti urbanistici le porzioni di territorio oggetto di azioni e programmi di riqualificazione urbana, avendo particolare attenzione ai temi della qualità formale, sociale ed ecologica degli spazi pubblici.
4. Al fine di garantire un razionale utilizzo delle risorse territoriali, e minimizzare il consumo di suolo agricolo, la Provincia promuove il monitoraggio delle aree dismesse, defunzionalizzate e in via di defunzionalizzazione come parte integrante dell'Osservatorio Urbanistico, di cui all'art. [6.2](#), comma 2 delle presenti norme, sostenendo la formazione di studi di fattibilità anche nell'ambito di Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile di cui al successivo art. [5.3](#).

Art. 3.3 - Dimensionamento dei P.R.G.

1. Il dimensionamento dei P.R.G. è determinato sulla base di un bilancio insediativo distintamente riferito al territorio urbano (ai sensi dei successivi commi da 2 a 9) ed al territorio rurale (ai sensi del successivo comma 10).
2. Il dimensionamento urbano del P.R.G. è argomentato dal piano stesso in relazione ad un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni e di norma non superiore a venti, determinato ed esplicitamente dichiarato dal P.R.G. in relazione alla diversa complessità delle manovre insediative proposte ed alle tendenze insediative con cui il piano deve confrontarsi; il termine iniziale da cui computare l'orizzonte di previsione del P.R.G. dovrà essere rappresentato dalla data di presumibile approvazione del P.R.G. stesso.
3. Il bilancio del dimensionamento dovrà tener conto delle diverse probabilità di realizzazione all'interno dell'intervallo temporale coperto dalla previsione del P.R.G., associabili rispettivamente alla natura delle aree programmate quando siano sottoposte a strumento urbanistico esecutivo, quando siano consentiti interventi edilizi diretti, o quando siano destinate a progetti di riuso o di ristrutturazione urbanistica; tali probabilità dovranno essere argomentate ed esplicitate dal P.R.G. in relazione all'orizzonte previsionale prescelto ed alle condizioni dei mercati immobiliari locali, perseguendo comunque l'obiettivo di favorire il recupero e la riqualificazione dei tessuti urbani già insediati.
4. Il dimensionamento urbano del P.R.G. dovrà essere condotto sulla base di una attenta analisi delle tendenze demografiche, economiche e sociali del Comune e degli obiettivi di sviluppo sostenibile assunti dalla Comunità locale, tenendo conto del ruolo che il Comune stesso riveste all'interno del Sistema Locale.

5. Per i Comuni che presentano particolari fenomeni di attrazione il dimensionamento di piano dovrà essere riferito anche alla quota di popolazione presente che ha, anche saltuariamente, domicilio nel Comune per motivi di studio e lavoro.
6. La valutazione della domanda abitativa dovrà essere condotta avendo riguardo alla composizione quali-quantitativa della popolazione residente ed alle modalità della sua aggregazione in nuclei familiari, secondo previsioni condotte sulla base di scenari di sviluppo socio-economico esplicitati ed argomentati dal P.R.G..
7. Per ciò che attiene la valutazione dell'offerta, il dimensionamento urbano del P.R.G. dovrà essere determinato in relazione alle caratteristiche del patrimonio abitativo, alle dinamiche edilizie registrate, alle condizioni dei mercati immobiliari ed anche alla luce delle risultanze del bilancio della attuazione dello strumento urbanistico vigente.
8. Il dimensionamento del P.R.G. dovrà essere condotto in termini di bilancio tra alloggi esistenti e previsti e famiglie previste all'orizzonte temporale assunto, tenuto conto delle utilizzazioni esistenti non connesse agli usi residenziali primari (residenze turistiche, seconde residenze, usi terziari) e della quota di patrimonio non occupato "frizionale", cioè destinato a consentire mobilità e funzionalità del mercato (stimabile nell'ordine del 3-5% del patrimonio occupato).
9. Nei Comuni che presentino significative dinamiche insediative in relazione alla struttura sociale della popolazione i P.R.G. dovranno individuare politiche idonee a realizzare una adeguata offerta abitativa rivolta alle fasce sociali deboli e al mercato dell'affitto.
10. A tal fine orienteranno la manovra fondiaria prefigurata dal Piano all'acquisizione di aree o di diritti edificatori a titolo gratuito da rendere

disponibili attraverso opportuni bandi per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale .

11. Previsioni superiori al dimensionamento previsto ai commi precedenti, potranno essere concertate tra la Provincia e il Comune interessato, valutandone le eventuali conseguenze al livello del Sistema Locale di riferimento; la determinazione relativa dovrà essere formalizzata in un apposito accordo di programma.
12. Fermo restando il carattere di riferimento ed indirizzo delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la determinazione della capacità insediativa residenziale dovrà essere rispettosa del dettato di cui all'art. 20 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.³⁶.

Art. 3.4 - Aree produttive di interesse sovracomunale

1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione cartografica nella tavola IGT-U 1:50.000 le aree produttive esistenti che per ubicazione, rilievo e consistenza, assolvono ruoli di strutturazione della offerta insediativa per il sistema produttivo Provinciale e ne promuove la trasformazione in aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell'art. 18 della L.R. 44/00³⁷.
2. L'individuazione di nuove aree produttive di rilievo sovracomunale da parte di singoli Comuni potrà avvenire esclusivamente in continuità ad aree già esistenti, evitando la creazione di nuovi poli isolati e la compromissione di aree agricole ancora integre, tenuto conto anche delle indicazioni regionali contenute nelle "Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) approvate con DGR n. 30-11858 del 28 luglio 2009.
- 2bis. L'attuazione delle previsioni relative alle aree di cui ai commi precedenti, fatte salve le determinazioni urbanistiche in essere alla data di entrata in vigore del P.T.P., è demandata alla redazione di Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile di cui all' [art. 5.3](#) delle presenti norme ed alla formazione dei relativi Accordi di Programma.
3. Nell'ambito delle procedure di cui al comma precedente, le Amministrazioni locali interessate e la Provincia possono concordare misure di perequazione degli oneri e dei benefici ritraibili dalla realizzazione degli insediamenti programmati.
4. I P.R.G. al di fuori delle aree produttive di interesse sovracomunale possono esclusivamente disporre limitati ampliamenti delle aree già

destinate alle attività produttive, strettamente commisurati ai fabbisogni comunali.

5. Il P.T.P. individua inoltre come sistemi produttivi di interesse sovracomunale quelli presenti nelle aste vallive del Cervo dello Strona e del Sessera le cui previsioni di riordino e potenziamento sono da sviluppare contestualmente alla redazione di Progetti Integrati per la sicurezza territoriale di cui al successivo art. [5.4](#).
6. Il P.T.P. individua il polo estrattivo adiacente al sistema produttivo di sovracomunale localizzato nel Comune di Cavaglià come ambito le cui previsioni di sviluppo, riordino e riqualificazione sono da definire attraverso la redazione di Progetti Integrati di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione sostenibile di cui al successivo art. [5.3](#).

Art. 3.5 - Impianti produttivi localizzati nelle fasce fluviali di tutela

1. I Comuni interessati, anche attraverso la formazione di Progetti per la Sicurezza Territoriale formati con il concorso della Amministrazione Provinciale e delle rappresentanze imprenditoriali, disciplineranno le modalità della messa in sicurezza o della eventuale rilocalizzazione degli impianti produttivi localizzati nella fasce fluviali di tutela A e B e nelle aree esondabili con pericolosità elevata e molto elevata individuate dal P.A.I..
2. Le previsioni di nuove aree produttive necessarie alla rilocalizzazione di cui al precedente comma non sono soggette alle limitazioni di cui all' art. [3.4](#), comma 4 delle presenti norme.

Art. 3.6 - Poli Funzionali

1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione cartografica nella tavola IGT-U 1:50.000 (e con elencazione nominativa nell'Allegato D) i poli funzionali esterni ai tessuti storici che concorrono prioritariamente a realizzare l'offerta di funzioni qualificate e rare, da intendersi anche come poli terziari di terzo livello di cui all'art. 26 delle N.T.A. del P.T.R.⁷, e rappresentano luoghi destinati ad ospitare i processi di innovazione urbana e territoriale con significativi effetti sulla mobilità e sul traffico.
2. Costituiscono poli funzionali le parti del territorio costituite da insediamenti specialistici o complessi prevalentemente destinate ad ospitare:
 - centri fieristici ed espositivi;
 - aree commerciali di attrazione;
 - aree per la logistica (interporti, centri merci), aeroporti, stazioni ferroviarie principali, Movicentri;
 - poli tecnologici, universitari, di ricerca;
 - parchi tematici;
 - strutture per manifestazioni a grande afflusso di pubblico:
 - sportive,
 - culturali,
 - religiose;
 - complessi scolastici per l'istruzione superiore;
 - complessi ospedalieri;
 - grandi infrastrutture ecologiche (discariche, termovalorizzatori, depuratori oltre 10.000 abitanti equivalenti).
3. La disciplina delle trasformazioni relativa a detti poli, fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti alla data di entrata in vigore del P.T.P. è

regolata attraverso specifici accordi di programma tra le Amministrazioni Comunali e la Provincia, anche nell'ambito di Progetti di Riqualificazione Urbana e di Infrastrutturazione Sostenibile, di cui all'art. 5.3, o di Progetti di Valorizzazione Ambientale di cui all'art. 5.2 o di Progetti per la Sicurezza Territoriale di cui all'art. 5.4 delle presenti norme.

4. L'individuazione da parte degli strumenti urbanistici comunali di nuovi poli funzionali è subordinata alle medesime procedure individuate dal precedente comma e deve essere accompagnata dalla redazione di appositi studi di localizzazione che valutino le condizioni di fattibilità e sostenibilità dell'intervento.
5. Il P.T.P. individua l'area dell'aeroporto di Cerrione, sita alla intersezione tra la nuova connessione autostradale e la viabilità principale di grande comunicazione, come polo funzionale di rilievo regionale.
6. L'ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è subordinata alla considerazione degli elementi territoriali e ambientali sensibili di seguito elencati:
 - aree individuate ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183²⁶;
 - aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice Urbani);
 - aree individuate dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357³¹;
 - aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394³⁸
 - aree esondabili e a rischio idrogeologico individuate ai sensi degli artt. 4.1 e 4.1bis delle presenti norme;
 - aree a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro delle aree residenziali;

- aree che ricadono in un raggio di 1.000 metri da infrastrutture sensibili (scuole, ospedali ecc.);
- aree in cui il franco tra il piano di campagna e il livello di massima escursione della falda sia inferiore a 3 metri;
- aree a distanza inferiore ai 200 metri dai punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile;
- area compresa nel raggio di 2.500 m. dalla discarica di Masserano;
- zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE, e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento n. 2092/91/CEE.

7. La Provincia, sulla base di quanto indicato al comma precedente, provvederà ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/2006³⁹ ss.mm.ii. alla predisposizione di un Documento per la individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti e delle zone non idonee alla localizzazione di impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
8. Fino all'approvazione del Documento previsto al comma precedente vige il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti approvato con D.C.P. n. 27 del 16/4/98 e successivamente integrato con D.G.P. n. 427 del 14/10/03.
9. La realizzazione di impianti di recupero è consentita esclusivamente all'interno delle aree destinate alle attività produttive privilegiando a tal fine il riutilizzo di aree dismesse, fatte salve ulteriori limitazioni previste dal Documento previsto al precedente comma 7.

Art. 3.6 bis - Disciplina degli insediamenti commerciali

1. La Provincia di Biella esercita le proprie competenze nell'ambito delle procedure in materia di programmazione urbanistica per gli insediamenti commerciali definite dalla normativa regionale in materia, con riferimento ai criteri di cui al successivo comma applicati al fine di perseguire le seguenti finalità:
 - a. promuovere il concorso delle attività commerciali alle politiche di riqualificazione urbana e, più in generale, alle condizioni di vivibilità ed animazione dei tessuti urbani;
 - b. garantire il permanere del commercio di vicinato come essenziale servizio di prossimità nelle aree a bassa densità insediativa, minacciate da rischi di desertificazione commerciale, anche come funzione complementare ai servizi per la fruizione turistica;
 - c. evitare che gli insediamenti commerciali contrastino con le politiche del P.T.P. per la conservazione delle risorse primarie, la qualità del paesaggio, l'organizzazione razionale della mobilità.
2. Fatte salve le determinazioni urbanistiche in essere alla data di entrata in vigore del P.T.P. la localizzazione, da parte dei Comuni, di aree per addensamenti commerciali A5 e localizzazioni commerciali L2 dovrà rispettare i seguenti indirizzi e criteri:
 - a. essere in adiacenza ad aree già edificate;
 - b. non produrre impatti negativi sui tessuti insediativi a prevalente matrice residenziale;
 - c. non sottrarre aree di pregio agricolo e ambientale e in particolare non utilizzare le aree di cui all'art. [2.11](#), comma 1 delle presenti norme e quelle appartenenti alle classi con capacità d'uso di I e II classe individuate nella tavola IGT-A alla scala 1:50.000 ;

- d. non determinare ulteriori interferenze e accessi diretti agli assi viabilistici individuati dal PTP come viabilità primaria di grande comunicazione e di integrazione interurbana ai sensi dell'art. [3.12](#) delle presenti norme ;
 - e. le previsioni localizzative dovranno essere accompagnate da:
 - i. un'analisi dello stato di fatto e di progetto dei carichi veicolari indotti dai nuovi insediamenti previsti, della loro composizione (veicoli leggeri e pesanti), motivazione (acquisto, visita, accesso al luogo di lavoro, approvvigionamento, etc.) e distribuzione temporale (nell'arco della giornata e della settimana) adeguatamente argomentati ed espressi secondo modalità e formati indicati dalla Provincia;
 - ii. una modellazione del traffico effettuata per valutare la sostenibilità dei nuovi flussi generati dagli insediamenti proposti in relazione ai carichi preesistenti e a quelli previsti sul sistema infrastrutturale impattato;
 - iii. una puntuale indicazione della organizzazione prevista per la mobilità e la sosta all'interno dell'area e per la canalizzazione dei flussi verso i punti di intersezione esistenti lungo la viabilità primaria;
3. Al fine di consentire una adeguata valutazione delle condizioni di sostenibilità degli insediamenti commerciali, la Provincia, su istanza del Comune interessato, rende disponibile l'utilizzo dei propri strumenti di modellazione del traffico.

Art. 3.7 - Dotazioni territoriali e standard urbanistici

1. Il P.T.P. individua, per i centri ordinatori e integrativi di primo livello della armatura urbana Provinciale, le popolazioni di riferimento alle quali dovranno essere commisurate le dotazioni territoriali destinate alla realizzazione di servizi di livello sovracomunale connessi alle funzioni della istruzione e della sanità, avendo riguardo ai rispettivi bacini di utenza; tali popolazioni sono:
 - Biella 125.000
 - Cossato 60.000
2. Il P.T.P. individua inoltre, per i centri caratterizzati da rilevanti problemi di uso urbano da parte di popolazione non residente (*city users*), in relazione alle peculiarità ed ai fattori di attrazione in essi presenti, la popolazione aggiuntiva da sommare alla popolazione residente per la determinazione delle dotazioni territoriali da reperire e destinare ai servizi connessi alla sosta e al verde urbano; detta popolazione è così determinata:
 - Biella 15.000
 - Cossato 5.000
3. I P.R.G. dei Comuni interessati dalle previsioni di cui ai commi precedenti assumono esplicitamente tali determinazioni nella dimostrazione della adeguatezza degli standards urbanistici predisposta nell'ambito delle proprie previsioni, fatto comunque salvo il rispetto del dettato di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77⁴⁰ e ss.mm.ii.
4. Eventuali discostamenti dalle indicazioni del P.T.P. possono essere adeguatamente argomentati e motivati in sede di P.R.G. in relazione a specifiche condizioni di assetto e, in particolare, alle diverse localizzazioni delle funzioni interessate all'esterno del territorio comunale, nell'ambito dei poli funzionali individuati dal P.T.P.

5. I Comuni che ospitano Centri Ordinatori e Centri Integrativi di primo e di secondo livello sono tenuti a redigere contestualmente al proprio Piano Regolatore Generale o alla sua variante strutturale, un Piano dei Servizi, che misuri la fattibilità e l'efficacia delle previsioni relative alle dotazioni territoriali di aree pubbliche o di uso pubblico, valutando nell'occasione l'intera gamma dei servizi presenti o ipotizzati, pubblici e privati.
6. Le dotazioni sovracomunali relative alle aree per la fruizione (Parchi territoriali) sono previste dai P.R.G. preferenzialmente entro le aree individuate dal P.T.P. per la realizzazione delle rete ecologica Provinciale; i Piani dei Servizi di cui al precedente comma argomenteranno esplicitamente le scelte operate al riguardo.

Art. 3.8 - Insediamento rurale

1. Il P.T.P. stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, degli ambiti ricompresi nelle aree di prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo e nelle aree interessate dalle colture viticole e risicole di specializzazione (D.O.C. e D.O.P.) individuate nella tavola IGT-A alla scala 1:50.000.
- 1bis. Il P.T.P. promuove l'obiettivo di ripristino e mantenimento del paesaggio agrario a valenza culturale; a tal fine stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. dei territori comunali in cui sono presenti paesaggi agrari a valenza culturale, con riferimento alla tavola IGT-A alla scala 1:50.000, di specificare gli ambiti interessati e di stabilire le opportune forme e misure di compensazione e di perequazione urbanistica da applicare per il raggiungimento dell'obiettivo.
2. I P.R.G. disciplinano le azioni di conservazione, recupero e trasformazione del patrimonio edilizio rurale anche in relazione alla determinazione degli usi ammessi, avendo prioritario riferimento alle seguenti esigenze:
 - a) favorire il consolidamento di assetti produttivi e fondiari improntati a condizioni di efficienza e funzionalità delle aziende agricole limitando l'inserimento di funzioni extragricole nel recupero dei manufatti esistenti, nelle aree di particolare vocazione agraria (I e II classe di capacità d'uso);
 - b) di garantire e promuovere la conservazione dei beni di valore storico-culturale individuati dal P.T.P. e dai P.R.G., in tutte le aree del territorio provinciale;
 - c) di promuovere la utilizzazione del patrimonio edilizio rurale ai fini della fruizione e della valorizzazione ambientale, specialmente nelle aree collinari e montane, con particolare riferimento alle aree interessate dai Progetti di Valorizzazione Ambientale in relazione

alle finalità e con le limitazioni conseguenti agli stessi progetti di valorizzazione.

Art. 3.9 - Infrastrutture per la mobilità

1. Il P.T.P. individua le principali reti per la mobilità ferroviaria, automobilistica ed escursionistica di livello territoriale e ne qualifica le funzioni ed i ruoli in relazione all'assetto territoriale programmato, individuando altresì i progetti di potenziamento o nuovo impianto necessari al completamento delle reti medesime, da sottoporre a verifiche di fattibilità e sostenibilità secondo quanto indicato dalle presenti norme.
2. Quando gli interventi sulle infrastrutture partecipano ad un più generale processo di innovazione territoriale, questi sono ricompresi in specifici Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile ai sensi del successivo articolo [5.3](#).

Art. 3.10 - Rete ferroviaria

1. La rete ferroviaria è costituita da tutti i sedimi in esercizio e non, presenti sul territorio provinciale alla data di adozione del presente Piano; di essi, secondo le indicazioni del P.T.R., il P.T.P. dispone la conservazione all'uso ferroviario; eventuali usi diversi di parti di tracciati sono subordinati ad apposita variante al P.T.P..
2. Per la rete esistente ed i potenziamenti previsti sono disposti rispetti di 30 metri dal binario più esterno secondo quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del D.P.R. 753/80⁴¹.
3. Gli interventi sulla rete ferroviaria individuati dal P.T.P. riguardano:
 - Il potenziamento della linea Biella – Santhià (TO)
(elettrificazione)
 - Il potenziamento della linea Biella – Novara (MI)
(elettrificazione)
 - Integrazione con i nodi del sistema AC/AV
4. I P.R.G. verificano le condizioni di accessibilità e di comfort delle stazioni ferroviarie esistenti ed assicurano previsioni adeguate a consentire di migliorare la gamma dei servizi offerti ed il decoro dell'inserimento delle stazioni nella scena urbana, prestando particolare attenzione alla riqualificazione degli spazi di pertinenza e dei viali di accesso, quando esistenti.

Art. 3.11 - Rete e interconnessioni autostradali

1. Il P.T.P. individua le direttrici di collegamento ai corridoi intermodali di rilievo internazionale, la rete infrastrutturale provinciale di raccordo a tali direttrici e i relativi punti di attestamento, l'asse portante costituito dal corridoio pedemontano di cui si prevede il completamento: in direzione est verso la A26 (Voltri-Sempione) con il tratto Masserano-Romagnano Sesia e in direzione sud-ovest verso la A4 (Torino-Milano) con il collegamento Biella-Santhià.
2. I tracciati segnalati nelle tavole IGT-U e IGT-F alla scala 1:50.000, costituiscono riferimento per la localizzazione delle nuove infrastrutture; la progettazione ne stabilirà i tracciati definitivi, anche con eventuali scostamenti, alla luce delle valutazioni puntuali relative alle analisi di dettaglio.
3. La progettazione delle nuove infrastrutture dovrà specificare le misure di mitigazione ambientale e paesaggistica e di compensazione e gli indicatori di monitoraggio degli effetti prodotti sul contesto ambientale di riferimento dalla realizzazione degli interventi in progetto. Tali indicatori dovranno essere correlati al piano di monitoraggio del P.T.P.
4. In relazione alle possibili interferenze dei tracciati autostradali definitivi sui Siti della Rete Natura 2000 Baraggia di Candelo e Baraggia di Rovasenda, i relativi progetti saranno sottoposti a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009.

Art. 3.12 - Rete stradale

1. Il P.T.P. individua la rete della viabilità primaria, qualificandone i ruoli, in relazione alle caratteristiche della mobilità servita e alle condizioni ambientali del contesto, nelle seguenti categorie:
 - “Strade Blu”: Viabilità di grande comunicazione lungo itinerari interregionali sussidiari e complementari alle connessioni autostradali per collegare i principali centri urbani del Biellese tra di loro e con i principali recapiti esterni in cui occorre garantire la fluidità della circolazione e la separazione delle correnti veicolari.
 - “Strade rosse”: Viabilità primaria di integrazione interurbana da riqualificare e, localmente, completare in modo da integrare il sistema delle valli e della pianura con il corridoio pedemontano ed estendere l’accessibilità territoriale alla rete dei centri integrativi di primo e secondo livello e ai poli funzionali di rilievo territoriale, garantendo la migliore integrazione con i tessuti urbani interessati, anche attraverso politiche di moderazione;
 - “Strade Verdi”: Viabilità di connessione principale del territorio rurale e di servizio alla fruizione turistico ambientale entro le quali si individuano anche funzioni di strada-parco.
2. Il P.T.P. individua inoltre la restante viabilità di interesse provinciale la cui classificazione funzionale ed amministrativa è demandata ad apposito Piano di Settore (Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana formato ai sensi del nuovo codice della strada – P.T.V.E.).
3. La viabilità primaria individuata dal P.T.P., ad eccezione delle “strade verdi”, in pendenza della formazione del P.T.V.E., è classificata come viabilità extraurbana secondaria (Classe C) ai sensi e per gli effetti del nuovo codice della strada.

4. Il P.T.P. individua gli interventi di potenziamento e nuovo impianto di tratti della rete viabilistica primaria e della restante viabilità di interesse Provinciale, attribuendone la verifica di fattibilità e di sostenibilità ad appositi studi, ricompresi nei casi di maggiore complessità ed interferenza con i tessuti urbani nei P.R.U.I.S. formati ai sensi dell' art. 1.13 delle presenti norme.

La Provincia assume come riferimento per l'individuazione degli interventi sulla rete stradale il Programma Triennale dei Lavori Pubblici redatto ai sensi dell'[art. 128 del D.Lgs. 163/2006⁴²](#)

5. I tracciati segnalati nelle tavole IGT-U e IGT-F alla scala 1:50.000, con apposita indicazione relativa ai corridoi entro i quali realizzare l'infrastruttura di nuovo impianto o il potenziamento delle infrastrutture esistenti, sono posti in salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1.14 delle presenti norme.
6. La Provincia, entro 90 giorni dalla approvazione del P.T.P. predispone una specifica direttiva sulla moderazione del traffico e la realizzazione di una rete di mobilità sostenibile, secondo quanto previsto dall' art. [1.14](#), comma 3 delle presenti norme.
7. La progettazione delle nuove infrastrutture dovrà specificare le misure di mitigazione ambientale e paesaggistica e gli indicatori di monitoraggio degli effetti prodotti sul contesto ambientale di riferimento dalla realizzazione degli interventi in progetto. Tali indicatori dovranno essere correlati al piano di monitoraggio del P.T.P..

Art. 3.13 - Rete escursionistica

1. Il P.T.P. individua la rete escursionistica a supporto della fruizione e della valorizzazione dello spazio rurale biellese.
2. I Comuni, in sede di revisione degli strumenti urbanistici, provvedono a verificare e integrare la individuazione operata dal P.T.P. organizzando i nodi di interscambio tra rete viabilistica ordinaria e rete escursionistica con adeguate previsioni di attrezzature di accoglienza e spazi per la sosta.
3. La Provincia, in concorso con le Comunità Montane e Collinari, i Comuni, gli Enti Gestori delle Aree Protette e le Agenzie e i Consorzi di Promozione Turistica, nonché con le espressioni dell'associazionismo naturalistico ed escursionistico, promuove la realizzazione di itinerari di fruizione e la conseguente attrezzatura della rete escursionistica per le diverse modalità della fruizione, individuando le strutture di accoglienza (Ostelli, Rifugi, punti di sosta e bivacco, punti informativi e segnaletici, strutture logistiche), con particolare riferimento alla Grande Traversata del Biellese (G.T.B.) e alla dorsale alpina.

TITOLO IV - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Art. 4.1 Fasce fluviali , aree esondabili e aree a rischio idrogeologico molto elevato (R.M.E.)

1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione cartografica nelle tavole della serie IGT-S in scala 1:25.000 le fasce di tutela fluviale definite dal P.A.I. entro le quali valgono le limitazioni stabilite dallo stesso piano.
2. La Provincia, d'intesa con l'Autorità di Bacino del Po, la Regione Piemonte, e gli enti locali promuove la formazione di studi idraulici e geologici, atti a diffondere puntuali indicazioni circa le limitazioni necessarie alla sicurezza dei luoghi da estendere all'intera rete idrografica provinciale, a partire dai corsi d'acqua di interesse regionale di cui all'art. 20 del P.T.R.⁶.
3. Nelle aree definite come esondabili, identificate topograficamente nella tavola IGT-S in scala 1:25.000, valgono le disposizioni di cui all'art. 9, commi 5, 6 e 6bis delle N.T.A. del P.A.I.⁴³, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 delle stesse e previa sottoscrizione dell'Intesa di cui al successivo comma 7.
4. Nei territori comunali i cui strumenti urbanistici sono stati adeguati al P.A.I. ai sensi di quanto disposto dalle D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001, n. 45-6656 del 15 luglio 2002, n.1-8753 del 10 marzo 2003, n. 2-11830 del 28 luglio 2009, nonché sulla base dei criteri contenuti nella circolare PGR/7 lap/96 e s.m.i., si applicano le norme contenute nei rispettivi P.R.G.

5. Il P.T.P. individua nelle tavole della serie IGT-S+ Strona in scala 1:5.000, per l'asta del torrente Strona dalla diga di Camandona alla confluenza in Cervo, le aree esondabili relative ai tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni, entro le quali valgono le limitazioni stabilite dallo stesso P.A.I..
6. Il P.T.P. individua nelle tavole della serie IGT-S+ Strona alla scala 1:5.000 le aree a rischio molto elevato R.M.E., definite come ZONA 1 e come ZONA I ai sensi e per gli effetti degli artt. 50, commi 1 e 2, e 51, comma 3 del P.A.I.⁴⁴, denominate "R.M.E. di Valle Mosso".
7. Il P.T.P., raggiunta l'Intesa con l'Autorità di Bacino del fiume Po e la Regione Piemonte relativamente alle aree individuate nella tavola della serie IGT-S+ Strona (Ee, Eb, Em, "RME di Valle Mosso"), assume il valore e gli effetti del P.A.I. ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 112/98⁵.
8. La Provincia si impegna, con il contributo della Regione Piemonte e dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, a rendere disponibili le proprie risorse tecniche e strumentali per supportare il monitoraggio delle caratteristiche fisiche e idrologiche degli alvei, finalizzato a fornire gli elementi conoscitivi in grado di rappresentare l'evoluzione morfologica dei corsi d'acqua principali, in termini di erosione, sovralluvionamento e andamento del trasporto solido.
9. Gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e alla mitigazione del rischio idraulico dei corsi d'acqua devono perseguire i seguenti obiettivi:
 - migliorare l'officiosità idraulica del corso d'acqua;
 - garantire il loro corretto inserimento paesaggistico ed ambientale;
 - favorire attraverso l'eliminazione e/o la riduzione di opere interferenti e attraverso allargamenti dell'alveo anche tramite

demolizioni di porzioni di edifici/manufatti presenti, il raggiungimento di una maggiore naturalità del corso d'acqua;

- rispettare gli "Indirizzi tecnici in materia di manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali" approvati dalla Regione con D.G.R. n. 38-8849 del 26.05.2008.

10.I Comuni nei rispettivi strumenti urbanistici possono predisporre meccanismi perequativi e compensativi allo scopo di favorire la realizzazione degli interventi atti a migliorare l'assetto idraulico dei corsi d'acqua prevedendo le seguenti tipologie di azione:

- realizzazione diretta delle opere per la messa in sicurezza del corso d'acqua e mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico;
- demolizione parziale o totale di fabbricati e/o corpi di fabbrica ricadenti nelle aree in dissesto, e loro ricostruzione in aree caratterizzate da condizioni di sicurezza ritenute accettabili;
- dismissione di fabbricati o di porzioni di fabbricati interessati dagli eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni (Ee, Eb ed aree R.M.E.), utilizzati per attività che prevedono la permanenza di persone; la dismissione dei fabbricati o di porzioni di fabbricati potrà essere compensata attraverso:
 - sopraelevazione dei fabbricati stessi a parità di superficie insediata e di sedime occupato dall'edificio, sempre che non si ingenerino altezze fuori scala nei confronti delle emergenze edificate esistenti;
 - riutilizzo di porzioni di fabbricati non interessati da piene con tempi di ritorno di 200 anni.

11. Al fine di consentire gli interventi di cui al comma precedente i Comuni, nell'ambito della redazione dei rispettivi strumenti urbanistici e relativamente ad aree omogenee interessate da eventi con tempi di ritorno di 200 anni o in condizioni di rischio molto elevato, valutano il carico antropico ammissibile relativo all'area omogenea, anche con

riferimento alla DGR n. 2-11830 del 28 luglio 2009 e prevedono strumenti urbanistici esecutivi che:

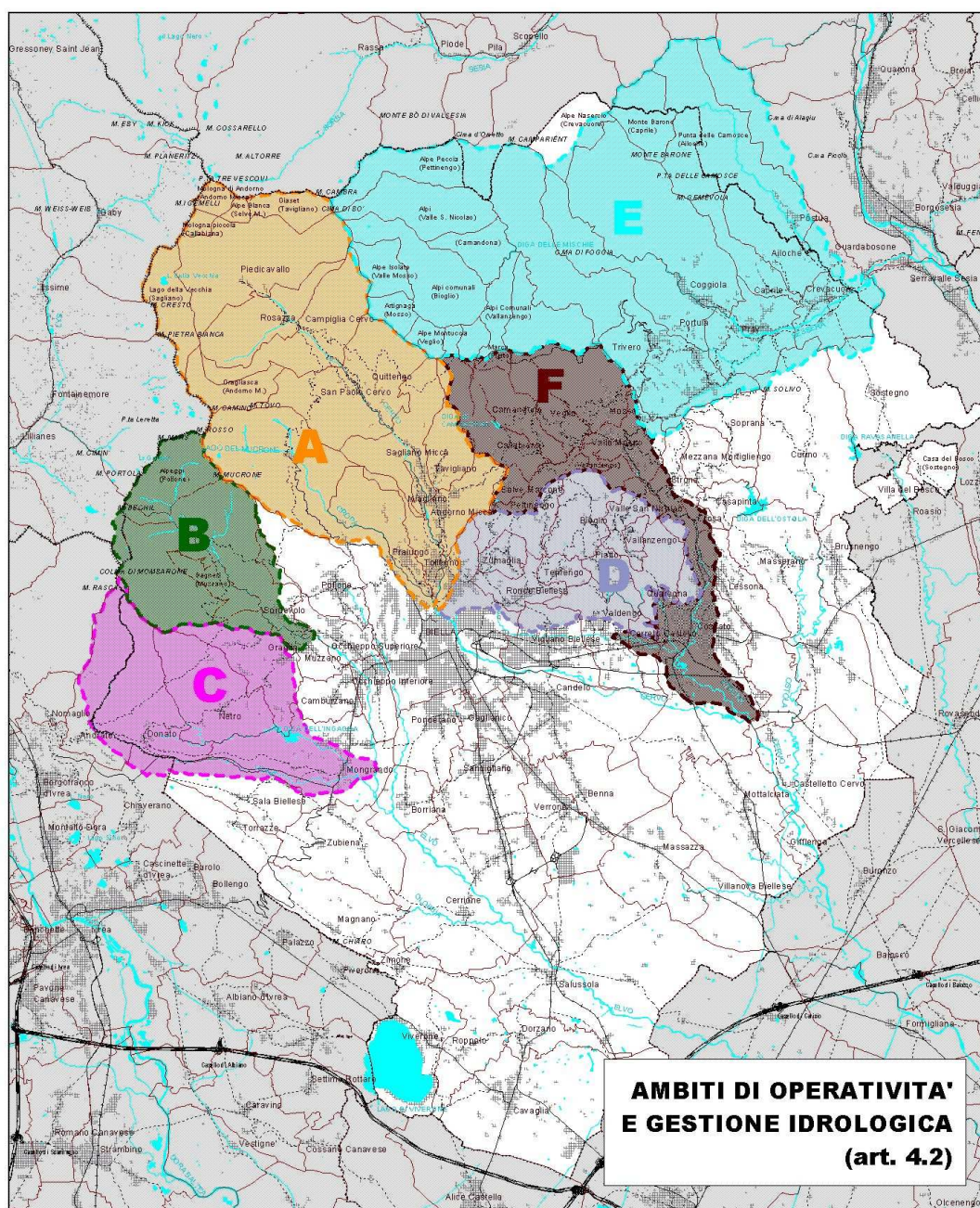
- verificano gli interventi consentiti sui singoli edifici;
- promuovono bilanciamenti del carico antropico nell'ambito delle stesse aree omogenee;
- promuovono azioni di mitigazione del rischio anche attraverso interventi non strutturali (dispositivi di allarme per l'evacuazione dei fabbricati, etc...).

Art. 4.1 bis Assetto idraulico dell'asta del torrente Strona

1. Il P.T.P. propone nei documenti conoscitivi della Matrice Ambientale lo studio denominato “Studio di fattibilità finalizzato alla programmazione degli interventi di messa in sicurezza del T. Strona di Mosso – tratto dalla diga di Camandona alla confluenza in T. Cervo”, quale approfondimento delle conoscenze e definizione degli interventi per la messa in sicurezza del torrente Strona.
2. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti comprese quelle di adeguamento ai sensi dell'art. 18, comma 1 delle N.T.A. del P.A.I.⁴⁵, assumono come riferimento per la predisposizione dei rispettivi “cronoprogrammi” di cui alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 8 maggio 1996, n .7/LAP⁴⁶ e successiva N.T.E., gli interventi indicati nello Studio di fattibilità di cui al comma precedente.
3. I Comuni, a seguito della realizzazione degli interventi inseriti nei cronoprogrammi, dei relativi collaudi e della predisposizione di analisi idrauliche atte a verificare il nuovo assetto idraulico del corso d'acqua, sviluppate per un intorno significativo rispetto all'intervento realizzato, aggiornano il quadro del dissesto, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 2-11830 del 28 luglio 2009.
4. A seguito della conclusione delle procedure di cui al comma precedente la Provincia , d'intesa con la Regione provvede all'aggiornamento del quadro del dissesto riportato nel P.T.P..

Art. 4.2. - Ambiti di operatività e gestione idrologica

1. La Provincia con il presente Piano attraverso l'Archivio Dati Geologici concorre alla individuazione della gerarchia del reticolo idrografico presente nel territorio Provinciale, anche ai fini di quanto disposto agli artt. 59 e 60 della L.R.44/2000⁴⁷.
2. La Provincia, in relazione alla gerarchia di cui al comma precedente, individua con indicazioni riportate nelle tavole della serie IGT-S *ambiti di operatività e gestione idrologica* entro i quali promuove e sostiene la cooperazione di Comuni, Comunità Montane e Collinari, per il controllo della pericolosità di versante e idraulica, e per la gestione del soprassuolo e delle opere idrauliche, anche attraverso la formazione dei programmi pluriennali di intervento e manutenzione, in attuazione degli articoli, dal 13 al 17, delle Norme di attuazione del P.A.I.⁴⁸.
3. Gli ambiti di cui al precedente comma hanno come riferimento ciascuno dei corsi d'acqua principali che connotano la realtà idraulica e la toponomastica Provinciale di cui all' art. 2.3, comma 6 delle presenti norme.
4. I programmi di cui al precedente comma possono assumere la veste di Progetti Integrati per la Sicurezza Territoriale di cui all'art. 1.13 e all'art. 5.4 delle presenti norme.



Ambiti di operatività e gestione
idrologici proposti

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| A Cervo | D Cervo - Strona |
| B Elvo | E Sessera |
| C Viona e Ingagna | F Strona |

Cartografia di base

- | | |
|----------------------|------------------|
| — Autostrade | Urbanizzato |
| — Strade sovcomunalì | Fiumi principali |
| --- Strade comunali | Limiti Comunali |
| — Ferrovie | |

Art. 4.3 -Tutela delle acque sotterranee

1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione cartografica nelle tavole della serie IGT-S in scala 1:25.000 le aree che presentano particolari condizioni di fragilità (vulnerabilità integrata).
2. Per esse stabilisce l'indirizzo di approfondimento conoscitivo, da sviluppare in occasione della formazione degli strumenti urbanistici comunali attraverso la redazione di apposite carte della vulnerabilità della falda che chiariscano la natura e l'intensità degli impatti nonché le modalità per la loro riduzione.
3. La Provincia in particolare promuove l'ammodernamento della rete fognaria e la separazione delle reti miste, con priorità per i Comuni localizzati nelle aree a vulnerabilità alta ad estremamente elevata come individuate nelle tavole della serie IGT-S in scala 1:25.000.

Art. 4.4. - Classificazione dei dissesti di versante

1. La Provincia concorre, con il presente piano e con la propria attività, alle politiche regionali in materia di difesa del suolo, di prevenzione dei dissesti, di riduzione dei rischi e di mitigazione degli effetti.
2. La Provincia individua nel presente P.T.P., con apposita indicazione grafica nelle tavole IGT-S, i dissesti di versante presenti nel territorio provinciale.
3. Per i dissesti individuati il P.T.P. propone la seguente suddivisione di competenze di studio e monitoraggio:
 - a) Sono considerati di interesse regionale e provinciale i movimenti franosi:
 - che possono interessare direttamente le vie di comunicazione di gerarchia superiore (ferrovie, autostrade, rete della viabilità primaria di cui all'art. 3.12, comma 1 delle presenti norme);
 - che per alto livello di rischio (incombenti su centri abitati o strutture di rilevante interesse) richiedono monitoraggio continuo e definizione di vari gradi di allertamento.
 - b) Sono considerati di interesse provinciale i movimenti franosi:
 - interni a microbacini non interamente contenuti in un solo Comune; che per posizione e valutazione della pericolosità (magnitudo e/o probabilità di accadimento), possono interessare direttamente strutture e infrastrutture pubbliche di significato sovracomunale e tratti montani di corsi d'acqua principali.
 - c) I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici e dei relativi studi idrogeologici, provvedono a verificare la classificazione operata dalla Provincia ai sensi dei commi precedenti nonché ad individuare prioritariamente i movimenti

franosì che possono interessare direttamente strutture ed infrastrutture pubbliche di rilievo comunale.

4. I movimenti franosi di interesse provinciale saranno oggetto di uno specifico progetto di carattere organizzativo volto a stabilire con la Regione l'esercizio più efficace delle relative competenze.

Art. 4.5. - Banca dati geologica

1. La Provincia si impegna, con il concorso della Regione e la collaborazione dei Comuni e delle Comunità Montane e Collinari e degli Ordini Professionali, a formare ed a rendere disponibili anche ai fini di cui all'art. 6.2 delle presenti norme, le seguenti banche dati ed elaborazioni:

- a) dissesti di versante noti (recenti e storici) e processi morfologici attivi o attivabili;
- b) dissesti e processi d'alveo;
- c) opere idrauliche longitudinali e trasversali;
- d) aree di esondazione definite per tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni per i torrenti Cervo, Strona e Sessera;
- e) geometrie d'alveo (sezioni e profili topografici) rilevate lungo i torrenti di cui al punto d);
- f) ambiti di gestione e manutenzione del territorio formati ai sensi del precedente art. 4.2;
- g) pozzi freatici di pianura e ricostruzione della superficie della falda freatica;
- h) zonizzazione del territorio della pianura in base al grado di vulnerabilità idrogeologica (vulnerabilità integrata);
- i) individuazione degli elementi di pericolo ai fini della definizione della pericolosità idrogeologica relativamente al territorio di pianura;
- j) reticolo idrografico.

TITOLO V - PROGRAMMAZIONE E SOSTEGNO DELLA PROGETTUALITA' PER L'INNOVAZIONE TERRITORIALE

Art. 5.1 - Banca Progetti e Fondo di Rotazione

1. La Provincia promuove e sostiene la progettualità degli Enti Locali per l'innovazione territoriale in coerenza con le finalità ed i contenuti del P.T.P..
2. A tal fine la Provincia, ricercando la compartecipazione della Regione e di altre Istituzioni ed Enti, sostiene con il proprio concorso finanziario la progettualità degli Enti Locali meritevole di attenzione ed interesse provinciale, attraverso la formazione di bandi volti a individuare e selezionare Progetti Integrati Territoriali di interesse Provinciale, coerenti con le finalità e i contenuti del P.T.P..
3. I sostegno finanziario potrà essere corrisposto nella forma di contributo a fondo perduto o di anticipazione da restituire senza interessi a totale o parziale copertura delle spese tecniche da sostenere per lo sviluppo della progettualità nei diversi stadi, dallo studio di fattibilità alla progettazione definitiva ed esecutiva.
4. Le modalità di tale sostegno, che potrà essere graduato in relazione alla entità e complessità dell'intervento, al livello di definizione progettuale già raggiunto ed alle condizioni organizzative del soggetto proponente, verranno stabilite dalla Provincia mediante apposito regolamento.

Art. 5.2 - Progetti di Valorizzazione Ambientale

1. La Provincia, con riferimento agli ambienti insediativi dell'Articolazione Territoriale del P.T.P., promuove con il concorso degli Enti locali interessati la formazione di Progetti di Valorizzazione ambientale finalizzati:
 - alla valorizzazione del territorio rurale e alla diffusione di occasioni di fruizione sociale dell'ambiente;
 - alla gestione sostenibile delle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, anche attraverso la riqualificazione delle parti compromesse o degradate;
 - alla conservazione degli ecosistemi naturali e degli agroecosistemi e al mantenimento della diversità biologica;
 - al perseguimento di equilibrate relazioni tra bisogni sociali, attività economiche e ambiente, anche attraverso la riscoperta della cultura materiale e delle tradizioni locali e la promozione in circuiti più vasti dei saperi e dei sapori locali.
 - alla sperimentazione, ispirata ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio, di pratiche di costruzione di Progetti di Paesaggio Locali che rendano le popolazioni protagoniste di un processo di riqualificazione del territorio, attraverso il riconoscimento e la condivisione dei valori e la consapevolezza delle dinamiche di modificazione.
2. I PVA individuano gli interventi necessari alla realizzazione delle proprie finalità e ne accompagnano il perfezionamento nella definizione progettuale, valutandone gli elementi di fattibilità economica e finanziaria e di sostenibilità ambientale e sociale.
3. I progetti di Valorizzazione Ambientale inoltre:
 - costituiscono strumenti di attuazione, verifica e approfondimento delle azioni di programmazione definite dalla pianificazione

regionale e provinciale in coerenza con le finalità di tutela dei valori paesistici del territorio;

- assumono la valenza di strumenti dimostrativi e di sperimentazione di azioni di sviluppo del territorio in termini di sostenibilità ambientale e socio-economica;
- favoriscono il coordinamento tra i diversi settori di intervento coinvolti nelle progettazioni territoriali, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche regionali e locali nei diversi settori di intervento;
- individuano le politiche attuative e gestionali delle azioni progettuali, attraverso opportune forme di cooperazione e accordo sociale ed istituzionale.

4. I progetti di Valorizzazione Ambientale conterranno:

- la identificazione delle componenti fisiche e sociali che connotano l'ambiente di riferimento;
- la esplicitazione dei valori ambientali in gioco;
- la considerazione delle culture, delle economie e dei soggetti della manutenzione;
- l'accertamento delle condizioni di specifica fragilità e rischio;
- la valutazione dei caratteri della domanda di fruizione attuale e potenziale e le ipotesi di esercizio dell'offerta dei servizi ambientali.

5. I progetti di Valorizzazione Ambientale costituiscono un essenziale elemento di innovazione della pianificazione dei sistemi locali; a tal fine essi potranno:

- sperimentare soluzioni innovative di problematiche paesistico-ambientali per dare risultati pratici e concreti;
- combinare l'uso di vari tipi di strumenti (tecnici, normativi, economici, informativi), per promuovere l'integrazione dell'ambiente e del paesaggio nelle politiche economiche e sociali degli enti locali;

- sviluppare ed approfondire operativamente i concetti di sostenibilità, introducendo esempi di buone pratiche nell'azione locale di governo del territorio;
 - utilizzare tecniche di facilitazione e di animazione territoriale per la ricerca del consenso sociale, assicurando la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati che ricoprono ruoli chiave per la realizzazione delle azioni progettuali proposte.
6. I progetti di Valorizzazione Ambientale potranno presentare proposte motivate in ordine alla modifica dei perimetri delle aree protette istituite, o contenere proposte di istituzione di nuove aree protette, anche di esclusivo interesse locale .
7. La Provincia promuove la formazione di Progetti di Valorizzazione Ambientale (P.V.A.) su tutto il territorio rurale biellese, a partire da quelli relativi:
- a biotopi e Siti di Importanza Comunitaria e Regionale;
 - alle aree soggette a vincolo di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04²⁰;
 - ai paesaggi fluviali di particolare interesse provinciale;
 - alle aree di contatto con previsioni extraprovinciali di Parchi e Riserve Naturali.
8. Il P.T.P. individua, tenendo conto delle indicazioni del P.T.R., un campo prioritario di Progetti di Valorizzazione Ambientale.

Art. 5.3 - Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione sostenibile

1. La Provincia promuove, con il concorso degli Enti locali interessati, la formazione di progetti di riqualificazione urbana e di infrastrutturazione sostenibile finalizzati:
 - all'adeguamento dei P.R.G. alle previsioni del P.T.P., in forma coordinata;
 - all'innovazione territoriale del sistema insediativo ed infrastrutturale biellese;
 - al coordinamento tra politiche urbanistiche, politiche fiscali e programmazione delle opere pubbliche, anche attraverso la definizione di accordi e misure di perequazione territoriale.
2. I Progetti di riqualificazione urbana e di infrastrutturazione sostenibile interessano in particolare:
 - la realizzazione di nuove connessioni infrastrutturali e il significativo potenziamento e rifunzionalizzazione di quelle esistenti;
 - la riqualificazione urbana lungo i corridoi insediativi-infrastrutturali caratterizzati da conflitti traffico/funzioni locali;
 - l'allestimento di nuovi poli funzionali del sistema insediativo provinciale o la significativa riorganizzazione e potenziamento di quelli esistenti;
 - il recupero e la valorizzazione di sistemi di aree dismesse e/o defunzionalizzate;
 - la valorizzazione di sistemi integrati di beni culturali;
 - la valorizzazione di contesti ambientali di pregio urbani e periurbani.
3. I Progetti individuano il complesso di beni immobili, di infrastrutture e di funzioni interessate dalle proprie previsioni, determinandone:
 - la consistenza fisica e funzionale e gli usi in atto di infrastrutture e insediamenti interessati;

- le trasformazioni programmate e/o ipotizzabili anche secondo scenari alternativi;
 - le tendenze evolutive della domanda di servizi cui le infrastrutture e gli insediamenti programmati debbono dare risposta e gli scenari di evoluzione tecnologica ed organizzativa della offerta;
 - le condizioni di sostenibilità ambientale e sociale degli interventi programmati, le misure di mitigazione e gli indicatori di monitoraggio degli effetti prodotti dalle trasformazioni sul contesto ambientale di riferimento;
 - le condizioni di fattibilità economica e finanziaria degli stessi;
 - le opportunità di valorizzazione determinate dagli interventi programmati in termini di esternalità positiva indotta e gli impatti in termini di esternalità negativa da mitigare e/o compensare;
 - le modalità e le forme istituzionali e organizzative necessarie alla realizzazione delle trasformazioni programmate e alla loro successiva gestione.
4. La Provincia promuove l'inserimento dei Progetti di Riqualificazione Urbana e di Infrastrutturazione Sostenibile all'interno di progetti, programmi di rilievo regionale, nazionale e Comunitario, assicurando il necessario coordinamento e supporto.

Art. 5.4 - Progetti per la Sicurezza Territoriale

1. La Provincia con la cooperazione degli Enti e delle Istituzioni Locali, individua e coordina con prioritario riferimento agli ambiti di cui all'art. 4.2 progetti integrati finalizzati alla sicurezza e alla prevenzione del rischio.
2. I Progetti Integrati per la Sicurezza Territoriale hanno la finalità di:
 - a) ricercare e garantire la coerenza tra interventi di difesa idraulica e incremento della sicurezza nel bacino idrografico di competenza, attraverso la realizzazione di progettazioni unitarie per l'intera asta fluviale;
 - b) coinvolgere i soggetti sociali (volontariato, associazioni dei lavoratori e degli imprenditori) e tecnico - istituzionali;
 - c) attivare e programmare i finanziamenti necessari alla manutenzione del territorio, nonché alla progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche e di difesa, in modo che gli interventi, ancorchè realizzati dai singoli Comuni, siano in accordo con l'esito di simulazioni idrauliche che verifichino gli effetti delle opere di progetto sull'intera asta ed il suo fondovalle, in modo unitario.
3. I Progetti Integrati provvedono alla:
 - a) definizione delle fasce di arrivo del tirante idraulico formato da precipitazioni con Tempo di Ritorno (T.R.) pari a 200 anni, per i corsi d'acqua dotati di fondovalle alluvionale fossile (stabilizzato - colonizzato da vegetazione storica) o occupato da insediamenti, non ancora studiati dall'Autorità di Bacino del Po;
 - b) definizione delle aree di esondabilità ricavate dalle evidenze morfologiche e/o dalle informazioni storiche, lungo i corsi d'acqua dotati di fondovalle interamente in evoluzione o con insediamenti non permanenti;

- c) individuazione delle opere idrauliche e di difesa necessarie al conseguimento di adeguati livelli di sicurezza, valutandone gli effetti con opportune simulazioni estese all'intera asta fluviale ed al suo fondovalle;
 - d) indicazioni e criteri per un adeguato inserimento paesistico e ambientale degli interventi;
 - e) censimento e rilevamento dell'efficienza delle opere idrauliche esistenti lungo le aste principali e gli affluenti laterali.
 - f) pulizia dell'alveo e manutenzione e controllo dello stato della vegetazione arborea per una appropriata distanza dall'alveo;
 - g) riconoscimento dei bacini idrografici tributari caratterizzati da elevata pericolosità diretta ed indiretta che producano rischio immediato (diretto sui bersagli), o parziale (indiretto ma possibile sui bersagli);
 - h) eventuale predisposizione del progetto di manutenzione del soprasuolo, nei bacini tributari dotati di riconosciuta pericolosità;
 - i) promozione di regolamenti di gestione forestale e di polizia rurale e sperimentazione di contratti di manutenzione territoriale con gli operatori agroforestali;
 - j) formazione di programmi di esercitazione e prevenzione del rischio da concordare con le organizzazioni del volontariato della Protezione Civile.
4. I Progetti Integrati provvedono altresì alla definizione delle previsioni insediative corrispondenti ad accertate esigenze di delocalizzazione di attività, determinate da motivi di sicurezza.
5. I Progetti Integrati per la sicurezza ambientale possono assumere anche i contenuti e l'efficacia dei Progetti di Valorizzazione Ambientale.
6. Tali progetti, quando approvati con l'intesa di cui all'art. 7 del D.Lgs. n°112/98⁴⁹, possono avere contenuto ed efficacia di integrazione,

precisazione e variante del P.A.I. ai sensi dell'art. 1, comma 11, delle
Norme di Attuazione del P.A.I.⁵⁰.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.1 – Progetti e Piani di Approfondimento e Ricerche Prioritarie

1. Il P.T.P. individua i Progetti di Valorizzazione Ambientale, la cui attivazione contribuisce prioritariamente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; i Progetti riguardano:
 - 1 - P.V.A. della cornice verde biellese;
 - 2 - P.V.A. dell'Alta Via;
 - 3 - P.V.A. del Parco del Cervo e della Baraggia;
 - 4 - P.V.A. del lago di Viverone;
 - 5 - P.V.A. dell'Alta Valle Elvo;
 - 6 - P.V.A. dell'Alta Val Sessera.

2. Il P.T.P. individua i Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile, la cui attivazione contribuisce prioritariamente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; i Progetti riguardano:
 - 1- P.R.U.I.S. dell'asse urbano Biella-Cossato;
 - 2- P.R.U.I.S. della "Trossi";
 - 3- P.R.U.I.S. del Polo eco-tecnologico di Cavaglià;
 - 4- P.R.U.I.S. delle ferrovie biellesi;
 - 5- P.R.U.I.S. del collegamento Pedemontano;
 - 6- P.R.U.I.S. Biella Città Regionale.
 - 7- P.R.U.I.S. del Ricetto di Candelo.
 - 8- P.R.U.I.S. della Valledora

3. Il P.T.P. individua i Progetti per la Sicurezza Territoriale la cui attivazione contribuisce prioritariamente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; i Progetti riguardano:

1. P.I.S. del Torrente Sessera;
 2. P.I.S. del Torrente Strona;
 3. P.I.S. del Torrente Cervo.
4. Il P.T.P. individua i Piani di Settore, previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, la cui attivazione contribuisce particolarmente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; i Piani di settore prioritari sono:
- 1- Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana (P.T.V.E.) redatto ai sensi del nuovo codice della strada;
 - 2- Piano della Sicurezza Ambientale;
 - 3- Progetto integrato della fruizione e della accoglienza in aree rurali e montane;
 - 4- Piano delle Acque.
5. Il P.T.P. individua le ricerche tematiche e di settore la cui attivazione contribuisce prioritariamente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; le ricerche prioritarie sono:
- 1- Studi per la realizzazione della Carta della Natura e della Rete Ecologica Provinciale;
 - 2- Studi per lo sviluppo dell'Archivio dell'Insediamento Storico;
 - 3- Repertorio delle Aree Industriali e delle Aree Dismesse.
6. Le delimitazioni delle aree di intervento di cui al primo ed al secondo comma, riferite agli ambienti insediativi in cui è articolato il territorio Provinciale, vanno intese come aree di massimo interesse per la redazione dei Progetti, potendo essere comunque modificate e ampliate dai protagonisti locali sino a comprendere l'intero territorio comunale se non già totalmente interessato.
7. Tali aree individuate al primo e secondo comma, per iniziativa dei soggetti locali interessati, potranno essere suddivise in comparti soggetti ad autonoma attuazione.

Art. 6.2 – Sistema Informativo Territoriale e logistica del Piano

1. La Provincia promuove, a partire dal P.T.P., il consolidamento di un Sistema Informativo Territoriale e Ambientale (S.I.T.A.) che raccoglie, organizza e rende accessibili le informazioni relative alla struttura territoriale ed alle sue componenti, assicurando il monitoraggio permanente e favorendo la cooperazione con enti territoriali e istituzioni di ricerca per la implementazione delle informazioni del S.I.T.A., a partire dal momento di formazione dei Piani Regolatori Comunali.
2. La Provincia cura inoltre, anche avvalendosi delle procedure per la gestione del P.T.P., la realizzazione e la manutenzione dell'Osservatorio Urbanistico Provinciale, come strumento di servizio e supporto alla pianificazione urbanistica comunale, ai sensi di quanto previsto all'art. [1.10 bis](#) delle presenti norme, e come momento di verifica e di discussione delle politiche territoriali; l'attività di animazione promossa dall'Osservatorio Urbanistico Provinciale potrà articolarsi per sub-aree con particolare riferimento ai Circondari, alle Comunità Montane e Collinari e ai Sistemi Locali.
3. La Provincia, a supporto della propria attività di orientamento e programmazione, promuove, con il concorso delle Comunità Montane e Collinari e dei Comuni, il consolidamento di una Banca Progetti dei Sistemi Locali biellesi attraverso la quale rendere visibile e migliorare l'efficienza della progettualità presente nel territorio Provinciale anche in rapporto alle opportunità di finanziamento della programmazione regionale, nazionale e Comunitaria.
4. La Provincia assicura la partecipazione e il coinvolgimento delle rappresentanze sociali di interessi diffusi al funzionamento della Banca Progetti.

5. Anche al fine di consentire le operazioni di cui all'art. [3.2](#), i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia le varianti generali e parziali dei propri P.R.G. in formato digitale, con i contenuti informativi indicati in apposita direttiva emanata dalla Provincia ai sensi dell'art. [1.12](#), comma 4 delle presenti norme.
6. La Provincia promuove la formazione di strutture tecniche consortili (o di reti di cooperazione tecnica locale), concorrendo alla definizione e progettazione dei relativi aspetti tecnologici, organizzativi e formativi, favorendo in generale il potenziamento e la modernizzazione delle reti di cooperazione istituzionale.

Art. 6.3 – Procedure di Consultazione e Ascolto Sociale

1. Per assicurare la partecipazione dei Comuni e delle Comunità Montane e Collinari al processo di pianificazione la Provincia indice Conferenze di Pianificazione.
2. Le Conferenze di Pianificazione sono di norma articolate sulla base dei Sistemi Locali individuati dal P.T.P. come ambiti di riferimento per la programmazione e il bilancio delle politiche territoriali.

NOTE AI RIFERIMENTI NORMATIVI:

¹ D. Lgs. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Art. 19

Funzioni

1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse Provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio Provinciale nei seguenti settori:
 - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
 - b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
 - c) valorizzazione dei beni culturali;
 - d) viabilità e trasporti;
 - e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
 - f) caccia e pesca nelle acque interne;
 - g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello Provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
 - h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse Provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

Art. 20

Compiti di programmazione

1. La Provincia:
 - a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
 - b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
 - c) formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.
2. La Provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
 - a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
 - b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di Comunicazione;
 - c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
 - d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

-
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei Comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
 5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
 6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

² **L.R. 56/1977 "Tutela ed uso del suolo"**

Art. 9 ter.

Concorso dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione dei Piani Territoriali di competenza Provinciale e metropolitana

1. La Provincia e la Città Metropolitana, rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane interessati nell'ambito dell'elaborazione del Piano Territoriale Provinciale, del Piano Territoriale Metropolitano, dei Progetti Territoriali Operativi e dei Piani Paesistici di loro competenza od a loro affidati.
2. Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, le Province e la Città Metropolitana, in sede di elaborazione dei Piani:
 - a) attivano periodiche riunioni di Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane;
 - b) raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali esistenti, o in itinere, anche al fine di realizzare una eventuale mosaicatura di sintesi degli stessi;
 - c) prendono atto, laddove esistenti, delle indicazioni urbanistiche contenute nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità Montane.
3. Le Province e la Città Metropolitana predispongono obbligatoriamente, con atto consiliare, un regolamento relativo allo svolgimento delle riunioni di cui al punto a) del comma 2.
4. La Giunta Provinciale e la Giunta Metropolitana, nel predisporre il Piano, tengono conto delle risultanze emerse dalle azioni di cui al comma 2.
5. Dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunità Montane i Consigli Provinciali ed il Consiglio Metropolitano devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli Piani Territoriali.

³ **L.R. 56/1977 "Tutela ed uso del suolo"**

Art. 5

Contenuti del Piano Territoriale

1. Il Piano Territoriale Regionale, in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti di programmazione regionale, laddove questi ultimi siano vigenti, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici comunque formulati dal Consiglio Regionale aventi rilevanza territoriale.
2. Il Piano Territoriale Provinciale ed il Piano Territoriale Metropolitano, in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano

necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.

3. Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale:

- a) può definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;
- b) fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;
- c) fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

4. A tale scopo, e secondo le modalità di cui al comma 3, il Piano Territoriale definisce:

- a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;
- b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
- c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale; con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;
- d) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
- e) i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano Territoriale sono subordinate alla formazione di Progetto Territoriale Operativo, individuandone anche l'area relativa.

5. Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definisce le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela ed uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.

6. Il Piano Territoriale costituisce quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.

Art. 6

Elaborati del Piano Territoriale

Il Piano Territoriale è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) la Relazione che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'articolo 5 della presente legge, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano;
- 2) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, e comunque non inferiore a 1:250.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui al quarto comma dell'articolo 5;
- 3) le Norme di attuazione, contenenti anche i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

-
- 4) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto.

Art. 7*Formazione e approvazione dei Piani Territoriali*

1. La Giunta Regionale, sentite le Province e la Città Metropolitana, adotta il Piano Territoriale Regionale e lo trasmette alle Province ed alla Città Metropolitana. Entro i successivi quarantacinque giorni, le Province e la Città Metropolitana esprimono con deliberazione consiliare, e trasmettono alla Regione, il loro parere; contestualmente alla trasmissione alle Province ed alla Città Metropolitana, viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni. Decorso i termini predetti, la Giunta Regionale, esaminati i pareri e le osservazioni ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni al riguardo e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi; conseguentemente il Piano è sottoposto al Consiglio Regionale per l'approvazione.

2. La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, con il concorso dei Comuni attuato secondo le modalità dell'articolo 9 ter, il Piano Territoriale Provinciale o il Piano Territoriale Metropolitano che viene trasmesso alle Comunità Montane ed ai Comuni interessati. Entro sessanta giorni dalla ricezione, le Comunità Montane ed i Comuni esprimono con deliberazione consiliare il loro parere e lo trasmettono alla Provincia od alla Città Metropolitana. Della redazione del Piano viene altresì data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni, eventuali motivate osservazioni. Decorso i termini predetti, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana, esaminati i pareri e le osservazioni ed assunte le determinazioni al riguardo predispone, con provvedimento motivato, gli elaborati definitivi e li invia al Consiglio Provinciale o al Consiglio Metropolitano per l'adozione. Il Piano adottato è inviato, corredato dai pareri espressi dagli Enti locali, alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale entro novanta giorni, e previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, predispone una relazione sulla conformità del Piano al Piano Territoriale Regionale o, se non ancora approvato, con gli indirizzi di pianificazione regionale, generali o settoriali, già operanti ed esprime, con atto deliberativo, una propria proposta al Consiglio Regionale il quale, entro i successivi novanta giorni dall'invio, approva il Piano.

Art. 8*Efficacia dei Piani Territoriali*

1. I Piani Territoriali sono pubblicati, a seguito della loro approvazione, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.
2. Dalla data di adozione dei Piani Territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta Regionale nell'atto di adozione.
3. Ove i Piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale, o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del titolo III.

4. I Piani Territoriali possono contenere disposizioni cogenti per i Piani Regolatori Generali, nonché disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e disposizioni predette deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del Piano.

5. Nelle aree normate dai Piani Paesistici, redatti ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, e nelle aree protette normate dai Piani di area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, a partire dalla data della loro adozione, è fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai Piani stessi come immediatamente prevalenti.

6. I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici approvati costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano Territoriale Regionale e ai relativi Piani Territoriali Provinciali o Piano Territoriale Metropolitano.

⁴ **D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"**

Art. 3

Autonomia dei Comuni e delle province

1. Le Comunità locali, ordinate in Comuni e province, sono autonome.
2. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La Provincia, ente locale intermedio tra Comune e regione, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I Comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I Comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4

Sistema regionale delle autonomie locali

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i Comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del Comune e della Provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e Provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni alle province e alle Comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei Comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5*Programmazione regionale e locale*

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei Comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

Art. 20*Compiti di programmazione*

1. La Provincia:
 - a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
 - b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
 - c) formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.
2. La Provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
 - a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
 - b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di Comunicazione;
 - c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
 - d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei Comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in

ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

⁵ **D. Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"**

Art. 57

Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo.

⁶ **Piano Territoriale Regionale "Norme Tecniche di attuazione"(giugno 1997)**

Articolo 7. SISTEMA DELLE EMERGENZE PAESISTICHE

1. Le emergenze paesistiche comprendono le principali quinte collinari o montane nonché i sistemi delle piattaforme e dei crinali a forte energia di rilievo e con peculiari valenze ambientali.

2. Le relative condizioni di ambiente sono caratterizzate: dai paesaggi geomorfologici dei tavolati d'alta quota e del glacialismo alpino; dai crinali e dai versanti con forte dominanza naturale, dalle fasce di innevamento prolungato e da ampie superfici boscate a media quota.

3. Nei beni come sopra definiti rientra anche buona parte di quelli elencati al comma 5 dell'art. 82 del DPR 616/77, come modificato dall'art. 1 della legge 431/85 e in particolare le montagne della catena alpina per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare e le zone della catena appenninica eccedenti i 1.200 metri sul livello del mare.

4. Le predette aree sono sottoposte a un regime di tutela paesistica, con adozione di piani paesistici o di piani territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, ai sensi degli artt. 1 bis legge 431/85 e 4 Lr 20/89, anche per parti, riferiti a sistemi vallivi o insiemi montani omogenei.

5. Prescrizioni immediatamente vincolanti.

5.1 Nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella cartografia del PTR o dei Piani Provinciali, per le loro caratteristiche paesaggistiche non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all'interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall'articolo 17, comma 7, Lr 56/77).

5.2 Fino all'adozione dei piani di cui al punto 4, gli interventi nelle aree corrispondenti alle emergenze paesistiche sono soggetti al regime di cui all'art. 1 della legge 431/85 e di cui alla legge 1497/39. Per essi sono consentiti senza autorizzazione i soli interventi individuati dall'art. 12 della Lr 20/89. Gli altri interventi e opere possono essere effettuati soltanto previa autorizzazione della Giunta Regionale o dei Comuni destinatari di subdelega regionale ai sensi degli articoli 10, 13 e 13 bis della Lr 20/89.

6. L'approvazione di varianti generali e di varianti strutturali (articolo 17, comma 4, Lr 56/77) è subordinata al rispetto degli adempimenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

7. Prescrizioni che esigono attuazione.

7.1. Gli strumenti di pianificazione dovranno:

- predisporre misure di salvaguardia assoluta per le aree poste al di sopra del limite storico dell'insediamento umano e per quelle caratterizzate da particolare pregio paesistico-ambientale (individuate mediante puntuale previsione cartografica o ricomprese in determinate tipologie naturali);
- definire le caratteristiche qualitative e quantitative delle strutture e delle funzioni ammissibili nelle aree caratterizzate da limitate possibilità insediative (strutture per l'alpeggio, per gli sport invernali, per il turismo escursionistico, per la ricerca scientifica, per l'accesso e la sosta di mezzi etc.);
- individuare la localizzazione delle possibili attrezzature tecnologiche di interesse pubblico e definirne le caratteristiche di compatibilità paesistico-ambientale.

7.2. I beni definiti ai commi 1 e 2, non rientranti in quelli elencati al comma 5 dell'art. 82 del DPR 616/77, come modificato dall'art. 1 della legge 431/85, sono individuati dalle Province all'interno dei propri strumenti di pianificazione. Per detti beni le Province possono redigere specifici piani in sintonia con quanto indicato al precedente comma 4.

Articolo 8. SISTEMA DEL VERDE

1. Il sistema del verde comprende le aree connotate dalla presenza di boschi con grado di copertura prevalentemente denso (superiore al 50%), quali fustaie, cedui di latifoglie varie, fustaie di conifere.

2. Dette aree si caratterizzano per la rilevante qualità paesistica e ambientale, nonché per l'elevata accessibilità dal bacino di utenza pedemontano e vallivo.

3. Salva in ogni caso la disciplina di cui alla legge 431/85, per tali beni debbono essere perseguiti obiettivi di tutela e valorizzazione quale contesto ambientale pregiato del sistema insediativo regionale.

4. In ragione della notevole diversità delle condizioni locali, si prevede per detti beni un sistema articolato di prescrizioni, direttive e indirizzi da parte degli strumenti di pianificazione infraregionali.

5. Prescrizioni immediatamente vincolanti.

5.1. Nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella cartografia del PTR o dei Piani Provinciali, non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all'interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall'articolo 17, comma 7, Lr 56/77).

5.2. Interventi volti a modificare l'assetto e/o la copertura arborea dei territori di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono assoggettati, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, dello stesso provvedimento, alla preventiva autorizzazione della Regione o di enti da questa delegati.

6. Prescrizioni che esigono attuazione.

I piani territoriali delle Province dovranno individuare le zone da sottoporre a tutela, anche differenziata, individuando i relativi strumenti di pianificazione e di attuazione degli interventi (piani paesistici, Pto, strumenti urbanistici comunali).

Essi dovranno anche contenere indicazioni per i Piani Regolatori Generali in ordine a criteri e standard per la realizzazione di aree attrezzate per attività del tempo libero e, in genere, per attività turistico-ricreative; nonché per la regolamentazione degli accessi ai beni in questione, la costruzione delle infrastrutture, l'uso di mezzi motorizzati etc.

7. Direttive e indirizzi.

7.1. In linea generale, nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia, le opere e gli interventi ammissibili debbono essere orientati a migliorare la qualità dell'ambiente interessato: a tal fine, i piani territoriali provinciali, oltre a definire il quadro degli interventi di competenza della Provincia dettano direttive o indirizzi volti all'incentivazione delle attività di protezione, conservazione, incremento, riqualificazione della superficie boscata.

Articolo 9. AREE PROTETTE NAZIONALI

1. Le aree protette di rilevanza sovraregionale corrispondono alle zone di eccezionale interesse naturalistico-ambientale, comprese in parchi nazionali ed in riserve naturali statali.
2. Tali aree sono soggette alla disciplina di cui alla legge 394/91, alle disposizioni del provvedimento istitutivo ed al regime dei piani delle aree protette.
3. Ai sensi dell'art. 12 della legge 394/91, le previsioni del piano del parco sono immediatamente precettive e prevalenti su quelle degli strumenti territoriali, urbanistici e paesistici ad ogni livello.
4. Indirizzi.

I Piani territoriali provinciali possono individuare ambiti esterni alle aree protette nazionali con funzioni raccordate alle attività istituzionali del Parco, ove insediare attività di servizio integrative al parco e culturalmente compatibili con lo stesso, e dettare i relativi indirizzi ai comuni ed alle comunità montane.

Articolo 10. AREE PROTETTE REGIONALI

1. L'insieme delle aree protette regionali è costituito dalle zone di rilevante interesse ambientale istituite a parco o a riserva naturale con leggi regionali.
2. Il piano regionale delle aree protette, secondo il disposto della Lr 36/92 costituisce parte integrante del piano territoriale regionale. Esso dovrà verificare e completare l'insieme delle aree protette istituite dalla Regione al fine di pervenire alla configurazione di un sistema integrato delle aree protette. Le aree in esso ricomprese sono soggette alla disciplina statale e regionale, che si attua attraverso gli specifici piani di parco, che hanno valore di piani paesistici ed urbanistici, sostituendo, all'interno dei perimetri già definiti, gli strumenti di pianificazione di qualsiasi livello.
3. Nelle aree incluse nel piano regionale delle aree protette gli interventi di trasformazione sono assoggettati alla preventiva autorizzazione della Regione, di enti da questa delegati o degli enti di gestione delle aree protette.

Articolo 11. AREE CON STRUTTURE COLTURALI DI FORTE DOMINANZA PAESISTICA

1. Tali aree comprendono gli ambiti montani, collinari e di pianura significativamente interessati da testimonianze di un'attività agricola ad alta valenza paesistico-ambientale; vi rientrano gli insiemi di vigneti specializzati, caratterizzanti il paesaggio collinare per le tipologie di impianto e per le strutture di servizio e di arredo, le risaie e le altre coltivazioni specializzate di pianura.
2. La politica di settore della Regione deve mirare a salvaguardare e valorizzare tali strutture agricole specializzate, anche in osservanza alle direttive comunitarie. Le implicazioni territoriali di tale politica debbono pertanto conformarsi alle prescrizioni ed indicazioni seguenti.
3. Prescrizioni che esigono attuazione.

Nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella cartografia del PTR o dei Piani Provinciali, non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all'interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall'articolo 17, comma 7, Lr 56/77).

I piani regolatori generali comunali e relative varianti strutturali debbono delimitare, all'interno delle zone a destinazione agricola, le aree destinate a colture specializzate, tenuto conto anche della eventuale regolamentazione vigente.

I piani stessi debbono altresì stabilire le condizioni e i limiti entro i quali nelle aree suddette sono consentiti i mutamenti culturali e le eventuali edificazioni al servizio dell'agricoltura. L'approvazione di varianti generali e di varianti strutturali (articolo 17, comma 4, Lr 56/77) è subordinata al rispetto degli adempimenti di cui al presente comma.

4. Direttive.

Gli strumenti di pianificazione locale debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex articolo 25 Lr 56/77.

5. Indirizzi.

In coerenza con quanto specificato al comma precedente, ulteriori e più puntuali prescrizioni, finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione degli ambiti culturali specializzati, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo paesistico-ambientale, potranno essere dettate in sede di pianificazione provinciale e locale.

Articolo 12. AREE AD ELEVATA QUALITÀ PAESISTICO AMBIENTALE

1. Le aree ad elevate qualità ambientale corrispondono a fasce ed insiemi geomorfologici di rilevante significato naturalistico e storico-culturale.

Esse comprendono:

- a) beni rientranti nelle categorie indicate nell'art. 82, comma 5 del DPR 616/77 aggiunto dall'art. 1 della legge 431/85;
- b) beni e le località inclusi negli elenchi di cui all'art. 1, nn. 3) e 4) della legge 29.6.1939 n. 1497, integrati ai sensi dell'art. 9 della Lr 56/77;
- c) i beni oggetto di specifica individuazione con i decreti ministeriali previsti dall'art. 2 DM 24 settembre 1984 (c.d. Galassini), "recuperati" dall'art. 1 quinquies della legge 431/85.

2. In conformità all'art. 1 bis della legge 431/85 e all'art. 4 della Lr 20/89, le aree a elevata qualità paesistico-ambientale sono sottoposte a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale mediante adozione di piani paesistici o di piani territoriali con valenza paesistica da parte della Regione e delle Province interessate.

Detti piani, in conformità all'art. 8 quinquies della Lr 56/77 sono adottati dalla Regione per le aree dichiarate di interesse regionale; per le altre aree, sono adottati dalla Provincia interessata. Nel caso l'area interessata riguardi territori di più Province queste promuoveranno, ai fini della redazione dei piani, appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90.

Le aree soggette a detti piani sono le seguenti:

Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale:

1. zona del lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea;
2. territorio dell'Alta Val Sessera;
3. zona dell'Alta Valle di Sizzano;
4. territorio di monte Tovo e di Alpe Noveis;
5. aree della Baraggia vercellese;
6. zona delle Langhe;
7. Langhe (Sud ed Est del Tanaro fino al confine ex comprensorio di Alba/Bra);
8. Valle Vigizzo e Valle Loana;
9. Val Soana e Ceresole Reale;
10. Val Germanasca (Prati);
11. zona in Alta Val Sesia e Valli Lateralis;
12. territorio della Baraggia di Candelo;
13. zona dei vigneti di Carema;
14. zona della Collina di Torino;
15. zona del Mottarone e Alpe Vidabbia;

Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di competenza provinciale:

16. zona del Lago della Vecchia e dell'Alta Valle del Cervo;
17. zona dei Boschi di Valmanera;
18. zona della Strada dei Vini del Monferrato;
19. territorio dell'Alto Monferrato Ovadese e dei Boschi di Tramontana;
20. alte Valli Borbera e Curone;
21. zona del Massiccio del monte Bracco;
22. zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita;
23. zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentera;
24. zona del gruppo del Marguareis;
25. zona della Val Grande e Val Pogallo;
26. territorio dell'Alta Valle Valstrona;
27. territorio della Valle Isorno e dell'Alpe Agarina;
28. territorio di Alpe Vova, Salecchio e Altillone;
29. zona di Alpe Lusentino, Moncucco e monte Calvario;
30. territorio delle Alte Valli di Lanzo;
31. zona di Pian Cervetto;
32. zona circostante il lago di Candia;
33. zona della Morena di Mazzè;
34. zona intermorenica Aviglianese;
35. alta Valle Stura di Demonte;
36. Ormea, fino a tutto il bacino del torrente Negrone (confini con Liguria/Nava);
37. alta Val Pellice (Torrente Pellice);
38. area storico-agricola del basso novarese;

Piani Paesistici di competenza regionale:

39. area della tenuta ex Reale del centro storico di Pollenzo;
40. territorio delle Rocche dei Roeri Cuneesi;
41. zona delle Cascine ex Savoia del parco del castello di Racconigi;
42. zona della Valle Anzasca;
43. zona del lago d'Orta;
44. castello e aree dei Giardini Reali nei comuni di Venaria e Druento;
45. zona della collina di Rivoli;
46. zona del Sestriere;
47. territori di Novalesa e Moncenisio;
48. territorio della valle Argentera;
49. territorio dei Bosco della Partecipanza e Lucedio;
50. zona di monte Fenera;
51. territorio dei Roeri Astigiani;
52. territorio della conca di Vezzolano;

Piani Paesistici di competenza provinciale:

53. zona di monte Moro;
54. zona del Monte Orsaro;
55. zona dei boschi di Piancastagna e dell'Alta Valle Orba;
56. valle Bormida di Spigno;
57. zona di Colle di Casotto e di Alpe di Perabruna;
58. Parco fluviale di Cuneo;
59. zona della collina di Pinerolo;
60. collina del medio novarese.

3. Prescrizioni immediatamente vincolanti.

I beni indicati sub a) e sub b) del comma 1 del presente articolo sono soggetti rispettivamente al regime di cui all'art. 1 della legge 431/85 e di cui alla legge 1497/39. Per essi sono consentiti, senza autorizzazione i soli interventi individuati dall'articolo 12 della Lr 20/89.

Gli altri interventi ed opere possono essere effettuati soltanto previa autorizzazione della Giunta Regionale su parere del Settore competente in materia e dei Comuni destinatari di subdelega regionale, ai sensi degli artt. 10, 13 e 13 bis della Lr 20/89.

4. Prescrizioni che esigono attuazione.

4.1 I Piani territoriali provinciali possono integrare gli elenchi di cui al presente articolo; tale integrazione può comportare, qualora approvata, la modifica degli elenchi, di cui al comma 2, anche rispetto alla collocazione delle aree con riferimento ai piani da redigere ed ai soggetti competenti.

4.2 Nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella cartografia del PTR o dei Piani Provinciali, non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all'interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall'articolo 17, comma 7, Lr 56/77).

I Piani regolatori generali e relative varianti strutturali devono adeguarsi alle norme rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei beni sopra indicati, specificamente individuati nelle cartografie di piano contenute nei Piani paesistici e nei Piani territoriali con valenza paesistico-ambientale. L'approvazione di varianti generali o di varianti strutturali (articolo 17, comma 4, Lr. 56/77) è subordinata al rispetto degli adempimenti di cui al presente comma.

5. Direttive ed indirizzi.

I Piani paesistici e i Piani territoriali con valenza paesistico-ambientale possono inoltre contenere direttive e indirizzi, anche di carattere generale, rivolti ai pianificatori locali.

Tali indirizzi costituiscono criteri di orientamento per l'esercizio delle funzioni subdelegate ai Comuni ai sensi dell'art. 5 della Lr 20/89.

Articolo 13. SISTEMA DEI SUOLI A ECCELLENTE PRODUTTIVITÀ

1. Tali aree comprendono le fasce di pianura caratterizzate da elevata fertilità e da notevole capacità d'uso agricolo.

2. Direttive.

Le politiche territoriali regionali e locali debbono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli.

Conseguentemente, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica possono prevedere destinazioni diverse da quella agricola solo con adeguata motivazione.

3. Indirizzi.

I piani territoriali provinciali e i piani regolatori generali possono prevedere particolari misure di tutela per le zone che presentino elementi di interesse storico-culturale, in relazione ai connotati paesaggistici, in particolare lungo i corsi e gli specchi d'acqua, anche ai fini di una fruizione culturale e turistica.

Gli stessi strumenti potranno altresì prevedere misure di incentivazione e ulteriori prescrizioni a sostegno delle esigenze produttive, sulla base delle normative comunitarie e delle politiche regionali di settore.

Articolo 14. SISTEMA DEI SUOLI A BUONA PRODUTTIVITÀ

1. Tali aree comprendono suoli di buona e media fertilità, con un più limitato valore agronomico.

2. In tali aree, così come individuate nella cartografia degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, la previsione di nuove urbanizzazioni di tipo residenziale, terziario e produttivo, è limitata agli interventi di "ricucitura" dei tessuti insediativi o comunque in rigorosa continuità con gli ambiti già edificati.

Articolo 16. CENTRI STORICI

1. I centri storici costituiscono le componenti primarie della qualità urbana del sistema insediativo, la cui consistenza e qualità connota il territorio regionale anche sotto il profilo ambientale.

2. Essi si distinguono in quattro categorie:

A) Centri storici di grande rilevanza regionale.

Questi centri sono caratterizzati da grande complessità urbanistica e da forte centralità sul territorio regionale; essi sono i più interessati dall'attuale processo di deurbanizzazione e deindustrializzazione rilevato a livello regionale.

I centri di tale categoria sono compresi nell'elenco in calce al presente articolo, parte A.

B) Centri storici di notevole rilevanza regionale.

Questi centri sono caratterizzati da notevole centralità rispetto al territorio regionale e da una consistente antica centralità rispetto al proprio territorio storico.

I processi di sviluppo urbanistico per essi prevedibili, conseguenti all'incremento delle residenze e delle attività, impongono particolare attenzione per evitare il rischio di trasformazioni non compatibili con la loro struttura storica, architettonica e ambientale.

I centri di tale categoria sono compresi nell'elenco in calce al presente articolo, parte B.

C) Centri storici di media rilevanza regionale.

Questi centri sono caratterizzati da relativa centralità sul territorio, storica e attuale, e presentano una specifica identità culturale, architettonica e urbanistica.

I centri di tale categoria sono compresi nell'elenco in calce al presente articolo, parte C.

D) Centri storici minori, di rilevanza subregionale.

Questi centri costituiscono parte integrante del tessuto storico-insediativo della Regione; se ne demanda l'individuazione ai soggetti della pianificazione subregionale, cui viene altresì attribuita la relativa tutela e gestione.

3. Prescrizioni immediatamente vincolanti.

Gli edifici e i beni di interesse storico, artistico, culturale, compresi negli elenchi di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089 e 29.6.1939 n. 1497 e quelli individuati negli strumenti urbanistici come beni ambientali e culturali da salvaguardare, sono soggetti ai vincoli, alle procedure, alle prescrizioni rispettivamente per essi previsti, nonché alla disciplina di cui all'art. 24 della Lr 56/77.

4. Prescrizioni che esigono attuazione.

4.1. I piani regolatori generali dei Comuni piemontesi individuano i beni culturali ed ambientali da salvaguardare e dettano le relative prescrizioni di tutela, in conformità dell'art. 24 della Lr 56/77.

4.2. I piani regolatori generali dei Comuni piemontesi debbono considerare quali agglomerati di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, da sottoporre alla tutela prevista per i beni ambientali e culturali da salvaguardare, i seguenti:

- a) strutture urbane nelle quali la maggioranza degli isolati sia costituita da edifici costruiti in epoca anteriore al 1860;
- b) strutture urbane racchiuse da antiche mura, in tutto o in parte conservate;
- c) strutture urbane realizzate anche dopo il 1860, che nel loro complesso costituiscano documenti di edilizia altamente qualificata.

4.3. I Piani territoriali provinciali possono integrare l'elenco e dettare ulteriori prescrizioni per i piani regolatori generali.

4.4. La Regione, nel formulare programmi e progetti di intervento o di spesa per la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, può dettare ulteriori prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici locali.

5. Direttive e indirizzi.

5.1. Gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale potranno contenere direttive e indirizzi per i piani regolatori generali, finalizzate a specifiche esigenze di tutela e di governo dei processi di riorganizzazione del territorio.

5.2. Gli stessi strumenti potranno individuare ulteriori livelli di classificazione di beni ritenuti significativi per la caratterizzazione ambientale e culturale del territorio e indicare possibili misure di tutela e di valorizzazione.

Centri Storici di grande rilevanza regionale (A)

Alba
Alessandria
Asti
Biella
Casale
Cuneo
Ivrea
Novara
Torino
Vercelli

Centri Storici di notevole rilevanza regionale (B)

Acqui
Arona
Arquata Scrivia
Borgomanero
Borgosesia
Bra
Canale
Carignano
Carmagnola
Carrù
Ceva
Cherasco
Chieri
Chivasso
Ciriè
Crescentino
Domodossola
Dronero
Fossano
Gattinara
Gavi
Gravellona Toce
Mondovì
Nizza Monferrato
Novi Ligure
Orta

Ovada
Pinerolo
Rivoli
Saluzzo
Santhià
Savigliano
Serravalle Scrivia
Susa
Torre Pellice
Tortona
Trino
Valenza
Varallo Sesia
Verbania (Intra-Pallanza)
Villanova d'Asti

Centri Storici di media rilevanza regionale (C)

Acceglio	Fenestrelle	Montanaro
Agliano	Fobello	Caraglio
Agliè	Fogizzo	Caramagna
Airasca	Fontaneto Po	Carpignano Sesia
Ala di Stura	Formazza	Caselle Torinese
Alagna	Frabosa Soprana	Cassine
Alice Castello	Frabosa Sottana	Castagnole Lanze
Alpignano	Frassineto Po	Casteldelfino
Ameno	Frossasco	Castellamonte
Andorno Micca	Galliate	Castellazzo Bormida
Armeno	Garessio	Castelletto d'Orba
Asigliano	Gassino	Castelletto Ticino
Avigliana	Ghemme	Castelmagno
Balmuccia	Giaveno	Castelnuovo Belbo
Bardonecchia	Govone	Castelnuovo Bormida
Barge	Gozzano	Castelnuovo Scrivia
Bassignana	Grignasco	Castiglione Torinese
Baveno	Grinzane Cavour	Cavaglià
Beinasco	Groscavallo	Cavallerleone
Belgirate	Grugliasco	Cavallermaggiore
Bellinzago	Guarene	Cavour
Benevagienna	Lagnasco	Ceppo Morelli
Bioglio	Lanzo Torinese	Cesana
Bistagno	Leinì	Chiusa Pesio
Bognanco	Lesegno	Cigliano
Borgo d'Ale	Limone Piemonte	Coazze
Borgo San Dalmazzo	Livorno Ferraris	Coggiola
Borgo Vercelli	Lombardore	Collegno
Borgofranco d'Ivrea	Lu	Cortemilia
Borgone di Susa	Luserna San Giovanni	Cossato
Boscomarengo	Macugnaga	Costigliole d'Asti
Bossea	Maggiora	Costigliole Saluzzo
Bossolasco	Magliano Alfieri	Cravagliana
Boves	Magnano	Crevacuore
Bricherasio	Manta	Crissolo
Briga Alta	Marene	Crodo
Buronzo	Masserano	Cumiana
Busca	Meina	Cuornè
Bussoleno	Mergozzo	Demonte
Buttiglieria d'Asti	Miasino	Diano d'Alba
Caluso	Molare	Dogliani
Campertogno	Mombaruzzo	Elva
Campiglia Cervo	Monasterolo	Entracque
Candelo	Moncalieri	Envie
Canelli	Moncalvo	Exilles
Cannobio	Monforte d'Alba	Feletto
Cantalupo Ligure	Montà	Montechiaro d'Asti

Montemagno	Recetto	Sordevolo
Morano Po	Revello	Sostegno
Moretta	Rima Valsesia	Spigno Monferrato
Murazzano	Riva Valdobbia	Strambino
Murisengo	Rivalta Torinese	Stresa
Neive	Rivara	Stroppiana
Nichelino	Rivarolo Canavese	Trana
Niella Tanaro	Roburent	Trecate
Noasca	Rocca Grimalda	Trinità
Novalesa	Roccaverano	Trivero
Occhieppo Superiore	Roccavione	Trofarello
Occimiano	Roddi d'Alba	Valduggia
Oleggio	Romagnano Sesia	Valperga Canavese
Omegna	Romano Canavese	Valstrona
Orbassano	Rosazza	Varzo
Ormea	Rosignano Monferrato	Venaria
Ornavasso	Rossa	Venasca
Oulx	Rovasenda	Verzuolo
Paesana	Sale	Vicoforte
Palazzolo Vercellese	Saluggia	Vignale Monferrato
Pamparato	Salussola	Vigone
Pancalieri	Sampeyre	Villadossola
Pareto	San Benigno Canavese	Villafranca Piemonte
Pavone	San Damiano d'Asti	Villanova Mondovì
Pecetto Torinese	San Damiano Macra	Villanova Solaro
Pella	San Germano Chisone	Villar Perosa
Perosa Argentina	San Germano Vercellese	Villarbasce
Peveragno	San Giorgio Canavese	Villastellone
Pianezza	San Giusto Canavese	Vinadio
Piedicavallo	San Maurizio Canavese	Vinovo
Piedimulera	San Mauro Torinese	Virle
Pino Torinese	San Salvatore Monferrato	Viù
Piossasco	Sannazzaro Sesia	Viverone
Poirino	Santa Maria Maggiore	Vogogna
Pomaro Monferrato	Santena	Volpedo
Pont Canavese	Santo Stefano Belbo	Volpiano
Pontechianale	Scalenghe	Voltaggio
Pontecurone	Scarnafigi	
Pontestura	Serralunga d'Alba	
Pradlèves	Serravalle Sesia	
Pragelato	Settimo Torinese	
Priero	Sezzadio	
Quarona Sesia	Sizzano	
Racconigi	Sommariva Bosco	
Rassa	Sommariva Perno	

Articolo 20. RETE DEI CORSI D'ACQUA PRINCIPALI

1. I corsi d'acqua principali corrispondono ai fiumi, torrenti, laghi e canali già compresi negli elenchi delle acque pubbliche classificate.

2. Al fine della tutela paesistico-ambientale del sistema fluviale del Piemonte, è individuata la rete principale dei fiumi da sottoporre a controllo e gestione diretta della Regione. Tale sistema appare storicamente consolidato ed è costituito dall'elenco allegato di corsi d'acqua, posto in calce al presente articolo, oltre ai laghi piemontesi che non vengono nominalmente specificati in quanto totalmente mantenuti al controllo e alla gestione diretta della Regione.

2.1. All'interno di questo sistema la Regione provvederà a definire specifici piani con valenza paesistica relativi ai corsi d'acqua, per i seguenti beni:

- il sistema fluviale del Po con i principali affluenti in sinistra: Pellice con Chisone, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Orco, Dora Baltea, Sesia con Cervo ed Elvo, e in destra Varaita e Maira;
- il sistema fluviale della Scrivia (affluente in destra Po);
- il sistema fluviale del Ticino, dell'Agogna e del Toce;
- il sistema fluviale del Tanaro con affluenti, in sinistra Stura di Demonte e in destra Belbo, Bormida (Bormida di Millesimo, Bormida di Spigno, Orba).

2.2. I vettori fluviali principali già compresi negli elenchi delle acque pubbliche e sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla L. 431/85, di competenza regionale, devono essere inseriti entro progetti di valorizzazione ambientale, di sistemazione idrogeologica e di miglioramento dei requisiti qualitativi delle acque, nel quadro del Piano direttore di settore.

2.3. Lungo i corsi d'acqua ricompresi nell'elenco allegato compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 1497/39, in conformità al disposto dell'art. 10 della Lr 20/89.

2.4. Tutti i corsi d'acqua non inclusi nell'elenco sono considerati di rilevanza locale; il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 1497/39 per l'intera fascia dei 150 metri di vincolo, in conformità al disposto degli artt. 13 e 13 bis della Lr 20/89 è di competenza dei Comuni. E' delegato altresì ai Comuni il rilascio dei prescritti pareri su tutte le altre categorie della legge 431/85 ricadenti nella citata fascia dei 150 metri.

2.5. Il piano di bacino di cui alla legge 183/89 contiene le direttive alle quali dovrà uniformarsi ogni intervento di modificazione dello stato di fatto dei luoghi, negli ambiti territoriali di tutti i corsi d'acqua, ai fini della conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi, naturali ed antropici, e della tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi, con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico, forestale e paesaggistico.

3. La disciplina di settore dei beni di cui al presente articolo è contenuta nel Piano direttore delle acque, da considerarsi parte integrante del Ptr.

Il Piano direttore delle acque è pertanto la sede specifica delle norme volte a tutelare il bene primario costituito dalle risorse idriche, e a perseguire gli obiettivi del miglioramento della qualità dell'acqua, della sistemazione idrogeologica, della valorizzazione ambientale, nel quadro delle competenze delineate dalla legge 319/76 (legge Merli e successive modifiche), dalla legge 183/89 e dalla legge 36/94 (legge Galli).

4. In materia, il Piano direttore delle acque, facendo ricorso a prescrizioni vincolanti, disposizioni che esigono attuazione, direttive e indirizzi, dovrà conformarsi ai seguenti criteri:

4.1. a salvaguardia dei corpi idrici superficiali e sotterranei dovranno essere dettate prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

4.2. gli atti di programmazione e pianificazione di settore avranno efficacia vincolante anche per i provvedimenti e le politiche poste in essere dalla Regione, che non potranno discostarsene (salva l'adozione di procedure formali in variante);

4.3. dovranno essere dettate prescrizioni vincolanti per i pianificatori infraregionali, in ispecie per i piani territoriali delle Province, da considerare come strumento ordinario di governo del settore, alla luce del riparto di competenze definito dalla legge 142/90;

4.4. prescrizioni vincolanti, disposizioni che esigono attuazione, direttive e indirizzi per i Comuni potranno essere contenute nei piani territoriali delle Province.

5. Prescrizioni immediatamente vincolanti.

5.1. I fiumi, torrenti, specchi e corsi d'acqua, sono sottoposti al vincolo di cui all'art. 1 lett. c) della legge 431/85, nonché ai divieti ed alla disciplina di cui all'art. 29 della Lr 56/77.

5.2. E' fatto divieto di realizzare opere di copertura dei corsi d'acqua, di cui all'elenco allegato, fatti salvi gli attraversamenti dovuti alle opere infrastrutturali.

6. Prescrizioni che esigono attuazione.

6.1. I Piani territoriali provinciali e i piani regolatori generali dovranno contenere e disciplinare il divieto di realizzazione di discariche, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti nella fasce contigue ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua contenuti nell'elenco.

6.2. I Piani territoriali provinciali potranno definire, a partire dai corsi d'acqua di cui all'elenco allegato al presente articolo, con l'esclusione di quelli indicati all'art. 39 per la parte cartograficamente definita dall'Autorità di Bacino del Po, le relative fasce fluviali e sulle stesse applicare le direttive e gli indirizzi di cui al comma 7 del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni definite dall'Autorità di Bacino medesima.

7. Direttive e indirizzi.

I piani territoriali provinciali possono dettare direttive e indirizzi aventi ad oggetto le attività compatibili con la tutela prevista e insediabili nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, nonché criteri per la realizzazione e l'attuazione di piani e progetti di tutela e valorizzazione delle risorse idriche, a fini sociali, ricreativi, didattico-scientifici.

Corsi d'acqua principali

Agnellasca	Cervo	Gorzente
Agogna	Cevetta	Grana
Airola	Cherasca	Grana di Bagnolo
Albedosa	Chiabrieria	Grana di Montemagno
Annunziata	Chiamogna	Grana-Mellea
Anza	Chisola	Gravio
Arisola	Chisone	Gronda
Artogna	Chisonetto	Grue
Armarengo	Chiusella	Lantonzo
Arzola di Restegassi	Clarea	Lemina
Banna	Claretto	Lemme
Bedale Infertile	Colla	Lurisia
Belbo	Comba di Droneretto	Luvia
Bendola	Corsaglia	Maira
Berria	Corvorant	Malesina
Besante	Crosa	Malone
Bicogno	Curone	Marchiazza
Boglionna	Devero	Marcova
Bogna	Diveria	Marmora
Borbera	Dora Baltea	Marone
Borbore	Dora di Bardonecchia	Massa
Bormida	Dora Riparia	Mastallone
Bormida di Millesimo	Ellero	Maudagna
Bormida di Spigno	Elvo	Meina
Bousset	Erno	Melezzo
Branzola	Erro	Meletta
Brella	Fisca	Mellea
Brevettola	Forzo	Molina
Brobbio	Fosso delle Monache	Mondalavia
Bronda	Fosso di Lunetta	Mongia
Brutto	Freddo di Casalgrasso	Negrone
Bucera	Gallenga	Nizza
Bulè	Gaminella	Noce
Caldo	Garino	Oitana
Campiglia	Gerardo	Olobbia
Canale Cavour	Germanasca	Orba
Canale dei Molini	Germanasca di Massello	Orbana
Canale di Orbassano	Germanasca di Salza	Orco
Cannobino	Gesso	Ormea
Cantogno	Gesso della Valletta	Oropa
Caramagna	Gesso di Entracque	Ostola
Carreghino	Gherlobbia	Ovesca
Casotto	Ghiandone	Parone
Castellania	Ghisone	Pellice
Casternone	Gilba	Pescione
Cenischia	Gora di Castellamonte	Pesio
Ceronda	Gordenella	Piccola Dora

Piota	Spinti	Veglia
Po	di Omegna	Vermenagna
Pogliola	Strona di Postua	Versa
Prati della Chiesa	Strona di Valduggia Stanavasso	Vevera
Preit	Stellone	Viona
Quargnasca	Strona di Boca	Visone
Rea Alto	Strona Stura del Monferrato	Vogna
Riasco	Stura di Ala	
Riavolo	Stura di Demonte	
Ribordone	Stura di Lanzo	
Ricchiardo	Stura di Ovada	
Ricorrezzo	Stura di Valleggrande	
Ridone	Stura di Viù	
Rile	Talloria	
Rio del Gorgo	Talloria di Castiglione	
Rio del Piz	Talu	
Rio della Pissa	Tanaro	
Rio della Torre	Tatorba d'Olmo	
Rio di Canale	Tepice	
Rio di Vetria	Tepice di Brasse	
Rio Moirano	Terdoppio Novarese	
Rio Verde	Thuras	
Ripa	Ticino	
Robeirano	Tiglione	
Roboaro	Tinella	
Roburentello	Toce	
Rodello	Torrente Ingagna	
Roncomarso	Torto	
Rotaldo	Torto di Roletto	
Rovasenda	Triversa	
Salessola	Uzzone	
San Bernardino	Valla	
San Giovanni di Intra	Vallara	
San Pietro	Vallassa	
Sangone	Valle Aiello	
Sangonetto di Piosasco	Valle della Rocchea	
Sauglio	Valle di Cortazzone	
Savenca	Valle Maggiore	
Scrivia	Vallone d'Elva	
Sermenza	Vallone dell'Arma	
Sesia	Vallone di Onerzio	
Sessera	Valsesio	
Sisola	Varaita	
Soana	Varaita di Bellino	
Sorba	Varaita di Chianale	
Strona di Vallemosso		

⁷ **Piano Territoriale Regionale “Norme Tecniche di attuazione”(giugno 1997)**

Articolo 21. RETE FERROVIARIA

1. La rete ferroviaria comprende il sistema di comunicazioni su ferro di rilievo regionale, che deve essere conservato e potenziato.

2. Si prevede il potenziamento dei seguenti tronchi ferroviari:

- quadruplicamento del tratto metropolitano torinese;
- Alessandria-Acqui-Savona;
- Alessandria-Novi Ligure-Genova;
- Chivasso-Ivrea-Aosta;
- Chivasso-Casale M.to;
- Novara-Borgomanero-Domodossola-Sempione;
- Novara-Arona.

2.1. Il Piano riconosce, altresì, come strategica l'interconnessione con il sistema ligure, attraverso la realizzazione del terzo valico ferroviario; in attesa della precisa e puntuale definizione progettuale il Piano ne individua esclusivamente l'esigenza.

3. Prescrizioni immediatamente vincolanti.

3.1. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie deve essere prevista una fascia di rispetto, in cui è fatto divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici, estesa a metri trenta dalla rotaia più vicina, ai sensi dell'art. 49 del DPR 753/80.

4. Indirizzi.

4.1. I piani territoriali provinciali potranno individuare ulteriori tratti di reti ferroviarie di interesse infraregionale, da potenziare.

4.2. I piani territoriali provinciali possono individuare, con riferimento ai tracciati Alessandria-Genova, Chivasso-Aosta e Novara-Sempione, fasce di rispetto più ampie di quelle previste dall'art. 49 del DPR 753/80 in ragione di una loro maggiore suscettibilità di sviluppo.

4.3. I piani regolatori generali dei Comuni si adegueranno alle previsioni di potenziamento della rete ferroviaria.

Articolo 22. AUTOSTRADE

1. Costituiscono il sistema di grande comunicazione, formato dai percorsi autostradali esistenti, nonché da quelli previsti e/o da potenziare e completare laddove strettamente necessario. Si tratta di rete di grande comunicazione su gomma di rilievo nazionale e regionale da conservare e potenziare.

2. Prescrizioni immediatamente vincolanti.

Ai lati dei percorsi autostradali è obbligatoria una fascia di rispetto, con divieto assoluto di edificabilità, della larghezza di metri sessanta dal ciglio (ai sensi del DM 1.4.1968 n. 1404 e del DPR 16.12.1992).

3. Prescrizioni che esigono attuazione.

3.1. Per i nuovi tracciati autostradali, dovrà essere definita la fascia di tutela paesistico-ambientale ai sensi della legge 1497/39, così come definito dall'art. 9 della Lr 56/77.

3.2. In conseguenza della messa in esercizio di nuovi tronchi autostradali, i Prg comunali adotteranno le opportune varianti.

Articolo 23. RETE STRADALE REGIONALE

1. La rete stradale regionale è costituita dal sistema di comunicazioni su gomma di rilievo regionale, da conservare, potenziare e integrare laddove strettamente necessario.

2. Prescrizioni immediatamente vincolanti.

Ai lati delle strade di interesse regionale, dopo la puntuale individuazione da parte del Piano regionale dei Trasporti, è obbligatoria una fascia di rispetto, con divieto assoluto di edificabilità, della larghezza di metri quaranta dal ciglio (ai sensi del DM 1.4.1968 n. 1404 3 del DPR 16.12.1992).

3. Prescrizioni che esigono attuazione.

3.1. Il Piano regionale dei Trasporti e i Piani territoriali provinciali potranno individuare ulteriori tronchi e reti stradali di rispettiva competenza, dettando le relative prescrizioni territoriali.

3.2. In conseguenza delle previsioni contenute nei Piani territoriali e nel Piano regionale dei trasporti i Prg comunali adotteranno le opportune varianti.

Articolo 24. CENTRI INTERMODALI E PIATTAFORME LOGISTICHE

1. Le piattaforme logistiche sono ambiti d'interesse regionale integrati con il sistema dei trasporti a sostegno delle attività produttive per lo stoccaggio, lo smistamento e la trasformazione dei prodotti e per i servizi del settore logistico.

2. Il sistema degli interporti è costituito dai centri intermodali attrezzati di interscambio tra strada e ferrovia per il trasporto delle merci esistenti:

Primo livello: Torino-Orbassano (SITO), Novara, Tortona (Rivalta Scrivia);

Secondo livello: Cuneo, Beura Cardezza.

3. Prescrizioni che esigono attuazione.

La delimitazione degli ambiti territoriali interessati dai centri intermodali e dalle piattaforme logistiche, avviene in coerenza con la normativa regionale di riferimento, attraverso il piano settoriale regionale e/o il piano territoriale regionale, i piani territoriali provinciali e i progetti territoriali operativi.

I predetti piani dovranno individuare le attività e le infrastrutture direttamente funzionali all'insediamento (strade, ferrovie, aree di stoccaggio e deposito, parcheggi), nonché gli spazi destinati alle attività collaterali e indotte (attività produttive e terziarie, residenze di servizio etc.).

4. Indirizzi.

4.1 Gli enti locali interessati provvederanno ai necessari adeguamenti dei piani regolatori generali, nonché alla definizione di accordi di programma per la realizzazione e la gestione degli interporti sovracomunali, ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90.

4.2 Fino all'approvazione di strumenti di programmazione e pianificazione di livello superiore, l'individuazione di centri intermodali e piattaforme logistiche da parte dei comuni, dovrà avvenire previa definizione di un accordo con Provincia e Regione. In ogni caso, tali aree dovranno essere localizzate in ambiti inseriti in un contesto infrastrutturale intermodale regionale o sovraregionale ed essere al servizio di un bacino di utenza di livello equivalente.

Articolo 25. AEROPORTI

1. Gli aeroporti riguardano le aree destinate alle comunicazioni aeree, per le quali si pongono obiettivi di sviluppo e potenziamento.

2. Il Piano individua i seguenti aeroporti:

Secondo livello, per voli internazionali e nazionali: Torino-Caselle;

Terzo livello, per voli nazionali e regionali: Cuneo-Levaldigi e Biella-Cerrione.

3. Prescrizioni immediatamente vincolanti.

I Piani territoriali ed urbanistici ad ogni livello debbono osservare le limitazioni ed i vincoli previsti dalla legge 4.2.1963 n. 58.

4. Indirizzi.

I piani regolatori generali comunali potranno altresì individuare ulteriori aree di rispetto e ambiti territoriali da sottoporre a normativa specifica.

Articolo 26. SERVIZI DI AREA VASTA

1. I centri di servizi di area vasta di interesse regionale sono articolati su due livelli:

Primo livello: attività direzionale e terziaria pubblica e privata di livello regionale.

Secondo livello: attività terziaria pubblica e privata di livello subregionale (strutture sanitarie, culturali, amministrative etc.).

2. La disciplina relativa ai poli terziari è dettata dalle norme di settore, anche contenute nei relativi piani regionali.

3. Indirizzi.

3.1. I piani territoriali provinciali, in coerenza con la vigente normativa regionale di settore, dovranno specificare i criteri per la localizzazione dei poli terziari di Terzo livello e dei centri per medie e grandi strutture di vendita.

3.2. I piani regolatori generali comunali provvedono ad individuare le infrastrutture necessarie alle polarità di cui al punto 3.1, ponendo particolare attenzione ai sistemi di comunicazione.

Articolo 27. AREE PRODUTTIVE

1. Il Piano territoriale individua le aree produttive di interesse regionale e riconosce altresì, come elementi importanti della politica industriale, i Poli integrati di sviluppo, quali iniziative di valenza europea.

2. Il Piano conferma l'obiettivo di favorire la realizzazione di aree produttive attrezzate, lungo le dorsali di riequilibrio, limitando la proliferazione di insediamenti isolati tenendo conto che tali politiche sono già state avviate e sono illustrate nel "Catalogo delle opportunità di localizzazione produttiva nei P.I.P. del Piemonte".

3. Prescrizioni che esigono attuazione.

3.1. I Piani territoriali provinciali dovranno supportare ipotesi di localizzazione di nuove aree attrezzate con adeguate ricerche economico-territoriali e relative valutazioni di impatto ambientale.

3.2. In attuazione del Piano d'Area del Parco regionale della Mandria, il Piano territoriale definisce in prima approssimazione, salve le necessarie e specifiche analisi ancora da effettuarsi, la localizzazione della nuova pista di collaudo per autoveicoli. Tale attrezzatura dovrà, in ogni caso, essere realizzata, con le necessarie pertinenze, entro la data indicata dal Piano d'Area del Parco regionale della Mandria.

4. Direttive.

4.1 L'individuazione di eventuali nuovi ambiti per attività produttive da parte dei singoli comuni, dovrà avvenire in continuità ad aree già esistenti, non determinando quindi la creazione di nuovi poli isolati e la conseguente compromissione di aree agricole ancora integre.

4.2 I piani regolatori generali, nell'adeguarsi alle prescrizioni dei Piani territoriali, dovranno soddisfare le esigenze di rilocalizzazione degli impianti esistenti nei centri abitati che risultino in contrasto con il contesto urbano circostante, ponendo particolare attenzione all'accessibilità rispetto al sistema dei trasporti e alla rete telematica.

4.3 Nel caso di comuni con più ambiti per attività produttive il piano regolatore generale individua, sulla base della loro collocazione, dei collegamenti infrastrutturali e della dotazione di servizi, quelli suscettibili di ampliamento e quelli per i quali saranno ammissibili unicamente interventi limitati a soddisfare le esigenze connesse alle attività già insediate.

4.4 Eventuali ampliamenti degli impianti produttivi esistenti sono ammissibili solo in presenza di specifica e documentata richiesta. In ogni caso tali ampliamenti dovranno essere individuati in adiacenza alle aree preesistenti e non potranno superare il 20% della superficie lorda di pavimento esistente.

5. Indirizzi.

5.1 I Piani territoriali provinciali potranno individuare ulteriori aree produttive di interesse provinciale, indicando ai Prg interventi prioritari volti al recupero e al completamento delle aree attrezzate esistenti.

5.2 La previsione di nuovi ambiti produttivi dovrà avvenire prioritariamente mediante il recupero e il riuso dei comprensori produttivi dismessi che non risultino essere in contrasto con il contesto urbano circostante, ovvero, mediante la localizzazione in aree contigue a quelle già esistenti con la previsione di nuovi insediamenti che migliorino la viabilità di accesso, la qualità delle urbanizzazioni primarie e dei servizi pubblici.

5.3 I nuovi insediamenti o gli ampliamenti di quelli esistenti dovranno favorire la realizzazione di aree ecologicamente attrezzate (APEA) che garantiscano elevata qualità in rapporto alla salvaguardia dell'ambiente e all'inserimento nei contesti interessati anche attraverso la previsione di misure di tipo mitigativo e compensativo.

Articolo 34. CENTRI ABITATI E AREE DI DIFFUSIONE URBANA

1. I centri abitati, sedi di residenza e servizi, sono raggruppati in diversi livelli:

Primo livello: Torino e Area Metropolitana;

Secondo livello: centri regionali, sedi di servizi primari di rilievo regionale (Novara, Alessandria, Cuneo);

Terzo livello: centri sub-regionali, sedi di servizi per area vasta sub-regionale (Alba, Asti, Biella, Borgosesia, Bra, Casale M.to, Fossano, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Verbania, Vercelli);

Quarto livello: centri locali, sede di servizi interurbani a scala locale;

Quinto livello: altri centri, sedi di servizi a dimensione comunale.

Il Piano territoriale, inoltre, individua aree di diffusione urbana innervate sui centri esistenti, destinate ad accogliere nuovi insediamenti; tali aree costituiscono, con i centri sui quali gravitano, egli effettivi sistemi urbani.

2. Prescrizioni che esigono attuazione.

2.1. I Prg comunali dovranno prioritariamente perseguire gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di contenimento dell'uso del suolo destinato a residenze in ispecie, per i centri di Secondo e Terzo livello; per i centri di Quarto e Quinto livello dovranno essere prioritariamente definite ipotesi di diffusione dei servizi pubblici e privati.

2.2. I Prg relativi ai centri di Secondo e Terzo livello, in sede di adeguamento al Piano territoriale dovranno prevedere la realizzazione di accordi di programma ex art. 27 legge 142/90 con i Comuni limitrofi, al fine di coordinare i nuovi insediamenti sul piano quantitativo e qualitativo.

Nei casi di rilievo regionale, all'accordo di programma partecipa la Regione.

3. Direttive.

3.1. I Prg dovranno essere adeguati alle prescrizioni del presente articolo.

3.2. Gli insediamenti di nuovo impianto dovranno consentire la massima capacità insediativa con il minimo uso di suolo agricolo. A tal fine, non potranno essere previsti nuovi insediamenti con densità territoriale inferiore a 0,8 mc/mq in conformità all'art. 23, 1° comma, Lr 56/77.

La previsione di densità inferiore dovrà essere specificamente motivata con riferimenti agli aspetti ambientali e al costo dei servizi.

3.3. I Piani provinciali dovranno individuare i limiti dei sistemi di diffusione urbana e potranno individuare i centri di Quarto livello quali sedi di servizi interurbani.

Articolo 35. DORSALI DI RIEQUILIBRIO REGIONALE

1. Le dorsali di riequilibrio regionale comprendono il sistema di centri dotati di elevata integrazione, che presentano condizioni favorevoli allo sviluppo di tutti i settori. Le dorsali si completano con le interconnessioni con i sistemi internazionali.

2. Esse rappresentano le direttrici privilegiate per gli insediamenti e la rilocalizzazione di attività a scala subregionale, e per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale.

3. Direttive.

3.1. I piani territoriali provinciali dovranno definire le direttrici di riorganizzazione degli insediamenti e di potenziamento delle infrastrutture, privilegiando il sistema dei collegamenti a rete lungo le dorsali e dettando le relative prescrizioni per i Prg.

3.2. I piani territoriali provinciali dovranno inoltre dettare indirizzi per il potenziamento delle attività produttive, dei sistemi di comunicazione e dei servizi a scala sovracomunale, promuovendo anche accordi di programma e convenzioni.

Articolo 37. ZONE DI RICARICA DELLE FALDE

1. Sono individuate come zone di ricarica delle falde quelle che hanno caratteristiche di riserva nei complessi acquiferi fessurati o carsici nelle aree alpine e le zone di potenziale ricarica delle falde nelle aree di pianura e di collina.

2. I Piani territoriali provinciali sottopongono a verifica e delimitano in forma puntuale, sulla base di specifici studi, gli ambiti delle zone di ricarica delle falde; la Regione, attraverso la pianificazione territoriale e/o di settore, provvederà alla delimitazione definitiva, a integrazione o in variante al presente Piano.

3. Prescrizioni immediatamente vincolanti.

Ferme le disposizioni di cui alla legge 10.5.1976 n. 319 e successive modificazioni, al DPR 24.5.1988 n. 236, alla legge 18.5.1989 n. 183 e successive modificazioni, al DL 14.6.1989 n. 229 e alla legge 5.1.1994 n. 36, il Piano direttore regionale di settore detta le norme di tutela e di protezione delle zone di ricarica delle falde.

4. Prescrizioni che esigono attuazione.

4.1. Nelle zone di ricarica delle falde la valutazione di impatto ambientale richiesta ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 dovrà anche verificare la compatibilità delle singole opere con i caratteri del regime delle acque sotterranee.

4.2. Nelle zone di ricarica delle falde i Prg comunali dovranno escludere la possibilità di localizzazione di attività produttive incluse nell'"elenco delle industrie insalubri" di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie.

⁸ **L. R. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione."**

Art. 20

Compatibilità ambientale di piani e programmi

1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative Comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.

2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all'interno della relazione generale le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale come specificate all'Allegato F. L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e

sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.

3. L'adozione e l'approvazione dei piani e programmi di cui al comma 1, da parte delle autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni di cui al comma 2.

4. Agli effetti della presente legge, qualunque soggetto può presentare all'autorità preposta all'approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di competenza. Tale autorità assume il provvedimento di competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.

5. I piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, come previsto dall'articolo 10, comma 4, nonché criteri per l'autorità competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3. Tali piani e programmi possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare sensibilità ambientale di un territorio; in questo caso l'autorità preposta all'adozione e approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al fine di consentire gli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 6.

⁹ **L.R 56/1977 "Tutela ed uso del suolo"**

art. 17 - comma 4

Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale

4. Sono varianti strutturali al Piano Regolatore Generale, da formare e approvare con le procedure di cui all'articolo 15, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

- a) modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;
- b) riducono la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di cui alla presente legge;
- c) aumentano, per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la quantità globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge;
- d) incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, fatte salve le correzioni di errori materiali di cui al comma 8, lettera a);
- e) incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti con capacità residenziale esaurita, per i quali valgono le norme di cui al comma 7;
- f) incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive, commerciali, anche di adeguamento della disciplina della rete distributiva agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D. Lgs. 114/1998, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.

¹⁰ **D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"**

Art. 13

Informazioni circa la decisione

1. I giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 devono essere posti a disposizione del pubblico, unitamente alla relativa documentazione, da parte del proponente, che e' tenuto a darne notizia a mezzo stampa secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.
2. I medesimi giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione sono trasmessi in copia integrale dall'autorità competente alle altre autorità ed agli Stati membri che abbiano partecipato alle consultazioni di cui agli articoli 10 e 11.

¹¹ **L. R. 56/1977 "Tutela e Uso del Suolo"**

art. 17 – comma 1

Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale

1. Il Piano Regolatore Generale e' sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

¹² **L.R 56/1977 "Tutela ed uso del suolo"**

Art. 12 – comma 1

Contenuti del Piano Regolatore Generale

1. Il Piano Regolatore Generale si adegua alle previsioni del Piano Territoriale, che verifica e sviluppa, con riferimento alla organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale.

¹³ **LR 16/99 "Testo unico sulla montagna"**

Art.26 – comma 3 e 4

Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

3. La Giunta della Comunità montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.
4. Il Consiglio della Comunità montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni.
In tal caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità montana alla Presidenza della Giunta regionale.
5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

L.R.16/2000 “Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare”**Art. 7***Programmazione degli interventi.*

1. Entro un anno dalla loro costituzione, le Comunità collinari adottano il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di seguito denominato "piano".
2. Il piano è costituito da:
 - a) una deliberazione programmatica che individua le linee guida degli interventi previsti e che deve inoltre specificare le risorse finanziarie disponibili, le attese relative alla riduzione dell'esodo, alla ricaduta economica ed occupazionale, ai benefici ambientali e ai vantaggi sociali;
 - b) una cartografia a carattere intercomunale nella quale vengono evidenziati gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale dell'area di propria competenza e che costituisce riferimento in sede di predisposizione o rielaborazione dei piani regolatori generali dei comuni di cui alla *legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56* (Tutela ed uso del suolo), e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il piano di cui al comma 1 ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
4. Dopo la sua adozione ai sensi del comma 1, ciascuna Comunità collinare trasmette il piano, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità collinare richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tale caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità collinare alla Presidenza della Giunta regionale.
5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.
6. Alla realizzazione del piano possono concorrere soggetti pubblici e privati, singoli o associati, che devono favorire l'impiego di risorse materiali ed umane dell'area collinare. I progetti sono presentati ai comuni di competenza per la loro adozione. I comuni trasmettono i progetti adottati alle competenti Comunità collinari, che li esaminano, stabilendo le priorità, ed assegnano i relativi finanziamenti fino all'esaurimento degli stanziamenti disponibili

¹⁴ **D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"****Art. 34***Accordi di programma*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

¹⁵ **L. R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo"**

Art. 10 bis.

Stato di attuazione del processo di pianificazione

1. La Giunta Regionale, le Giunte Provinciali e la Giunta Metropolitana, attivano iniziative per favorire la diffusa conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale, promuovono ed assicurano l'aggiornamento del processo di pianificazione del territorio predisponendo, a tal fine, relazioni biennali sullo stato di attuazione del processo di pianificazione.

¹⁶ **D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"**

Art. 134

Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:
 - a) gli immobili e le aree indicati nell'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

- b) le aree indicate all'articolo 142;
- d) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

¹⁷ **L. R. 20/1989 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici."**

Art. 2

Strumenti ed azioni di tutela

1. La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici è promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:

- a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;
- b) l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell'area a norma della L.R. 4 giugno 1975, n. 43, e successive modifiche e integrazioni;
- c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni;
- d) la formazione dei Piani Paesistici a norma della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, redatti in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, nonché ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge;
- e) la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della L.R. 7 settembre 1979, n. 57, e successive modifiche;
- f) la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
- g) l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'art. 9 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni;
- h) la emanazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, di criteri ed indirizzi per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.

¹⁸ **D.Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"**

Art. 2.

Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
 - a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
 - b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
 - c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

-
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
 - c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
 5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo culturale.
 6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attuazione di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

¹⁹ **Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4**

Art. 3.

(Bosco e foresta)

- 1 Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione è adottata la definizione di bosco di cui all'articolo 2, commi 1, 3 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Sono inoltre considerati bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.
2. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale e l'arboricoltura da legno.
3. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.
4. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.

Art. 10.

(Piano forestale territoriale)

1. Il piano forestale territoriale è finalizzato alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all'interno delle singole aree forestali individuate a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera c), sulla base dell'interpretazione dei dati conoscitivo-strutturali del territorio silvo-pastorale. Il

-
- piano forestale territoriale determina le destinazioni d'uso delle superfici boscate e le relative forme di governo e trattamento, nonché le priorità d'intervento per i boschi e i pascoli.
2. Le comunità montane per le aree forestali di loro competenza e le province per le restanti aree, predispongono e adottano il piano forestale territoriale sulla base delle norme tecnico-procedurali stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in coerenza con i contenuti del piano forestale regionale. A tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivo-strutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.
 3. La Giunta regionale approva il piano forestale territoriale entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa verifica della sua coerenza con i contenuti del piano forestale regionale e del rispetto delle norme tecniche di cui al comma 2.
 4. Per la redazione dei piani forestali territoriali, nel caso di inadempienza da parte delle comunità montane o delle province e trascorsi dodici mesi dalla data di approvazione delle norme tecnico-procedurali di cui al comma 2, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
 5. I piani forestali territoriali sono sottoposti ad aggiornamento almeno ogni quindici anni.

²⁰ **D. Lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”**

Art. 136

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:
 - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
 - d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art.142

Aree tutelate per legge

1. Fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’art. 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
 - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall'art. 2 commi 2 e 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

²¹ **Reg. (CEE) n. 2080/92 del 30 giugno 1992.**

Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo. Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1257/1999 al quale si rimanda per ulteriori precisazioni.

Articolo 55

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- regolamento (CEE) n. 4256/88,
- regolamenti (CE) n. 950/97, (CE) n. 951/97, (CE) n. 952/97 e (CEE) n. 867/90,
- regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92,
- regolamento (CEE) n. 1610/89.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3763/91,
- articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1600/92,
- articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1601/92,
- articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93.

3. I regolamenti e le disposizioni abrogate rispettivamente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 rimangono applicabili alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dei regolamenti interessati anteriormente al 1° gennaio 2000.

4. Le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97, rimangono in vigore, tranne se ulteriormente modificate nell'ambito dei programmi.

²² **Legge 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”**

Art. 10

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque

anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

²³ **D. Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"**

Art. 146

Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora

l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine e' sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

8. L'autorizzazione e' rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, e' data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva e' presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:

- a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;
- b) e' trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;
- c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiara di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugunate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune e' istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza.

²⁴ **Ministero LL.PP. circolare n. 780/1907**

“Sulla delimitazione dell'alveo dei corsi d'acqua e sulle piantagioni nelle alluvioni”

²⁵ **Piano Direttore delle risorse idriche**

Il Piano Direttore delle risorse idriche, redatto in sintonia ai principi ispiratori della Proposta di direttiva del consiglio della Comunità Europea che istituisce un quadro per la politica Comunitaria in materia di acque oggi divenuta la direttiva 2000/60/CE ed approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 dicembre 2000, n. 103-36782, traccia le linee della politica regionale di governo complessivo e unitario delle risorse idriche piemontesi fissando l'obiettivo generale di una politica sostenibile in materia di pianificazione, gestione e tutela delle risorse idriche e dell'ambiente acquatico, volta al perseguimento di un giusto equilibrio tra il mantenimento di uno stato ecologico naturale ed il soddisfacimento del fabbisogno per lo sviluppo economico e sociale. Il Piano direttore, definendo al più alto livello gli obiettivi e la strategia per il governo delle risorse idriche, coordina in un unico disegno i successivi atti di pianificazione rinviando la fissazione delle puntuali misure necessarie alla tutela del sistema idrico indirizzando allo sviluppo di una politica regionale, in una prospettiva di medio e lungo periodo, ispirata ai principi di compatibilità tra utilizzo e riqualificazione qualitativa e quantitativa della risorsa.

²⁶ **L. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo."**

Art.17

Valore, finalità e contenuti del piano di bacino

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ambientali del territorio interessato.
2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (7) in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.
3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:
 - a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
 - c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
 - d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed

economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

- e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
- f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
- g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
- h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
- i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
- l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
- m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
- n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
- p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
- q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
- r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
- s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla L. 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5, L. 29 giugno 1939, n. 1497, e 1-bis, D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, L. 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad

adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di Comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei Comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone Comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma (13/a).

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

²⁷ **D. Lgs 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"**

Art. 44

Piani di tutela delle acque

1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è articolato secondo le specifiche indicate nell'Allegato 4.

2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino.

3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:

- a) i risultati dell'attività conoscitiva;
- b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;

- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
 - e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
 - f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
 - g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
5. Entro novanta giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le autorità di bacino nazionali o interregionali verificano la conformità del piano agli obiettivi e alle priorità del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

²⁸ **D.P.R. 448/1976 "Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici"**

Art. 2

1. Ciascuna Parte contraente designa le zone umide idonee del proprio territorio, da inserire nell'Elenco delle zone umide di importanza internazionale, chiamato qui di seguito "l'Elenco", che viene conservato dall'ufficio istituito dall'articolo 8. I confini di ciascuna zona umida vanno indicati con precisione, e riportati su una carta e possono comprendere le zone rivierasche, fluviali e marine, adiacenti alle zone umide, le isole o le distese di acqua marina con profondità superiori ai 6 metri durante la bassa marea situate entro i confini delle zone umide, in particolare quando tali zone, isole o distese d'acqua, hanno importanza come habitat degli uccelli acquatici.
2. La scelta delle zone umide da inserire nell'Elenco dovrebbe essere effettuata sulla base della loro importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica, della zoologia, della limnologia o dell'idrologia. In primo luogo andrebbero inserite nell'Elenco le zone umide di importanza internazionale come habitat degli uccelli acquatici in qualsiasi stagione.
3. L'inserimento di una zona umida nell'Elenco non pregiudica i diritti esclusivi sovrani della Parte contraente sul cui territorio essa è situata.
4. Ciascuna Parte contraente designa almeno una zona umida da inserire nell'Elenco all'atto della firma della presente convenzione oppure al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione conformemente all'art. 9.
5. Le Parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'Elenco altre zone umide situate sul loro territorio, di estendere i confini delle zone umide che hanno già inserito nell'Elenco all'atto della firma della presente convenzione oppure, per interessi nazionali urgenti, di cancellare dall'elenco o restringere i confini delle zone umide già inserite, esse informeranno immediatamente di tali modifiche l'organizzazione o il governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente, come specificato nell'art. 8.
6. Ciascuna Parte contraente deve tener conto delle proprie responsabilità, sul piano internazionale, relative alla tutela, alla sistemazione, alla sorveglianza e al razionale utilizzo delle popolazioni di uccelli acquatici migranti sia designando le zone umide del proprio territorio da inserire nell'Elenco, sia usando il proprio diritto di modificare le proprie iscrizioni nell'Elenco stesso.

Art. 3

1. Le Parti contraenti elaborano e mettono in pratica i loro programmi in modo da favorire nei limiti del possibile, il razionale utilizzo delle zone umide che si trovano sul loro territorio.
2. Ciascuna Parte contraente adotterà le misure necessarie per essere informata al più presto possibile, delle modifiche delle condizioni ecologiche delle zone umide, situate sul territorio e inserite nell'Elenco che si sono verificate o si stanno verificando e potranno verificarsi in seguito

allo sviluppo tecnologico, alla polluzione o ad altri tipi di interventi da parte dell'uomo. Le informazioni su tali cambiamenti saranno immediatamente trasmesse all'organizzazione o al governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente, come indicato nell'art. 8.

Art. 4

1. Ciascuna Parte contraente favorisce la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno inserite nell'Elenco, e ne assicura un'adeguata sorveglianza.
2. Nel caso in cui, per interessi nazionali urgenti, una Parte contraente cancelli o restringa una zona umida, inclusa nell'Elenco, dovrà compensare, nei limiti del possibile, ogni conseguente perdita di risorse in zone umide e, in particolare, dovrà creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e per la tutela, nella stessa regione o altrove, di un'adeguata porzione di territorio dell'habitat originario.
3. Le Parti contraenti incoraggiano le ricerche e gli scambi di dati e pubblicazioni, relativi alle zone umide, alla loro flora e fauna.
4. Le Parti contraenti si sforzano con la loro gestione di aumentare il numero degli uccelli acquatici nelle zone umide appropriate.
5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la sorveglianza delle zone umide.

²⁹ **L. R. 12/1990 "Nuove norme in materia di aree protette"****Art. 3***Divieti transitori*

1. Nelle aree incluse nel Piano regionale delle aree protette e classificate come Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, secondo le tipologie di cui all'articolo 5, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o delle deliberazioni di cui all'articolo 6 e comunque per non più di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del Piano medesimo, è fatto divieto di:
 - a) aprire cave;
 - b) esercitare l'attività venatoria;
 - c) effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - d) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.
2. Gli interventi volti al riequilibrio faunistico all'interno delle Aree protette di cui al comma 1 sono disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36.
3. Nelle aree incluse nel Piano regionale delle aree protette e classificate come Zone di parco e Zone di salvaguardia, secondo le tipologie di cui all'articolo 5, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano i divieti di cui alle lettere c) e d) del comma medesimo e le relative sanzioni. Nelle aree stesse l'attività estrattiva è regolata secondo le procedure di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69.
4. Su tutte le aree inserite nel Piano regionale delle aree protette, comunque classificate, nei limiti di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti limitazioni:
 - a) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui sono attualmente praticati oppure sono previsti dai Piani agricoli zonali, fatti comunque salvi gli avvicendamenti colturali normalmente praticati e l'uso di tecniche agricole che comportino la riduzione dell'impatto ambientale; l'impianto della coltura del pioppo e della altre colture industriali da

legno, in zone non utilizzate per colture agricole, è sottoposto ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale;

- b) gli interventi sulle aree boscate ed i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni;
- c) l'attività edilizia per i Comuni dotati di strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3, dell'articolo 13 della legge regionale medesima;
- d) l'attività edilizia per i Comuni privi di strumento urbanistico approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 85 della legge regionale medesima, è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comma 3, dell'articolo 13 di tale legge.

5. Per le aree che siano già state incluse una volta nel Piano regionale delle aree protette e che non siano state istituite a norma dell'articolo 6, è ammesso il reinserimento nel Piano, nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 2, per una sola volta: in caso di reinserimento i divieti transitori di cui al presente articolo si applicano per un periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del Piano.

6. La vigilanza è affidata agli agenti di Polizia Locale, Urbana e Rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato.

7. All'azione di vigilanza concorrono le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e successive modificazioni, con l'incarico di segnalare le eventuali infrazioni rilevate ai soggetti di cui al comma 6.

Art. 5

Classificazione

1. I territori sottoposti a tutela sono classificati, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie:

- a) Parchi naturali, per la conservazione di ambienti a prevalente valore naturalistico e per uso ricreativo;
- b) Riserve naturali, per la protezione di uno o più valori ambientali. Le Riserve naturali si distinguono in:
 - 1) Riserve naturali integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soliti interventi a scopo scientifico;
 - 2) Riserve naturali speciali, per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologica - forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica);
 - 3) Riserve naturali orientate, per la conservazione dell'ambiente naturale, nelle quali sono consentiti opportuni interventi culturali agricoli, pastorali e forestali e di recupero ambientale.

Art. 6

Istituzione delle aree protette

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituite, in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

- a) i confini;
- b) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 5;
- c) la gestione;
- d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;
- e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;
- f) i finanziamenti.

-
2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzii i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.
 3. Le Aree attrezzate, le Zone di parco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest'ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo è disciplinato all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.

Art. 23*Piani di area*

1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di parco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area che costituisce, a tutti gli effetti, stralcio del Piano Territoriale.
 2. I Piani di area sono predisposti ed adottati dalla Giunta Regionale secondo le procedure ed i tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi che dovranno comunque prevedere, a seguito dell'adozione dei Piani medesimi:
 - a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;
 - b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati;
 - c) l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.
 3. La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi dal Piano di area e sentito il Comitato Urbanistico Regionale e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riuniti in seduta congiunta, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
 4. I Piani di area hanno validità a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.
 5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.
 6. dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale della normativa urbanistica regionale.
 7. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti all'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
 8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
 9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
 10. I Piani di area sono strumenti di previsione, guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.
 11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma 1 dell'articolo 20.
-

12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.

Art. 24*Piani di assestamento forestale*

1. Per la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei Piani di assestamento forestale si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono redatti, entro 3 anni dall'istituzione, per ogni area protetta per la quale tale strumento è espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo.
3. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono attuati dagli Enti di gestione di norma su finanziamento regionale ovvero su finanziamenti derivanti da stanziamenti nazionali o Comunitari.
4. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di assestamento forestale approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
5. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione di assestamento forestale, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma 1 dell'articolo 20.
6. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.

Art. 26*Piani di intervento*

1. I Piani di intervento sono redatti per le aree protette per le quali tale strumento è espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo e sono approvati secondo le procedure previste dal provvedimento medesimo.
2. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di intervento approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
3. I Piani di intervento sono strumenti attuativi e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative le previsioni contenute nei piani medesimi.
4. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di intervento, la Giunta Regionale, previo invito a procedere, interviene a norma del comma 1 dell'articolo 20.
5. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di intervento, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.

³⁰ **L.R. 47/1995 "Norme per la tutela dei biotopi"**

Art. 5*Gestione*

1. La gestione dei biotopi è affidata con deliberazione del Consiglio Regionale agli Enti di gestione delle aree protette regionali, ovvero ai Comuni, alle Comunità Montane ed alle Province territorialmente interessati, alle Associazioni ambientaliste ed ai proprietari od aventi titolo.
2. La Regione assegna, sulla base di progetti redatti dal soggetto a cui è affidata la gestione ed approvati con deliberazione della Giunta Regionale, contributi finalizzati alla tutela ed alla gestione dei biotopi.

Art. 6*Norme di tutela*

1. I biotopi inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti a vincolo ambientale - paesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. Nei biotopi sono consentiti esclusivamente gli interventi che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi di tutela, le caratteristiche naturalistico - ambientali e le tendenze evolutive naturali indicati nella scheda di cui all'articolo 3, comma 2, nonché gli interventi previsti dai progetti di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7*Norme di utilizzo e di gestione*

1. Eventuali norme che disciplinano l'utilizzo e la fruizione dei biotopi sono approvate con legge regionale predisposta ai sensi dell'articolo 28 della LR 12/ 1990, tenendo conto delle proposte formulate dal soggetto gestore.
2. Le norme di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi di tutela definiti dalla scheda di cui all'articolo 3.

³¹ **DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/431 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche."**

Art. 2*Definizioni*

Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;
- b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
- c) habitat naturali di interesse Comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'Allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
 - 1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
 - 2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;
 - 3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;
- d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della

-
- loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'Allegato A al presente regolamento con un asterisco;
- e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza; la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito quando:
 - 1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;
 - 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
 - 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;
 - f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
 - g) specie di interesse Comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
 - 1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;
 - 2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base del rischio;
 - 3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
 - 4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;
 - h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'Allegato B al presente regolamento con un asterisco;
 - i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato quando:
 - 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
 - 2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
 - 3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;
 - l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;
 - m) sito di importanza Comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'Allegato A o di una specie di cui all'Allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza Comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro
-

-
- area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
- n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza Comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;
 - o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'Allegato D e nell'Allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;
 - p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;
 - q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
 - r) introduzione; immissione di una entità animale o vegetale in un'area posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale.

Art. 3

Zone speciali di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000» (12).

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti (13).

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche (14).

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare (15).

4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla

attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva

Art. 4*Misure di conservazione*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per i siti di importanza Comunitaria, entro tre mesi, dall'inclusione nell'elenco definito dalla Commissione europea, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.

Art. 5*Valutazione di incidenza*

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza Comunitaria.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o Provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza Comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza Comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all'Allegato G al presente regolamento.

5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia.

6. Le autorità di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza Comunitaria, entro novanta giorni dal ricevimento della relazione di cui ai commi 2 e 3, accertando che non ne pregiudicano l'integrità, tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti, e qualora ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, sentito l'ente di gestione dell'area. Le Autorità di cui ai commi 2 e 3 possono chiedere una sola volta integrazioni della relazione ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente del piano o progetto deve attenersi. Nel caso in cui la predetta autorità chiede integrazioni della relazione, il termine per la valutazione di incidenza è interrotto e decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima.

7. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione del piano o del progetto.

8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete e ne danno Comunicazione al Ministero dell'ambiente per le finalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

9. Qualora nei siti ricadono tipi di habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza Comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

³² **L.R. 47/1995 "Norme per la tutela dei biotopi"**

Art. 3

Individuazione e istituzione

1. I biotopi di cui all'articolo 2 sono inclusi nel Piano regionale delle aree protette, previsto dall'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, ed entrano a far parte del Sistema delle aree protette della Regione Piemonte.

2. Il Piano regionale delle aree protette e' integrato con l'Elenco dei biotopi; per ogni biotopo, individuato nell'Elenco, e' predisposta una cartografia in scala adeguata all'individuazione dei confini ed e' redatta una scheda in cui sono indicate le caratteristiche naturalistico-ambientali, i caratteri di vulnerabilità, i rischi di alterazione, le motivazioni e gli obiettivi della tutela. L'inserimento nell'Elenco costituisce istituzione del biotopo.

³³ **L. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette"**

Art. 3

Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o Provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'art. 14 della L. 3 dicembre 1971, n. 1102,

individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;
- b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;
- c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri, che decide in merito.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla L. 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.

³⁴ **L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo"**

Art. 24

Norme generali per i beni culturali ambientali

1. Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:

-
- 1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;
 - 2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario;
 - 3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lettera a) della presente legge.
2. Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltrechè le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale.
3. Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi e' fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.
4. Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41 bis e 43 della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
- a) gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1979, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo 8° comma;
 - b) in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualità del prodotto edilizio;
 - c) le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore;
 - d) non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempre che disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell'art. 40.
5. Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola.
6. All'interno degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione della viabilità interna, al fine di favorire la mobilità pedonale ed il trasporto pubblico.
7. Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale.
8. Le operazioni di restauro e risanamento conservativo hanno per obiettivo:
- a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;
 - b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica ne' volumetrica ne' del tipo di copertura;
 - c) la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tale fine il Piano Regolatore Generale, nell'ambito dell'insediamento storico, non può prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle
-

destinazioni d'uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.

9. Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni e della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Piano Regolatore Generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico.

10. Il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l'individuazione delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonché delle porzioni di tessuto in cui e' obbligatorio il ricorso preventivo ai piani particolareggiati e di quelle in cui e' ammesso l'intervento singolo di cui al successivo articolo 48.

11. Spetta altresì al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.

12. L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonché delle aree di interesse archeologico, e' svolta in sede di elaborazione di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento.

13. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico.

³⁵ **D. Lgs 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”**

Articolo 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte

- e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
 - b) le cose di interesse numismatico;
 - c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
 - e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
 - i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
 - l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 11

Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
- a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
 - b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
 - c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
 - d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
 - e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;
 - f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;
 - g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
 - h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;
 - i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

Articolo 12

Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 13

Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Articolo 14

Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.

Articolo 15

Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

³⁶ **L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo"**

Art. 20

Capacità insediativa residenziale.

La capacità insediativa residenziale ai fini del dimensionamento del Piano e della determinazione degli standard urbanistici di cui agli artt. 21 e 22, è data dal rapporto fra volumetria edificata ed edificabile in tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale prevista dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo di cui ai successivi commi.

Per quanto riguarda la stima della capacità insediativa, si procede secondo il criterio sintetico o il criterio analitico. Il criterio dovrà essere prescelto nel progetto preliminare ed adeguatamente motivato. Potranno essere prescelti anche entrambi i criteri purché in aree di intervento differenziato.

Secondo il criterio sintetico l'indice volumetrico abitativo medio è pari a 120 mc per ogni abitante nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal P.R.G. non superi i 2 000 abitanti e a 90 mc per ogni abitante in tutti gli altri Comuni. Per la destinazione d'uso esclusivamente residenziale tali valori sono pari rispettivamente a 100 mc e a 75 mc.

Il criterio analitico è sorretto da una relazione tecnica contenente dettagliate analisi. Per la sua applicazione si procede alla somma delle capacità insediative rispettivamente riferite:

- a) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi della destinazione d'uso del 3° comma dell'art. 13;
- b) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lett. c), con mutamento di destinazione d'uso, d) ed e) del 3° comma dell'art. 13;
- c) alla previsione di nuove edificazioni di cui alle lett. f) e g) del 3° comma dell'art. 13.

La capacità insediativa di cui alla lett. a) del precedente comma è uguale al numero di abitanti residenti rilevati più il numero di vani in abitazioni non occupate; la capacità insediativa di cui alle lett. b) e c) del precedente comma è pari al rapporto fra il volume previsto dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo da esso stabilito.

³⁷ **L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'."**

Art. 18*Funzioni degli Enti locali*

1. Secondo le modalità ed i limiti fissati dalla legge regionale di cui all'articolo 19, commi 6 e 12 del D.Lgs. 112/1998, alla Provincia, alla Città metropolitana, alla Comunità montana, ai Comuni, qualora individuati quali responsabili del coordinamento e dell'attuazione di strumenti di programmazione negoziata o di progetti di sviluppo locale promossi o partecipati dalla Regione, è conferita la gestione del procedimento di concessione di benefici alle imprese il cui finanziamento sia previsto, nello strumento di programmazione negoziata o nel progetto di sviluppo locale, a carico del Fondo unico regionale di cui all'articolo 19, comma 6 del D.Lgs. 112/1998.

2. La realizzazione e la gestione delle aree attrezzate per attività produttive e delle aree ecologicamente attrezzate spetta ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane. Le Province e la Città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, mediante programmi provinciali o metropolitani.

3. La Città metropolitana, le Comunità montane e le Province per il territorio non compreso nelle Comunità montane, svolgono attività di promozione finalizzata alla predisposizione di progetti di sviluppo di sistemi produttivi locali.

³⁸ **Legge 6 dicembre 1991, n. 394**

"Legge quadro sulle aree protette"

Art. 6 – comma 3*Misure di salvaguardia*

Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

³⁹ **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

"Norme in materia ambientale"

ART. 197*Competenze delle province*

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono:

-
- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
 - b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
 - c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
 - d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.
 3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
 4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.
 5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
 6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

⁴⁰ **L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo"**

Art. 21

(Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale)

1. Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri:

- 1) Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la dotazione minima complessiva delle aree per servizi sociali e' stabilita in 25 mq. e sino a 7 mq. per abitante puo' essere reperita in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del P.R.G. Tale dotazione e' da intendersi, in linea di massima, così ripartita:
 - a) 5 mq. per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);

- b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici);
- c) 12,50 mq. per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
- d) 2,50 mq. per abitante di aree per parcheggi pubblici.

E' altresì ammessa una dotazione diversa, comunque non inferiore a 18 mq. qualora il Piano Regolatore Generale determini una aggregazione di aree per servizi destinate ad attività polifunzionali.

Nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal P.R.G. non supera i 2.000 abitanti la dotazione globale di aree per attrezzature e servizi può essere ridotta a 18 mq. La verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali è effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale, così come definita nel precedente art. 20. I Piani Regolatori Generali dei Comuni con capacità ricettiva turistica superiore alla popolazione residente sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista i valori di cui alle lettere c) e d) del 1° comma, elevando la dotazione minima di cui alla lettera c) a mq. 20 per abitante-vano, mentre i valori di cui alle lettere a) e b) del 1° comma vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente. Nei casi di Piani Regolatori Generali Intercomunali la dotazione minima di aree è pari alla sommatoria delle dotazioni minime spettante a ciascun Comune, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti. Il Piano Intercomunale provvede alla distribuzione fra i Comuni di tali quantità e determina le eventuali aggregazioni delle aree per servizi.

- 2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui alle lettere a) e d) del 1° comma dell'art. 26, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura del 20% della superficie territoriale a tale scopo destinata; per i Comuni siti in territorio montano la dotazione è stabilita nella misura del 10%. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'articolo 26, la dotazione minima è stabilita nella misura del 10% della superficie fondiaria.
- 3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio non soggetti alle prescrizioni di cui al secondo comma: nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, terzo comma, lettere e) ed f), la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera g), la dotazione minima è stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50 per cento delle menzionate dotazioni.
- 2. Per le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del d.lgs. 114/1998, con superficie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, applicando il maggiore tra quelli previsti al numero 3) del primo comma e quelli previsti nel presente comma; nel caso di interventi nei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1), la dotazione di parcheggi pubblici è stabilita nella misura dell'80 per cento degli standard previsti dai citati indirizzi e criteri, fatte salve ulteriori prescrizioni aggiuntive stabilite dai criteri stessi. I Comuni possono richiedere altre dotazioni di standard o di altre aree per attrezzature al servizio degli insediamenti non disciplinate dal presente comma e che sono da intendersi aggiuntive a quelle previste dallo stesso.

3. In tutti i casi di cui ai nn. 1), 2) e 3), del presente articolo, negli interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica e di completamento, la superficie da destinare a parcheggio potrà essere utilmente reperita in apposite attrezzature multipiano nonché nella struttura degli edifici e loro copertura ed anche nel sottosuolo, purché non pregiudichi le aree sovrastanti, se piantumate o destinate a piantumazione.

4. Ai fini degli standards, di cui al presente articolo, sono computabili, oltre alle superfici delle quali è prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico disciplinato con convenzione, nelle proporzioni definite dai Piani Regolatori Generali o dai loro strumenti di attuazione.

⁴¹ **D.P.R. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto."**

Art. 49

Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

Art. 50

Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.

I Comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 dal momento della Comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

⁴² **D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"**

Art. 128

Programmazione dei lavori pubblici

(art. 14, legge n. 109/1994)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con

altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i

mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremo sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

⁴³ **Norme di attuazione del P.A.I.**

Art. 9.

Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla

scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n.225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

Indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. Le Regioni, nell'ambito di quanto disposto al precedente art. 5, comma 2, emanano le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella cartografia dell'Elaborato 2 del Piano "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" di cui all'art. 8, comma 2, e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo di cui all'art. 9 delle presenti Norme, provvedendo ove necessario all'indicazione dei Comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano.

2. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti comprese quelle di adeguamento ai sensi del precedente comma, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. In tale ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di Piano, avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Comunità montana di appartenenza.

3. La verifica di compatibilità è effettuata con le seguenti modalità e contenuti:

- a) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi o potenzialmente attivi, che, sulla base delle risultanze dell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", ovvero sulla base di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica;
- b) delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e idrogeologici, prendendo a riferimento quelle contenute nell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", in funzione delle risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla precedente lett. a);
- c) descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale

- rilevato secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e le previsioni del piano regolatore generale ancorché assoggettate a strumenti di attuazione;
- d) indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.
4. All'atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti di cui al comma 2, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui al precedente comma, aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente Piano; l'Autorità di bacino provvede, ai sensi del precedente art. 1, comma 10, all'aggiornamento degli elaborati del Piano, nell'ambito della procedura di cui al successivo comma 6, entro i tre mesi successivi all'avvenuta trasmissione delle risultanze della verifica di compatibilità.
5. I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica redatta in conformità delle disposizioni richiamate nel presente articolo.
6. Le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino le risultanze della verifica di compatibilità di cui ai commi precedenti comprensiva delle eventuali modifiche apportate alle perimetrazioni delle aree in dissesto e alle relative previsioni urbanistiche.
7. I Comuni sono tenuti a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni di cui al precedente art. 9 e sugli interventi prescritti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico per la loro messa in sicurezza. Provvedono altresì ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto operata dal presente Piano. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.
8. Nei Programmi triennali di intervento previsti dalle presenti Norme ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 183/1989, sono indicate misure di finanziamento ai Comuni per lo svolgimento delle sopradette operazioni di istruttoria tecnica.
9. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
10. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli enti competenti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali, nel rispetto di quanto stabilito in materia dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione

⁴⁴ **Norme di attuazione del P.A.I.**

Art. 50

Aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano

1. Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano, sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
 - le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole

- opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
 - gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
 - gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
2. Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

Art. 51

Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura

3. Nelle aree perimetrate come ZONA I nell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano, esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

⁴⁵ **Norme di attuazione del P.A.I.**

Art. 18.

Indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. Le Regioni, nell'ambito di quanto disposto al precedente art. 5, comma 2, emanano le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella cartografia dell'Elaborato 2 del Piano "Atlante dei rischi idraulici e

idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo” di cui all’art. 8, comma 2, e alle corrispondenti limitazioni d’uso del suolo di cui all’art. 9 delle presenti Norme, provvedendo ove necessario all’indicazione dei Comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano.

2. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti comprese quelle di adeguamento ai sensi del precedente comma, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. In tale ambito, anche al fine di migliorare l’efficacia dell’azione di prevenzione, i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di Piano, avvalendosi, tra l’altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Comunità montana di appartenenza.

3. La verifica di compatibilità è effettuata con le seguenti modalità e contenuti:

- e) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi o potenzialmente attivi, che, sulla base delle risultanze dell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”, ovvero sulla base di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica;
- f) delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e idrogeologici, prendendo a riferimento quelle contenute nell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”, in funzione delle risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla precedente lett. a);
- g) descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all’ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e le previsioni del piano regolatore generale ancorché assoggettate a strumenti di attuazione;
- h) indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

4. All’atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti di cui al comma 2, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui al precedente comma, aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente Piano; l’Autorità di bacino provvede, ai sensi del precedente art. 1, comma 10, all’aggiornamento degli elaborati del Piano, nell’ambito della procedura di cui al successivo comma 6, entro i tre mesi successivi all’avvenuta trasmissione delle risultanze della verifica di compatibilità.

5. I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica redatta in conformità delle disposizioni richiamate nel presente articolo.

6. Le Regioni trasmettono all’Autorità di bacino le risultanze della verifica di compatibilità di cui ai commi precedenti comprensiva delle eventuali modifiche apportate alle perimetrazioni delle aree in dissesto e alle relative previsioni urbanistiche.

7. I Comuni sono tenuti a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni di cui al precedente art. 9 e sugli interventi prescritti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico per la loro messa in sicurezza. Provvedono altresì ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la

classificazione del territorio in funzione del dissesto operata dal presente Piano. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

8. Nei Programmi triennali di intervento previsti dalle presenti Norme ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 183/1989, sono indicate misure di finanziamento ai Comuni per lo svolgimento delle sopradette operazioni di istruttoria tecnica.

9. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

10. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli enti competenti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali, nel rispetto di quanto stabilito in materia dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

⁴⁶ **Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 8 maggio 1996, n. 7/LAP e successiva NTE**

7.10 Meccanismo attuativo degli interventi di riassetto per l'eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità in Classe IIb: cronoprogramma; Art. 47 L.R. 56/77 in tema di Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche.

a) Meccanismo attuativo degli interventi di riassetto per l'eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità in Classe IIb: cronoprogramma

Come previsto dalla Circ. 7/LAP, nei settori in Classe IIb *"...In assenza... di interventi di riassetto.....saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico....."*, da intendersi secondo quanto indicato al precedente punto 7.3

Nelle aree comprese in Classe IIb l.s. l'attuazione delle previsioni urbanistiche riguardanti *"...nuove opere o nuove costruzioni....."* potrà essere avviata solo quando l'Amministrazione Comunale o altri enti competenti avranno completato l'iter degli interventi necessari alla messa in sicurezza di dette aree.

La procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati.

In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

Considerata l'estensione di talune aree comprese in Classe IIb, l'Amministrazione Comunale individuerà un cronoprogramma (vedi Allegato 9 Nota T.E.) degli interventi di sistemazione necessari a garantire la mitigazione del rischio per aree successive. E' quindi opportuno che il cronoprogramma sia allegato quale documento di massima agli elaborati per la revisione del piano. Il cronoprogramma dovrà essere redatto nel dettaglio nella fase attuativa del piano regolatore.

In fase istruttoria i Settori regionali di prevenzione territoriale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione prenderanno atto degli interventi di riassetto previsti.

Spetterà all'Amm. Comunale entrare nel merito della loro funzionalità, fatte salve ulteriori specifiche competenze di altri enti locali (quali ad es. le Province) o autorità idrauliche competenti (Direzione Regionale Difesa del Suolo, Direzione Regionale Opere Pubbliche, Autorità di Bacino, Magistrato per il Po ecc.).

Al fine di ottimizzare i tempi necessari per la disponibilità delle aree previste nel cronoprogramma, in casi del tutto eccezionali, per interventi di importanza strategica, sarà possibile avviare contemporaneamente la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio e la realizzazione delle opere di urbanizzazione o di edificazione in progetto, vincolando tuttavia alla conclusione delle procedure di cui sopra (individuazione, realizzazione e collaudo degli interventi) l'effettiva fruibilità delle opere di urbanizzazione o di edificazione.

Qualora un Comune sia interessato da procedure relative ad aree classificate in Classe IIb, per la fruibilità delle quali sia previsto o meno un cronoprogramma, ma comunque necessitanti la realizzazione di interventi di sistemazione, le Norme di Attuazione del piano dovranno esplicitare tali procedure di utilizzo delle aree a seguito della realizzazione delle opere, al fine di evitare il rischio di ripubblicazione del piano. (Vedi punto 11.4 Nota T.E.) Per maggior chiarezza è possibile sintetizzare la procedura relativa ad interventi di riassetto, che interessa le aree in Classe IIb, individuando tre livelli decisionali e di responsabilità:

1° livello: enti sovraordinati: statali, Autorità di Bacino, Regione, Province e relativo complesso normativo vigente, di riferimento;

2° livello: Regione e Comuni in fase dialettica di formazione e approvazione del piano regolatore;

3° livello: Autonomia comunale nella progettazione, realizzazione, approvazione e controllo delle opere di riassetto sul territorio anche nei termini di una valutazione del rapporto costi-benefici, nel rispetto delle indicazioni e delle norme sovraordinate dettate dagli organismi di cui ai punti 1° e 2°. Anche nel caso in cui le opere vengano progettate, realizzate ed approvate da enti sovraordinati competenti per legge, spetta in ogni caso al comune il controllo affinché tali opere vengano realizzate con criteri di efficacia sul piano urbanistico, così come già specificato al par.4 del presente punto.

⁴⁷ **L.R. 44/2000**

"Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'."

Art. 59

Funzioni della Regione.

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

- a) l'individuazione e la classificazione dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi naturali e l'aggiornamento dei relativi elenchi;
- b) la determinazione dei canoni di concessione relativi alle estrazioni di materiali dai corsi d'acqua e all'uso delle pertinenze idrauliche, delle aree fluviali e del demanio lacuale, l'introito dei relativi proventi; la destinazione degli stessi, sentiti gli enti locali interessati;
- c) l'individuazione dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi naturali di interesse regionale, determinanti per la formazione delle piene o potenzialmente pericolosi per gli abitati, le infrastrutture e la pubblica incolumità, ai fini dell'attribuzione delle competenze di cui al *D.Lgs. n. 112/1998*;
- d) le funzioni relative ai corpi idrici di cui alla lettera c), tra cui in particolare:
 - 1) la progettazione, la realizzazione la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ivi compresa la manutenzione degli alvei;
 - 2) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al *regio decreto 25 luglio 1904, n. 523* (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e al *regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669* (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di

-
- 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
- 3) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della *legge 5 gennaio 1994, n. 37* (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
- e) le funzioni relative alle dighe di interesse regionale, non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1 del *D.Lgs. n. 112/1998*.
- f) l'approvazione del progetto di gestione delle dighe in merito alle operazioni di svaso, sghiaamento e sfangamento così come indicato dall'articolo 40 del *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152* (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
2. La Giunta regionale promuove opportune intese con le altre regioni interessate per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 89 del *D.Lgs. n. 112/1998* che richiedono la gestione unitaria alla scala del bacino del fiume Po e relative all'asta principale ed eventuali affluenti, individuati con successivo provvedimento.

Art. 60*Funzioni delle province.*

1. Ai sensi dell'articolo 36 le province concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 del *D.Lgs. n. 112/1998*, in conformità ai piani di bacino.
2. Ai sensi dell'articolo 57 del *D.Lgs. n. 112/1998*, i piani territoriali e provinciali assumono il valore e gli effetti dei piani di tutela nel settore delle acque e della difesa del suolo e vengono definiti con intese tra la Regione, la Provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.
3. Dopo il riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dell'articolo 92 del *D.Lgs. n. 112/1998* la Regione, sentita la Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce la gerarchizzazione della rete idrografica di interesse regionale anche sulla base dei piani di cui al comma 2, affidando alle province compiti di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e sorveglianza di opere idrauliche di qualsiasi natura riguardanti corsi d'acqua superficiali o laghi naturali di interesse regionale di cui all'art. 59 comma 1, lettera c) nonché compiti di polizia idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

⁴⁸ **Norme di attuazione del P.A.I.****Art. 13***Attuazione degli interventi e formazione dei Programmi triennali*

1. Gli interventi previsti dal Piano sono attuati in tempi successivi, anche per singole parti del territorio, attraverso Programmi triennali di intervento, ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, redatti tenendo conto delle finalità e dei contenuti del Piano stesso e dei suoi allegati.
2. Il Piano può essere attuato, per gli interventi che coinvolgono più soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie statali, regionali, delle province autonome nonché degli enti locali, anche mediante le forme di accordo tra i soggetti interessati secondo i

contenuti definiti dalle leggi vigenti (Accordi di programma, Contratti di programma, Programmazione negoziata, Intese istituzionali di programma, Patti territoriali).

3. Nell'ambito delle procedure di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino può assumere il compito di promozione delle intese e anche di Autorità preposta al coordinamento degli interventi programmati.

4. L'Autorità di bacino, sulla base degli indirizzi e delle finalità del Piano di bacino e dei suoi stralci, tenuto conto delle indicazioni delle Amministrazioni competenti, redige i Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183 e aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri e gli indirizzi di formulazione della programmazione triennale, nonché di progettazione degli interventi oggetto di programmazione.

5. I Programmi triennali di cui al precedente comma 1 riguardano principalmente le seguenti categorie di intervento:

- manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti;
- opere di sistemazione e difesa del suolo;
- interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti;
- interventi e opere nel settore agricolo e forestale finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica;
- adeguamento delle opere viarie di attraversamento.

6. L'Autorità di bacino definisce e aggiorna un "Quadro del fabbisogno di interventi" tenendo conto delle linee di intervento di cui all'Elaborato n. 3 "Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico", anche sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni regionali. Il "Quadro del fabbisogno di interventi" individua le opere e gli interventi da realizzare, come specificato al precedente comma 5, e i relativi costi di massima ed è ordinato secondo criteri di priorità.

7. Le Amministrazioni competenti, ai fini della programmazione triennale, sviluppano a livello di progetto preliminare gli interventi prioritari di cui al "Quadro del fabbisogno di interventi". L'Autorità di bacino, su tale base, predispose un Parco progetti.

8. Il Programma triennale è redatto sulla base del Parco progetti e tiene conto della programmazione finanziaria, con priorità per gli interventi sui nodi critici individuati nell'ambito del presente Piano; possono inoltre essere considerati interventi di rilevanza locale sulla base di necessità documentate e in coerenza con le linee di intervento fissate nell'Elaborato n. 3 "Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico".

9. I progetti preliminari costituenti il Parco progetti devono garantire un corretto inserimento paesaggistico-ambientale. A tal fine:

- i progetti delle opere strutturali di modesta rilevanza devono uniformarsi alle indicazioni dell'Elaborato n. 5 "Quaderno delle opere tipo";
- i progetti delle opere strutturali rilevanti devono contenere uno studio di inserimento ambientale che tenga conto degli elementi di rilevanza naturalistica e paesaggistica presenti, con riferimento a quanto indicato nell'Elaborato n. 4. "Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico - culturali e ambientali".

10. I progetti preliminari inseriti nel Programma triennale di cui al precedente comma 8, qualora riguardino o interferiscano con le aree o i beni tutelati ai sensi del D.lgs 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modifiche e integrazioni, dovranno ottenere preventivo parere favorevole dagli Uffici competenti alla tutela archeologica, architettonica, storico-artistica, paesaggistica e ambientale.

11. I progetti degli interventi inseriti nel Programma triennale devono contenere, unitamente alla definizione delle opere strutturali previste, la perimetrazione delle aree di dissesto conseguente alla realizzazione delle opere stesse e le relative norme d'uso del suolo. A opere realizzate, l'Amministrazione comunale provvede all'adeguamento eventuale dello strumento urbanistico sulla base degli effetti delle nuove opere realizzate.

11bis. A integrazione di quanto previsto dall'art. 21 della L. 183/1989 i programmi triennali di intervento possono prevedere di riservare una quota dei finanziamenti disponibili, che corrisponda almeno al 10%, da destinarsi ad interventi di manutenzione del territorio.

12. Ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione vengono costituiti e aggiornati appositi archivi presso l'Autorità di bacino, sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni competenti e degli elementi derivanti dal catasto delle opere di cui all'art.14, comma 5, delle presenti Norme; gli archivi contengono:

- il censimento e la caratterizzazione dei tratti fluviali aventi maggiori necessità di manutenzione periodica;
- il parco dei progetti di manutenzione, redatti a livello preliminare. I progetti sono ordinati secondo un parametro di priorità definito in base alle linee di intervento del Piano.

13. Il Programma triennale di manutenzione è redatto sulla base del Parco progetti di manutenzione e tiene conto della programmazione finanziaria.

Art. 14.

Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica

1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio; in particolare di mantenere:

- in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo e in golena;
 - in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti;
 - in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica.
- e inoltre di garantire:
- la funzionalità degli ecosistemi;
 - la tutela della continuità ecologica;
 - la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone.

2. Gli interventi di manutenzione del territorio fluviale e delle opere devono tutelare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardare e ricostituire la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie autoctone e la qualità ambientale e paesaggistica del territorio, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della L. 16 dicembre 1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette". Gli interventi devono essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali, fatto salvo il rispetto delle esigenze di officiosità idraulica.

3. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l'asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e allegata alle presenti Norme.

4. Gli interventi di manutenzione dei versanti e delle opere di consolidamento o protezione dai fenomeni di dissesto devono tendere al mantenimento di condizioni di stabilità, alla protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità, al trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale e dell'aumento dei tempi di corrivazione. In particolare privilegiano il ripristino di boschi, la ricostituzione di boschi degradati e di zone umide, i reimpianti, il cespugliamento, la semina di prati e altre opere a verde. Sono inoltre effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni e le caratteristiche naturali degli ecosistemi e quelle paesisticoambientali proprie dell'ambito di intervento.

5. Le Amministrazioni competenti costituiscono e aggiornano, secondo modalità coordinate con l'Autorità di bacino, un catasto delle opere di difesa idraulica, di consolidamento dei versanti e delle opere per la navigazione e/o con funzioni miste ai fini della programmazione degli interventi

di manutenzione. Il catasto e i relativi aggiornamenti periodici vengono trasmessi da parte delle Amministrazioni competenti all'Autorità di bacino.

6. L'Autorità di bacino aggiorna la "Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione dei programmi di manutenzione" approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 15 aprile 1998, come Allegato 3 al "Programma di rilancio degli interventi di manutenzione".

7. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici nelle reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i canali consortili sono estese, rispetto all'art. 140, lett. e) del Regolamento di cui al Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, fino a 5 metri.

Art. 15

Interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione

1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione, che favoriscano:

- la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali;
- il ripristino, il mantenimento e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea e degli habitat tipici, allo scopo di favorire il reinsediamento delle biocenosi autoctone e di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;
- il recupero dei territori periferuviali ad uso naturalistico e ricreativo.

2. L'Autorità di bacino definisce, con direttiva tecnica, i criteri e gli indirizzi concernenti gli interventi di riqualificazione paesistico-ambientale e di rinaturazione e del loro monitoraggio. In particolare la direttiva dovrà contenere:

- gli elementi di riferimento per la verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione degli interventi finanziati;
- l'individuazione di azioni correttive che dovessero risultare utili o necessarie, sulla base delle risultanze circa lo stato di avanzamento degli interventi e l'efficacia a conclusione degli stessi;
- la predisposizione degli aggiornamenti della programmazione;
- la rilevazione dello stato di attuazione della programmazione dal punto di vista dei finanziamenti impegnati.

3. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

Art. 16

Interventi di sistemazione e difesa del suolo

1. Il complesso delle opere di sistemazione e difesa del suolo necessarie al conseguimento degli obiettivi di Piano è definito sulla base delle indicazioni contenute nell'Elaborato n. 3 "Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico".

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono oggetto di una attività di verifica e monitoraggio di attuazione da svolgere a cura dell'Autorità di bacino, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, con le seguenti finalità:

- la verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione degli interventi finanziati;
- l'individuazione di azioni correttive che dovessero risultare utili o necessarie, sulla base delle risultanze circa lo stato di avanzamento degli interventi;
- la predisposizione degli aggiornamenti della programmazione;
- la rilevazione dello stato di attuazione della programmazione dal punto di vista dei finanziamenti impegnati;
- l'analisi critica e la valutazione dei risultati raggiunti per ciascun intervento e nel complesso;
- la verifica dell'efficacia e dello stato di conservazione degli interventi.

Art. 17. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale

1. Nella definizione di programmi di intervento in agricoltura e nella gestione forestale sono considerati prioritari interventi finalizzati a:

- migliorare il patrimonio forestale esistente;
- favorire l'instaurarsi delle successioni naturali in atto nei terreni abbandonati dall'agricoltura;
- monitorare e controllare le successioni naturali al fine di evitare condizioni di dissesto conseguenti all'abbandono;
- gestire e realizzare le adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e idraulicoforestali;
- incrementare la forestazione naturalistica lungo le aste fluviali;
- mantenere una opportuna copertura erbacea nelle colture specializzate collinari (viticoltura e frutticoltura);
- realizzare interventi coordinati di tipo estensivo (forestazione ed inerbimenti) a completamento di opere o interventi di tipo intensivo;
- realizzare interventi intensivi, ove possibile, attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica;
- conseguire effetti di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, anche mediante azioni di natura agro-ambientale e forestale.

2. Ai sensi dell'art. 9 della L. 31 gennaio 1994, n. 97, le Comunità montane sono tenute a promuovere la costituzione di forme consortili di gestione del patrimonio forestale nonché a dotare le aziende costituite di piani di gestione (Piani di assestamento forestale). In conformità a tali piani è sviluppata la gestione compatibile delle superfici forestali.

3. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, gli Enti competenti adottano i criteri e gli indirizzi di buona pratica agricola, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena, anche attraverso una valorizzazione della realtà agricola diffusa sul territorio, in particolare per la difesa idraulica e idrogeologica.

⁴⁹ **D.Lgs. 31-3-1998 n. 112**

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Art 7.

Attribuzione delle risorse.

1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della *legge 15 marzo 1997, n. 59* ⁽¹⁰⁾, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della *legge 15 marzo 1997, n. 59* ⁽¹⁰⁾, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

- a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
- b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri

- derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;
- c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della *legge 15 marzo 1997, n. 59* ⁽¹⁰⁾, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
- a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
- b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
- c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della *legge 15 marzo 1997, n. 59* ⁽¹²⁾, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente ^(12/a).
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della *legge 28 dicembre 1995, n. 549* ⁽¹³⁾.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ⁽¹⁴⁾, di seguito denominata «Conferenza unificata», promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
- a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della *legge 27 dicembre 1997, n. 449* ⁽¹³⁾;
- b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
- c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
- d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della *legge 15 marzo 1997, n. 59* ⁽¹²⁾.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla *legge 15 marzo 1997, n. 59* ⁽¹²⁾ e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della *legge 15 marzo 1997, n. 59* ⁽¹²⁾. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ⁽¹⁴⁾.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della *legge 15 marzo 1997, n. 59* ⁽¹²⁾, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

⁵⁰ **Norme di Attuazione del P.A.I. Art. 1**

Art. 1

11. I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione. I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio.

L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57.